

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022
Oggetto	Riesame AIA Recter
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3349 del 22/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre GIUGNO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 16332/2021

Oggetto: D.Lgs. 152/06¹ – L.R. n° 09/15² – Azienda Recter S.r.l. - Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'installazione IPPC di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Imola (BO) in Via Laguna n° 27/A -

LA RESPONSABILE DI ARPAE – AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Richiamato il Decreto Legislativo del 04 Marzo 2014 n° 46, recante "*Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*" e il Decreto Legislativo del 29 giugno 2010 n° 128 "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n° 69*", che hanno integrato il D.Lgs. n° 152/2006.

Richiamati, in particolare, la Parte Seconda, Titoli I e III-bis del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., contenente i "*Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la valutazione d'incidenza e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)*", gli articoli n° 29-bis "*Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili*", n° 29-ter "*Domanda di autorizzazione integrata ambientale*", n° 29-quater "*Procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*", n° 29-sexies "*Autorizzazione Integrata Ambientale*" e n° 29-octies "*Rinnovo e riesame*".

Vista la *Decisione di esecuzione UE 2018/1147³ della Commissione Europea del 10 agosto 2018*, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per cui, a norma di quanto previsto dall'art. 29-octies, comma 6 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., è stato disposto il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione in oggetto.

Vista la Legge Regionale dell'Emilia- Romagna n° 9 del 16 luglio 2015, che ha modificato e integrato la L.R. n° 21 del 11 ottobre 2004, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Richiamate altresì:

- la Deliberazione di Giunta regionale n° 1198 del 30/07/2007, con la quale sono stati emanati indirizzi per le Autorità Competenti, in merito allo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1113 del 17/08/2011 "*Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni provinciali per i rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)*";
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 e le deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009, relative all'individuazione delle spese istruttorie per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2018;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1991/2003 *"Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 05 febbraio 1997 n° 22"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1795 del 31/10/2016, *"Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n° 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n° 2170/2015"*, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC) territorialmente competente, ora Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE per il territorio di Bologna, spetta l'adozione dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Determinazione Dirigenziale n° 9114 del 24/05/2019, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n° 12314 del 24/05/2019, con la quale la Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza all'articolo 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., ha approvato il calendario di presentazione delle istanze di riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di trattamento rifiuti (categorie 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'azienda Recter s.r.l., per l'installazione in oggetto, dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 83504 del 25/05/2012 e sue successive modifiche e integrazioni.

Vista l'istanza⁴ di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e inerente alle conclusioni⁵ sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, presentata dall'azienda Recter s.r.l. sul Portale Regionale IPPC (<http://ippc-aia.arpae.emr.it>) in data 15/07/2021, relativa all'attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), svolta nell'installazione IPPC situata in Comune di Imola (BO), via Laguna n° 27/A.

Assunto che, alla data di rilascio della presente Autorizzazione, il riferimento relativo all'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) e/o BAT per il settore dello stoccaggio e trattamento di rifiuti, è costituito da:

- *Decisione di esecuzione UE 2018/1147⁶ della Commissione Europea del 10 agosto 2018*, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

⁴ Assunta agli atti di ARPAE con protocollo PG/2021/111738 del 16/07/2021;

⁵ Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2018;

⁶ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2018;

e che per gli aspetti riguardanti la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito da:

- Il *"Reference Report on Monitoring (ROM) under the Industrial Emissions"* (edizione di luglio 2018).

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 09/15, a cura di ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, è stato pubblicato l'avviso di deposito della documentazione di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n° 347 del 09/12/2021 periodico (Parte Seconda);
- in data 14/12/2021 si è svolta la 1^a Seduta della Conferenza dei Servizi⁷, in modalità di video collegamento per le misure di restrizione in seguito all'emergenza sanitaria da Covid19, finalizzata all'illustrazione e valutazione della documentazione inerente la domanda di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dalla quale è emersa la necessità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata;
- ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n° 21/2004 e s.m.i e dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., in data 15/12/2021 è stata trasmessa la richiesta⁸ di integrazioni al Gestore dell'impianto, con contestuale sospensione del procedimento amministrativo;
- in data 15/03/2022 l'azienda Recter s.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa⁹ richiesta;
- in data 30/05/2022 è stato trasmesso¹⁰ lo Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gestore per l'espressione delle proprie controdeduzioni, che l'azienda ha inviato¹¹ in data 10/06/2022.

Dato atto, inoltre che:

- contestualmente al Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore ha richiesto¹² alcune modifiche non sostanziali, che vengono approvate con il presente provvedimento, relative ai seguenti progetti:
 - rimodulazione dei quantitativi rifiuti conferibili in impianto, fermo restando il quantitativo complessivo pari a 150.000 t/anno;
 - introduzione di ulteriori codici EER nell'elenco dei rifiuti ammessi in impianto e svolgimento di alcune operazioni diverse, tra quelle attualmente autorizzate, su codici EER già ammessi in impianto;
 - introduzione di alcune modifiche di carattere funzionale all'impianto in termini di layout e riorganizzazione degli spazi interni e delle reti idriche di servizio;
 - richiesta di rivalutazione di alcune prescrizioni contenute nell'AIA.

⁷ Convocata con nota PG/2021/183185 del 25/11/2021 e verbalizzata con nota PG/2021/191858 del 14/12/2021;

⁸ Nota agli atti con protocollo PG/2021/192420 del 15/12/2021;

⁹ Assunta agli atti con protocollo PG/2022/42680 del 15/03/2022;

¹⁰ Nota agli atti con protocollo PG/2022/90092 del 30/05/2022;

¹¹ Assunte agli atti con protocollo PG/2022/97784 del 13/06/2022;

¹² Nota assunta agli atti con protocollo PG/2021/172862 del 10/11/2021;

Preso atto che, in sede della seduta conclusiva¹³ della Conferenza dei Servizi del 17/06/2022, si è svolto il contraddittorio con l'azienda per la discussione dello Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n° 9/2015, e si sono assunte le decisioni in merito al rilascio del Riesame di AIA.

Visto il parere¹⁴ favorevole del Comune di Imola (BO), reso, in particolare, per gli aspetti edilizi, allegato al presente provvedimento e a cui si rimanda per le specifiche prescrizioni e richieste in esso stabilite.

Visto la nota¹⁵ dell'Azienda USL di Bologna – Dipartimento di Sanità Pubblica, allegata al presente provvedimento e a cui si rimanda per le specifiche prescrizioni in esso stabilite.

Visto il parere¹⁶ favorevole allo scarico in pubblica fognatura con prescrizioni espresso da Hera S.p.A. - Direzione Acqua, allegato al presente provvedimento e a cui si rimanda per le specifiche prescrizioni in esso stabilite.

Visto il parere¹⁷ di competenza espresso da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale – Servizio Territoriale di Bologna, relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione.

Preso atto degli esiti relativi alla verifica eseguita dal gestore per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii..

Preso atto altresì che, rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n° 159/2011, l'Azienda risulta inserita nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna.

Considerato che il Gestore è, comunque, tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, anche in caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto.

Vista la L.R. n° 13/2015, che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna.

¹³ Convocata con nota PG/2022/95251 del 08/06/2022 e verbalizzata con PG/2022/101880 del 20/06/2022;

¹⁴ Protocollo del Comune di Imola (BO) n° 0022136 del 22/06/2022, assunto agli atti con protocollo PG/2022/103536 del 22/06/2022;

¹⁵ Assunta agli atti con protocollo PG/2022/99710 del 16/06/2022;

¹⁶ Protocollo Hera S.p.A. - Direzione Acqua n° 0057382/22 del 22/06/2022, assunto agli atti con protocollo PG/2022/103044 del 22/06/2022;

¹⁷ Agli atti con protocollo PG/2022/101411 del 20/06/2022;

Determina

1. di approvare, con le prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzatorio e, in particolare, nell'Allegato I-Condizioni di AIA, gli interventi di Modifica non sostanziale richiesti dall'azienda Recter s.r.l. S.p.A. e relativi a:

- rimodulazione dei quantitativi rifiuti conferibili in impianto, fermo restando il quantitativo complessivo pari a 150.000 t/anno;
- introduzione di ulteriori codici EER nell'elenco dei rifiuti ammessi in impianto e svolgimento di alcune operazioni diverse, tra quelle attualmente autorizzate, su codici EER già ammessi in impianto;
- introduzione di alcune modifiche di carattere funzionale all'impianto in termini di layout e riorganizzazione degli spazi interni e delle reti idriche di servizio, **nel rispetto dei parametri di capacità edilizia e distanze prescritti dalle norme della Scheda di RUE "N48" e in generale nel rispetto di quanto stabilito dal parere del Comune di Imola in merito;**
- richiesta di rivalutazione di alcune prescrizioni contenute nell'AIA.

Si dà atto che sono state ottemperate le condizioni ambientali stabilite nell'atto conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) di cui alla Determinazione del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità della Regione Emilia- Romagna n° 669 del 16/01/2019, per le quali, il Gestore ha fornito le proprie risposte nell'ambito della documentazione presentata con l'istanza di Riesame dell'AIA.

2. di rilasciare all'azienda Recter s.r.l., nella persona del Gestore protempore, il Riesame e contestuali modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Imola (BO) in Via Laguna n° 27/A.

La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. L'impianto dovrà essere condotto con le modalità tecniche, prescrizioni e condizioni previste nel presente atto, nell'Allegato I ("Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale") che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente AIA.
2. Il presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, **revoca e sostituisce** le seguenti autorizzazioni già di titolarità dell'Azienda, **a far data dalla comunicazione dell'accettazione da parte di ARPAE delle Garanzie Finanziarie di cui al Paragrafo B.1 dell'Allegato I – Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del presente Atto:**

Autorizzazione	Ente competente/Estremi atto	NOTE
Autorizzazione Integrata Ambientale	Provincia di Bologna P.G. n° 83504 del 25/05/2012	Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
1^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	Provincia di Bologna P.G. n° 28107 del 25/02/2014	Conferimento di nuove tipologie di rifiuti non pericolosi da sottoporre alle diverse operazioni di recupero effettuate in impianto (R3, R5, R12, R13) e svolgimento dell'operazione R5 su codici EER già autorizzati
2^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	Provincia di Bologna P.G. n° 28107 del 25/02/2014	- Incremento del quantitativo massimo di rifiuti inerti a matrice lapideo-terrosa da sottoporre alle operazioni di recupero R5, passando da 35.000 t/anno a 70.000 t/anno; - incremento del quantitativo massimo di rifiuti a matrice ligneo-cellulosica da sottoporre alle operazioni di recupero R3, passando da 3.000 t/anno a 20.000 t/anno; - conferimento di nuove tipologie di rifiuti non pericolosi da sottoporre a operazioni di recupero R3, R12, R13; - utilizzo delle zone di stoccaggio rifiuti identificate con C e D per lo stoccaggio di rifiuti inerti a matrice lapideo-terrosa che, di norma, sono stoccati nella zona A.
3^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE DET-AMB-2017-4139 del 02/08/2017	Incremento della quantità annua di rifiuti ligneo-cellulosici sottoposti ad operazione di recupero (R3) per la produzione di materia prima secondaria (combustibile), dagli attuali 20.000 t/a a 40.000 t/a, senza modificare la capacità ricettiva complessiva dell'impianto pari a 120.000 t/a
4^ Modifica d'ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE DET-AMB-2017-5213 del 29/09/2017 successivamente rettificata con DET-AMB-2017-6306 del 24/11/2017	Modifiche d'ufficio a seguito della visita ispettiva effettuata da ARPAE nel 2016 relativamente a: - installazione di un nuovo contatore a servizio dello scarico delle acque reflue S1, in relazione alla mancata funzionalità del contatore magnetico esistente; - modifiche all'attività di monitoraggio degli scarichi idrici S1 e S2, essendo stata più volte riscontrata l'effettiva difficoltà nell'effettuazione dell'attività di campionamento in quanto legata alle condizioni meteorologiche.
5^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE DET-AMB-2018-3525 del 10/07/2018	- Incremento della quantità annua di rifiuti ligneo-cellulosici sottoposti ad operazione di recupero R3 da 40.000 t/a a 50.000 t/a; - richiesta di precisare che le operazioni di messa in riserva R13 delle linee 1, 2, 3 e 4 sono sempre propedeutiche alle operazioni di recupero R3, R5 e/o R12.

3. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione, entro 30 giorni, ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

4. Il gestore deve presentare preventivamente le eventuali modifiche di impianto, rispetto all'assetto impiantistico autorizzato, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e secondo le indicazioni riportate nella Circolare Esplicativa della Regione Emilia Romagna prot. PG/2008/187404 del 1/8/2008, sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpae.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii..
5. Le attività di controllo programmato, relative alla presente autorizzazione, sono svolte da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* comma 3 dl D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 14, comma 2 della L.R. n° 21/04 e s.m.i.
ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore e, a tal fine, solo quando appositamente richiesto, il gestore deve comunicare, a mezzo PEC, ad ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli.
6. Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, saranno oggetto di eventuali adempimenti amministrativi e verranno inviate alla competente Autorità Giudiziaria, nel caso si rilevassero violazioni penalmente rilevanti.
7. Le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, sostenute da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste dal piano di monitoraggio e controllo, sono a poste a carico del gestore dell'impianto e sono determinate dal DM 24 aprile 2008 e dalle deliberazioni della Giunta Regionale n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009.
8. Il Gestore ha provveduto al pagamento delle tariffe istruttorie di AIA per un importo pari a 6.395 €, per il rilascio del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, calcolando gli importi sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009.
Dalla verifica di congruità del calcolo effettuato, secondo i metodi sopraccitati, risulta che l'importo esatto delle tariffe istruttorie da corrispondere per il rilascio dell'AIA è di **5.382,50 €** e, pertanto, al Gestore **spetta il rimborso delle spese istruttorie** versate in eccedenza **per un importo pari a 1.012,50 €**.
9. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*octies*, il presente provvedimento è soggetto a riesame:
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a) e b);
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 4 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a), b), c), d) ed e).
10. **Il termine massimo per il riesame, stabilito dall'art. 29-*octies*, comma 3, lettera b) del D.Lgs, n° 152/06 e ss.mm.ii., è pari a dodici anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, nel caso in cui la ditta mantenga la certificazione ISO:14001, ovvero è pari a dieci anni nel caso in cui decada la suddetta certificazione.**

11. A seguito della comunicazione di riesame da parte dell'Autorità Competente, il gestore dovrà presentare **al massimo entro 6 mesi dalla data di ricezione della suddetta comunicazione**, sul portale web IPPC-AIA, la documentazione necessaria al riesame delle condizioni di autorizzazione, come specificato al comma 5 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii..
12. **Ai sensi della D.G.R. n° 1991/2003, il Gestore è tenuto, entro 30 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, a prestare la garanzia finanziaria richiesta secondo quanto previsto al Paragrafo B.1 dell'Allegato I - Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del presente Atto.**
Sono fatte salve eventuali proroghe a tale termine, concesse su richiesta motivata.
Fino all'accettazione della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, le attività di trattamento rifiuti possono essere proseguite nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA previgente (provvedimento rilasciato dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 83504 del 25/05/2012 e sue successive modifiche e integrazioni.).
13. La presente autorizzazione deve essere mantenuta valida fino al completamento delle procedure previste al punto "Gestione del fine vita dell'impianto" dell'Allegato I alla presente Autorizzazione.
14. Il presente atto sarà pubblicato sul sito ARPAE, sul portale regionale AIA-IPPC e per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale, a cura ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna.
15. Sono fatte salve le norme, i regolamenti, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, previste dalle normative vigenti anche se non espressamente indicate nel presente atto.
16. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, esercita i controlli di cui all'art. 29-*decies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE – APAM-Servizio Territoriale di Bologna, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione.
17. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
18. Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente Provvedimento.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n° 9 pagine e da n° 6 allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

ALLEGATO I: Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale – Recter s.r.l.,

ALLEGATO II: Confronto con le BAT Conclusions - Recter s.r.l.,

ALLEGATO III: Schede End of Waste - Recter s.r.l.,

ALLEGATO IV: Parere del Comune di Imola (BO) per Recter s.r.l.,

ALLEGATO V: Parere di HERA S.p.A. - Direzione Acqua per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura per Recter s.r.l.,

ALLEGATO VI: Nota dell’Azienda USL di Imola – Dipartimento di Sanità Pubblica per Recter s.r.l..

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali
(lettera firmata digitalmente)¹⁸

¹⁸ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

**ALLEGATO I - CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.)
AZIENDA RECTER s.r.l. – COMUNE DI IMOLA (BO)**

INDICE

A - SEZIONE INFORMATIVA	2
A.1 DEFINIZIONI	2
A.2 INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE	3
A.3 ITER ISTRUTTORIO	6
A.4 AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE, PROVVEDIMENTI E CERTIFICAZIONI	8
B - SEZIONE FINANZIARIA	10
B.1 GARANZIE FINANZIARIE	10
B.2 CALCOLO TARIFFE ISTRUTTORIE	11
C - SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	13
C.1 INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO E AMBIENTALE	13
C.2 DESCRIZIONE DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO E DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO	23
C.2.1 DESCRIZIONE DELLE ZONE	25
C.2.2 DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO	28
C.3 DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI E DEI CONSUMI ASSOCIATI ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI	32
C.3.1 MATERIE PRIME E PROTEZIONE DEL SUOLO	32
C.3.2 BILANCIO ENERGETICO E CONSUMO DI COMBUSTIBILI	33
C.3.3 RIFIUTI IN USCITA	34
C.3.4 BILANCIO IDRICO (PRELIEVI E SCARICHI)	35
C.3.5 EMISSIONI IN ATMOSFERA	39
C.3.6 EMISSIONI SONORE	40
C.3.7 SICUREZZA DELL'INSTALLAZIONE	41
C.4 VALUTAZIONE INTEGRATA DEGLI IMPATTI E IDENTIFICAZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE AI REQUISITI IPPC	42
C.4.1 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI EFFETTUATA DAL GESTORE	42
C.4.2 CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI	43
C.5 MODIFICHE RICHIESTE DAL GESTORE	44
C.6 CONCLUSIONI	57
SEZIONE D - PRESCRIZIONI, LIMITI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE	62
D.1 PIANO DI ADEGUAMENTO	62
D.2 CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE	62
D.2.1 FINALITÀ E CONDIZIONI DI ESERCIZIO	62
D.2.2 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA GENERALI	63
D.2.3 REPORT DEI DATI, CERTIFICATI ANALITICI E REGISTRI	64
D.2.4 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE E DEI RIFIUTI	64
D.2.5 SCARICHI E CONSUMI IDRICI	71
D.2.6 ENERGIA	72
D.2.7 EMISSIONI SONORE	72
D.2.8 GESTIONE DEL FINE VITA DELL'INSTALLAZIONE	72

D.3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE	73
D.3.1 PRINCIPI E CRITERI DEL MONITORAGGIO	73
D.3.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IDRICI.....	74
D.3.3 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	75
D.3.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI RIFIUTI E DEI PRODOTTI.....	76
D.3.5 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI SONORE.....	78
D.3.6 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI IDRICI.....	79
D.3.7 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI – MATERIE PRIME.....	79
D.3.8 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI – COMBUSTIBILI.....	80
D.3.9 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI ENERGETICI.....	80
D.3.10 CONTROLLO DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE DEDICATI AL PRESIDIO AMBIENTALE.....	80
D.3.11 MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI – INDICATORI.....	80
D.3.12 CONTROLLO DELL'IMPIANTO DA PARTE DI ARPAE.....	81
D.4 METODICHE ANALITICHE PER IL MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI NELL'ACQUA	82
E – SEZIONE DI INDICAZIONI GESTIONALI	83
E.1 COMUNICAZIONI.....	83
E.2 GESTIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO, REPORT ANNUALI E REGISTRI.....	83
E.3 GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE.....	84
E.4 CONSUMI E SCARICHI IDRICI.....	84
E.5 EMISSIONI SONORE.....	85

A - SEZIONE INFORMATIVA

Premessa

L'azienda **Recter s.r.l.**, avente sede legale in Comune di Faenza (RA) in Via Vittime Civili di Guerra n° 5, gestisce l'installazione IPPC di stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi situata in Comune di Imola (BO) in Via Laguna n° 27/a e autorizzata, ai sensi della vigente normativa in materia di IPPC, con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.

A seguito dell'emanazione della **Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti** ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, è stato disposto il Riesame, con valenza di rinnovo dell'autorizzazione, sull'installazione nel suo complesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*octies*, comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii..

Il presente allegato determina, pertanto, lo stato di applicazione delle singole BAT di cui alla Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10/08/2018, con indicazione degli eventuali interventi necessari al rispetto delle medesime e delle tempistiche di attuazione, nonché le condizioni per l'esercizio dell'installazione nel suo complesso.

L'allegato costituisce, inoltre, Riesame con valenza di rinnovo della precedente Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 83504 del 25/05/2012 e sue successive modifiche e integrazioni.

Nell'ambito dell'istanza di Riesame, l'azienda richiede, inoltre, alcune **modifiche non sostanziali all'assetto attualmente autorizzato**, che sono citate riassuntivamente di seguito nei Paragrafi A.2 INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE e C.2 DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO E DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO e descritte più nel dettaglio nel Paragrafo C.5 – MODIFICHE RICHIESTE DAL GESTORE.

A.1 DEFINIZIONI

Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	Per tutte le installazioni esistenti e nuove di competenza statale, individuate all'Allegato XII alla parte seconda del D.Lgs. n° 152/06, così come modificato dal D.Lgs. n° 128/10 e dal D.Lgs. n° 46/2014, è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Negli altri casi, l'Autorità Competente è l'autorità individuata dalla Regione (Per la Regione Emilia-Romagna è ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana)
Autorità di controllo	Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente incaricate dall'autorità competente di partecipare, ove previsto, e/o accertare la corretta esecuzione del piano di controllo e la conformità dell'impianto alle prescrizioni contenute nell'AIA (ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana)
Gestore	Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso (Recter s.r.l. nella persona del Gestore pro-tempore dell'installazione)
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria, l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore.
Best Available Techniques (BAT)/ Migliore tecnica disponibile (MTD)	Per Best Available Techniques/Migliori Tecniche Disponibili si intende: ➤ <u>tecniche</u> , sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; ➤ <u>disponibili</u> , le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;

	➤ <u>migliori</u>, le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Più in generale per BAT/MTD si intende la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tener conto in particolare degli elementi di cui all'Allegato XI alla parte seconda del D.Lgs. n° 152/06, così come modificato dal D.Lgs. n° 128/10 e dal D.Lgs. n° 46/14
Conclusioni sulle BAT BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito
BAT-AEL livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili	Intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche
Piano di Monitoraggio e Controllo	E' l'insieme di azioni svolte dal gestore e dall'Autorità di controllo che consentono di effettuare, nelle diverse fasi della vita di un impianto o di uno stabilimento, un efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell'attività costituiti dalle emissioni nell'ambiente e dagli impatti sui corpi recettori, assicurando la base conoscitiva che consente in primo luogo la verifica della sua conformità ai requisiti previsti nella/e autorizzazione/i

Per tutti gli altri termini utilizzati nell'ambito del presente Allegato si rimanda, in particolare:

- alle definizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n° 152/06, così come modificato dal D.Lgs. n° 128/10 e dal D.Lgs. n° 46/14,
- al glossario di cui alla D.G.R. n° 2411/2004,
- alle definizioni della *Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018*, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti,
- alle definizioni del documento *JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations* di luglio 2018.

A.2 INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE

L'installazione in oggetto è situata in Via Laguna n° 27/A, all'interno dell'area industriale ubicata a nord est del centro abitato e in prossimità dell'Autostrada A14.

L'impianto, in particolare, è dedicato alle seguenti operazioni:

- recupero di rifiuti inerti (terra e rocce, terreni da bonifica, sabbie di fonderie, fanghi ceramici, ceneri pesanti da biomassa, rifiuti da spazzamento stradale, rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili, fanghi di dragaggio);
- recupero di rifiuti misti (imballaggi e imballaggi misti, materiali da costruzione e demolizione provenienti da cantieri edili;
- recupero di rifiuti ligneo-cellulosici (legno, imballaggi in legno, sfalci e potature).

I rifiuti raccolti vengono conferiti presso l'impianto, stoccati e successivamente sottoposti a recupero mediante trattamento di cernita, selezione, vagliatura e riduzione volumetrica.

Il bacino di utenza dell'impianto è sia a valenza regionale sia extra regionale, e nello specifico comprende i seguenti settori produttivi:

- cantieri edili locali ove si effettuano operazioni di demolizioni, scavi, manutenzioni e costruzioni;

- fiere e manifestazioni di vario tipo, anche sportive, attività ricreative, culturali ecc. a seguito di operazioni di pulizia e smantellamento o pulizia e spazzamento di piazzali industriali;
- verde da sfalcio e potatura;
- raccolta del materiale indifferenziato proveniente da raccolta in campane;
- industrie ceramiche e altri impianti produttivi in cui sono presenti processi termici (centrali a biomassa, fonderie, ecc.).

L'area di impianto occupa una superficie impiantistica di circa 11.780 m², così distribuita:

Superficie totale	11.920 m²
di cui:	
superficie coperta	140 m ²
superficie scoperta impermeabilizzata (piazzale)	11.780 m ²

La superficie coperta è occupata da box prefabbricati adibiti ad uffici e servizi.

La superficie a piazzale è destinata allo stoccaggio dei rifiuti (identificate in seguito come **zone A, B, C, D, E, F**) in cumuli o in contenitori/cassoni scarrabili, allo stoccaggio delle materie prime, al transito e alle manovre sia dei mezzi d'opera che dei mezzi di conferimento dei rifiuti, alle pese e alle aree di rifornimento dei mezzi operativi.

L'accesso all'impianto avviene da Via Laguna ed è presente un'adeguata recinzione lungo l'intero perimetro, per cui l'accesso è reso possibile solo al personale autorizzato.

Le attività si svolgono dalle ore 7,00 alle ore 19,00 con orario continuato dal lunedì al venerdì e il sabato mattina (se necessario) dalle ore 8,00 alle ore 12,00, ma non vengono accettati conferimenti. In alternativa, in particolari periodi con elevato carico di lavoro, il personale di piazzale opera su due turni distinti 6-14 e 14-22.

L'impianto prevede l'occupazione di n. 19 addetti, di cui n. 9 dipendenti diretti e n. 10 indiretti (da aziende appaltatrici).

ASSETTO IMPIANTISTICO ATTUALMENTE AUTORIZZATO

L'impianto in oggetto, è autorizzato allo svolgimento delle seguenti attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi e recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni di cernita, selezione, vagliatura e riduzione volumetrica per il recupero di rifiuti inerti, misti e legnosi):

L'installazione è autorizzata alle seguenti attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti:

- operazioni di **recupero R3**: triturazione, cippatura, selezione, cernita e/o riduzione volumetrica di rifiuti legnosi e rifiuti misti non pericolosi, per la **produzione di biomasse legnose combustibili e materiale di riempimento per biofiltri (EoW)**,
- operazioni di **recupero R5**: selezione, cernita, macinazione, vagliatura di rifiuti inerti, per la **produzione di aggregati inerti riciclati a natura prevalentemente terrosa o granulare (EoW)**,
- operazioni di **recupero R12**: trattamenti di rifiuti legnosi, inerti, metalli, carta, vetro, tessili, mediante operazioni di triturazione, cippatura, selezione, cernita e/o riduzione volumetrica di rifiuti legnosi oppure selezione, cernita, macinazione, vagliatura di rifiuti inerti, oppure selezione, cernita, riduzione volumetrica di metalli, carta, cartoni, vetro, tessili, ecc..
- operazioni di mera **messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15)** di rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso, che saranno rispettivamente sottoposti a operazioni di recupero e di smaltimento fuori sito presso altri impianti autorizzati.

per un totale di **150.000 ton/anno di rifiuti complessivamente conferibili**.

I rifiuti sono conferiti in impianto secondo l'operazione di messa in riserva (R13) per poi poterli avviare a recupero.

Dal punto di vista, quindi, della normativa IPPC le attività svolte nell'impianto sono inquadrate come segue:

ATTIVITA' IPPC

L'installazione svolge attività di **stoccaggio R13/D15 di rifiuti pericolosi per una capacità massima attuale pari a 694 tonnellate istantanee che vengono ridotte a 60 tonnellate nell'ambito del presente Riesame** e, pertanto, ricade nel campo di applicazione della normativa IPPC, in quanto ricompreso nella **categoria 5.5 di cui al punto dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.:**

5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

ATTIVITA' NON IPPC

Le altre attività svolte nell'installazione non riconducibili a nessuna delle fattispecie dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., sono le seguenti:

- operazioni triturazione, selezione, cernita e/o riduzione volumetrica di rifiuti non pericolosi secondo l'operazione di recupero **R12**;
- produzione di EoW da rifiuti inerti non pericolosi secondo l'operazione di recupero **R5**;
- produzione di EoW da rifiuti legnosi non pericolosi secondo l'operazione di recupero **R3**;
- operazione di messa in riserva **R13** di rifiuti non pericolosi, in asservimento alle operazioni di recupero (R3, R5 e/o R12) di cui sopra;
- operazione di sola messa in riserva (**R13**) di rifiuti non pericolosi.

Nello specifico, le operazioni di recupero/smaltimento rifiuti svolte nell'installazione, così come definite negli Allegati B e C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono:

- **R3** Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
- **R5** Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
- **R12** Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- **R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- **D15** Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

I quantitativi massimi annuali di rifiuti attualmente trattabili sono pari a **150.000 ton/anno di cui:**

- 1. 120.000 tonn/anno** di rifiuti non pericolosi, escluse le tipologie elencate nei successivi punti 2., 3. e 4., secondo le operazioni R12, R5, R3, di cui massimo:
 - **70.000 tonn/anno** destinati all'operazione R5;
 - **50.000 tonn/anno** destinati all'operazione R3;
- 2. 1.000 tonn/anno** di rifiuti non pericolosi (160214, 160216, 200136) e pericolosi (160211*, 160213*, 160215*, 200121*, 200123*, 200135*) secondo le operazioni D15 e/o R13;
- 3. 1.000 ton/anno** di rifiuti non pericolosi (160604, 160605, 200134) e pericolosi (160601*, 160602*, 160603*, 160606*, 200133*) secondo le operazioni D15 e/o R13;
- 4. 28.000 ton/anno** di rifiuti non pericolosi (170604) e pericolosi (170303*, 170601*, 170603*, 170605*) secondo le operazioni D15 e/o R13.

Stoccaggio istantaneo:

- **694 tonnellate** di rifiuti pericolosi e non.

MODIFICHE RICHIESTE CON ISTANZA DI RIESAME

Con il presente Riesame l'azienda richiede alcune modifiche di carattere non sostanziale, rispetto all'attuale assetto autorizzato, di seguito elencate sinteticamente e descritte nel dettaglio al Paragrafo C.5.:

Modifica n° 1) Rimodulazione dei quantitativi di rifiuti conferibili in impianto, pari a 150.000 t/anno, mediante:

- a. incremento da 120.000 t/anno a 130.000 t/anno del quantitativo di rifiuti non pericolosi in ingresso da destinare a operazioni di recupero (R13, R12, R5, R3), senza indicare dei quantitativi massimi di trattamento per le singole operazioni. Le restanti 12.500 t/anno di rifiuti non pericolosi in ingresso saranno gestite esclusivamente per operazioni di mera messa in riserva R13, con una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 350 t.
- b. riduzione da 30.000 t/anno a 7.500 t/anno del quantitativo di rifiuti pericolosi da sottoporre alle operazioni di sola messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15), riferito allo stoccaggio esclusivamente delle tipologie identificate dai codici EER 170303* e EER 170603* *Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose*, nell'area ridenominata Zona F, per massime 60 t istantanee, di cui massime 25 t per il rifiuto avente codice EER 170303*.

Modifica n° 2) Introduzione di ulteriori codici EER nell'elenco dei rifiuti ammessi in impianto e svolgimento di alcune operazioni diverse, tra quelle attualmente autorizzate, su codici EER già ammessi in impianto.

Modifica n° 3) Introduzione di alcune modifiche di carattere funzionale all'impianto in termini di layout.

Modifica n° 4) Separazione dei rifiuti EER della famiglia 10xxxx.

Modifica n° 5) Interscambiabilità delle zone di stoccaggio.

Modifica n° 6) Innalzamento di recinzioni e dei cumuli nella zona A.

Modifica n° 7) Incremento della capacità di stoccaggio istantaneo.

Modifica n° 8) Aperture straordinarie dell'impianto.

Modifica n° 9) Rilevazione della portata per lo scarico S1.

Modifica n° 10) Ritorno al sistema di gestione/attivazione manuale rispetto a quello automatizzato prescritto di bagnatura e abbattimento polveri in impianto.

Modifica n° 11) Rimodulazione della prescrizione sulla provenienza e gestione del rifiuto identificato con codice EER 200301.

A.3 ITER ISTRUTTORIO

03/06/2021: ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06, ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ha comunicato al gestore l'avvio¹ del procedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'installazione in oggetto, per la valutazione rispetto alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, di cui alla Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018.

09/06/2021: l'azienda Recter s.r.l. ha presentato richiesta di proroga² di 30 giorni per la presentazione della documentazione di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rispetto al termine temporale stabilito dal calendario regionale³ per la presentazione delle istanze di riesame di AIA per le attività di trattamento rifiuti e fissato, per l'azienda in oggetto, al 15/06/2021.

10/06/2021: la scrivente Agenzia ha concesso la proroga richiesta⁴.

¹ Nota agli atti con protocollo PG/2021/87580 del 03/06/2021;

² Assunta agli atti con protocollo PG/2021/90705 del 09/06/2021;

³ Calendario approvato dalla Regione Emilia Romagna con Determinazione Dirigenziale n° 9114 del 24/05/2019 e s.m.i.;

⁴ Nota agli atti con protocollo PG/2021/91508 del 10/06/2021;

- 15/07/2021:** l'azienda Recter s.r.l. ha presentato l'istanza⁵ di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la valutazione rispetto alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, relativamente all'installazione in oggetto.
- 30/07/2021:** l'azienda Recter s.r.l. ha presentato integrazioni volontarie⁶ alla documentazione presentata, relative ad ulteriori modifiche proposte, rispetto al progetto assoggettato alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) nel 2019.
- 03/08/2021:** la scrivente Agenzia ha comunicato⁷ la sospensione del procedimento amministrativo di Riesame, al fine di acquisire gli esiti della valutazione ambientale preliminare di competenza regionale, di cui all'art. 6 comma 9 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., rispetto a parte delle modifiche proposte dall'azienda e la documentazione ai fini edilizi per la realizzazione delle opere previste nello stato di progetto.
- 01/10/2021:** l'azienda Recter s.r.l. ha presentato⁸ alla Regione Emilia-Romagna - Servizio VIPSA l'istanza di valutazione ambientale preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- 24/11/2021:** l'azienda Recter s.r.l. ha presentato integrazioni volontarie⁹ alla documentazione presentata, fornendo la nota della Regione Emilia-Romagna – Servizio VIPSA, in applicazione dell'art. 6 comma 9-*bis* del D.Lgs. n° 152/2006 e smi, con la quale si presume che il progetto oggetto di valutazione non produca potenziali impatti ambientali significativi e negativi e quindi le modifiche oggetto di valutazione non necessitano di verifica di assoggettabilità a VIA e la documentazione di SCIA presentata allo Sportello SUAP del Comune di Imola in data 03/08/2021.
- 14/12/2021:** si è svolta la 1^a Seduta della Conferenza dei Servizi¹⁰, finalizzata all'illustrazione e valutazione della documentazione inerente la domanda di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dalla quale è emersa la necessità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata.
- 15/12/2021:** è stata trasmessa la richiesta¹¹ di integrazioni al Gestore dell'impianto, con contestuale sospensione del procedimento amministrativo.
- 15/03/2022:** l'azienda Recter s.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa¹² richiesta con la nota di sospensione del procedimento del 15/12/2021.
- 30/05/2022:** è stato trasmesso¹³ lo Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gestore per l'espressione delle proprie controdeduzioni.
- 10/06/2022:** l'azienda Recter s.r.l. ha trasmesso¹⁴ le proprie controdeduzioni e osservazioni allo Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- 17/06/2022:** si è svolta la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi¹⁵ durante la quale si è svolto il contraddittorio con l'azienda per la discussione dello Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e si sono assunte le decisioni in merito al rilascio del Riesame di AIA.

⁵ Assunta agli atti di ARPAE con protocollo PG/2021/111738 del 16/07/2021;

⁶ Assunte agli atti di ARPAE con protocollo PG/2021/119459 del 30/07/2021;

⁷ Nota agli atti con protocollo PG/2021/121015 del 03/08/2021;

⁸ Protocollo della Regione Emilia Romagna PG/2021/920203 del 01/10/2021;

⁹ Assunte agli atti di ARPAE con protocollo PG/2021/180881 del 24/11/2021;

¹⁰ Convocata con nota PG/2021/183185 del 25/11/2021 e verbalizzata con nota PG/2021/191858 del 14/12/2021;

¹¹ Nota agli atti con protocollo PG/2021/192420 del 15/12/2021;

¹² Assunta agli atti con protocollo PG/2022/42680 del 15/03/2022;

¹³ Nota agli atti con protocollo PG/2022/90092 del 30/05/2022;

¹⁴ Assunte agli atti con protocollo PG/2022/97784 del 13/06/2022;

¹⁵ Convocata con nota PG/2022/95251 del 08/06/2022 e verbalizzata con PG/2022/101880 del 20/06/2022;

20/06/2022: è stato acquisito il parere espresso sul Piano di Monitoraggio¹⁶ ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale di Bologna.

22/06/2022: è stato acquisito il parere¹⁷ favorevole allo scarico in pubblica fognatura con prescrizioni espresso da Hera S.p.A. - Direzione Acqua.

22/06/2022: è stato acquisito il parere¹⁸ favorevole espresso dal Comune di Imola (BO).

A.4 AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE, PROVVEDIMENTI E CERTIFICAZIONI

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., le seguenti autorizzazioni già di titolarità dell'azienda:

Autorizzazione	Ente competente/Estremi atto	NOTE
Autorizzazione Integrata Ambientale	Provincia di Bologna P.G. n° 83504 del 25/05/2012	Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
1^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	Provincia di Bologna P.G. n° 28107 del 25/02/2014	Conferimento di nuove tipologie di rifiuti non pericolosi da sottoporre alle diverse operazioni di recupero effettuate in impianto (R3, R5, R12, R13) e svolgimento dell'operazione R5 su codici EER già autorizzati
2^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	Provincia di Bologna P.G. n° 28107 del 25/02/2014	- Incremento del quantitativo massimo di rifiuti inerti a matrice lapideo-terrosa da sottoporre alle operazioni di recupero R5, passando da 35.000 t/anno a 70.000 t/anno; - incremento del quantitativo massimo di rifiuti a matrice ligneo-cellulosica da sottoporre alle operazioni di recupero R3, passando da 3.000 t/anno a 20.000 t/anno; - conferimento di nuove tipologie di rifiuti non pericolosi da sottoporre a operazioni di recupero R3, R12, R13; - utilizzo delle zone di stoccaggio rifiuti identificate con C e D per lo stoccaggio di rifiuti inerti a matrice lapideo-terrosa che, di norma, sono stoccati nella zona A.
3^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE DET-AMB-2017-4139 del 02/08/2017	Incremento della quantità annua di rifiuti ligneo-cellulosici sottoposti ad operazione di recupero (R3) per la produzione di materia prima secondaria (combustibile), dagli attuali 20.000 t/a a 40.000 t/a, senza modificare la capacità ricettiva complessiva dell'impianto pari a 120.000 t/a
4^ Modifica d'ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE DET-AMB-2017-5213 del 29/09/2017 successivamente rettificata con DET-AMB-2017-6306 del 24/11/2017	Modifiche d'ufficio a seguito della visita ispettiva effettuata da ARPAE nel 2016 relativamente a: - installazione di un nuovo contatore a servizio dello scarico delle acque reflue S1, in relazione alla mancata funzionalità del contatore magnetico esistente; - modifiche all'attività di monitoraggio degli scarichi idrici S1 e S2, essendo stata più volte riscontrata l'effettiva difficoltà nell'effettuazione dell'attività di campionamento in quanto legata alle condizioni meteorologiche.
5^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE DET-AMB-2018-3525 del 10/07/2018	- Incremento della quantità annua di rifiuti ligneo-cellulosici sottoposti ad operazione di recupero R3 da 40.000 t/a a 50.000 t/a; - richiesta di precisare che le operazioni di messa in riserva R13 delle linee 1, 2, 3 e 4 sono sempre propedeutiche alle operazioni di recupero R3, R5 e/o R12.

¹⁶ Agli atti con protocollo PG/2022/101411 del 20/06/2022;

¹⁷ Protocollo Hera S.p.A. - Direzione Acqua n° 0057382/22 del 22/06/2022, assunto agli atti con protocollo PG/2022/103044 del 22/06/2022;

¹⁸ Protocollo del Comune di Imola (BO) n° 0022136 del 22/06/2022, assunto agli atti con protocollo PG/2022/103536 del 22/06/2022;

Nel periodo 2016-2020, inoltre, è stato emanato il seguente provvedimento che non viene sostituito dal presente atto di Riesame dell'AIA:

Atto	Estremi atto/data emissione	NOTE
Lettera prescrittiva da Rapporto visita ispettiva 2020	PG/2021/32770	Prescrizioni a seguito della Visita Ispettiva Programmata svolta da ARPAE per l'anno 2020: - entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento, provvedere ad eseguire ed ultimare gli interventi, già in via di predisposizione, quali la sistemazione del telo oscurante nelle zone B, C, e G ed il riassetto della pavimentazione nella zona B; - presentare ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, entro 10 giorni dall'ultimazione dei lavori, una dichiarazione di fine lavori supportata da documentazione fotografica;
	del 02/03/2021	- entro 30 giorni dal ricevimento della presente, comunicare ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, l'esito dell'accordo con l'Ente gestore della pubblica fognatura in merito alla sostituzione del contatore non funzionante con un idoneo sistema per la misurazione dei flussi scaricati

L'installazione è in possesso, infine, delle seguenti autorizzazioni o certificazioni non ricomprese nell'Autorizzazione Integrata Ambientale:

Settore interessato	Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione/certificazione	Numero autorizzazione/certificazione	NOTE
		Data di emissione	
Sistema di Gestione della Qualità (UNI EN ISO 9001:2015)	DNV GL	106407-2011-AQ-ITA-ACCREDIA	Scadenza al 05/12/2023
		Revisione del 21/09/2020	
Sistema di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 14001:2015)	DNV GL	209539-2016-AE-ITA-ACCREDIA	Scadenza al 18/11/2022
		del 23/01/2020	
Prevenzione Incendi	V.V.F. - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna	CPI n° 1270/11 (Pratica n° 73246)	Attestazione di rinnovo periodico trasmessa in data 30/09/2019 ai fini della sicurezza antincendio per attività n° <u>12.1A</u> , <u>36.1B</u> e <u>44.1B</u> del D.M. 16.08.82; Parere positivo di conformità antincendio del 06/02/2017 per attività n° <u>36.2.C</u> e <u>44.2.C</u> ; Presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per le attività <u>36.2.C</u> e <u>44.2.C</u> relativa all'aumento dei quantitativi di materiali in stoccaggio nelle aree esistenti, senza realizzazione dell'ampliamento delle aree di deposito all'aperto
		del 23/01/2012	

B - SEZIONE FINANZIARIA

B.1 GARANZIE FINANZIARIE

L'attività oggetto della presente autorizzazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'azienda Recter s.r.l., della garanzia finanziaria in materia di rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i., secondo le modalità di cui alla D.G.R. dell'Emilia-Romagna n° 1991 del 13 ottobre 2003.

Attualmente risulta in essere la seguente garanzia finanziaria:

- **Polizza fideiussoria assicurativa n. 1/2054/96/51787575 e relative appendici**, emessa in data 03/07/2008 a favore della Provincia di Bologna (alla quale e' subentrata ARPAE) da Unipol Assicurazioni S.p.A. a copertura dell'attività di gestione rifiuti svolta da Recter s.r.l. nell'installazione in oggetto, con importo pari a **968.100 €** (inizialmente pari a 1.613.500 €, poi ridotto del 40% a seguito del conseguimento della certificazione ISO 14001) e **con validità fino al 27/11/2024**.

Stato di progetto

Attività di trattamento di rifiuti R1 e R3		
<i>Importi su cui calcolare la garanzia</i>		
1. Rifiuti non Pericolosi (operazioni R3, R5, R12)	12	€/t
2. Rifiuti Pericolosi (operazioni R13/D15)	250	€/t
<i>Capacità autorizzata</i>		
1. Rifiuti non Pericolosi (operazioni R3, R5, R12)	142.500	t
2. Rifiuti Pericolosi – capacità massima istantanea (operazioni R13/D15)	60	t
<i>Calcolo garanzia</i>		
1. Rifiuti non Pericolosi (operazioni R3, R5, R12)	1.710.000	€
2. Rifiuti Pericolosi (operazioni R13/D15)	15.000	€
2. Importo minimo D.G.R. 1991/2003 per operazione R13/D15 non pericolosi	30.000	€
Totale trattamento di rifiuti	1.740.000	€
Riduzione della garanzia del 40% in quanto impianto certificato ISO 14001	- 696.000	€
TOTALE GARANZIE FINANZIARIE	1.044.000	€

Entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento autorizzativo, l'azienda Recter s.r.l. dovrà:

- adeguare, tramite appendice, la **polizza n° 1/2054/96/51787575** emessa in data 03/08/2008 da Unipol Assicurazioni S.p.A., modificando i termini di durata (fino al termine di scadenza della presente autorizzazione, maggiorato di ulteriori due anni), aumentando **l'importo a 1.044.000 €** e i richiami al provvedimento autorizzativo.

o, in alternativa,

- prestare nuova garanzia finanziaria di **importo pari a 1.044.000 €** a favore di ARPAE, valida fino al termine di scadenza della presente autorizzazione maggiorato di ulteriori due anni, secondo le seguenti modalità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003.

La garanzia finanziaria deve essere costituita in uno dei seguenti modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n° 348 art. 1:

- da reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n° 827 e successive modificazioni;
- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/3/1936, n° 375 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità allo schema di cui all'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;
- da polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n° 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, in conformità allo schema di cui all'Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nel presente atto autorizzativo.

Le garanzie finanziarie sono valide fino al termine di scadenza dell'autorizzazione maggiorato di ulteriori due anni.

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE, in quanto Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione si riserva la facoltà di chiedere, almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini, con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di gestione dei rifiuti.

L'efficacia della presente autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di ARPAE.

Pertanto, fino alla prestazione della garanzia secondo una delle modalità sopra elencate e alla sua conseguente accettazione, rimane valida l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 83504 del 25/05/2012 e ss.mm.ii..

B.2 CALCOLO TARIFFE ISTRUTTORIE

E' stato verificato che, secondo i criteri di cui alla Delibera di Giunta Regionale 11 aprile 2005, n° 667 - *"Modalità per la determinazione da parte delle Province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)"*, l'impianto ha un contributo all'indice di **pari a 32** e risulta, pertanto, di **BASSA complessità**.

Il Gestore ha provveduto al pagamento delle tariffe istruttorie per il riesame dell'AIA per un importo pari a **6.395 €**, calcolato sulla base dei criteri previsti dal *DM 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n° 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"* e dalle *Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009*.

Dalla verifica di congruità del calcolo effettuato, secondo i metodi sopracitati, risulta che l'**importo esatto** delle tariffe istruttorie da corrispondere per il rilascio dell'AIA è di **5.382,50 €**.

Fattore	Parametro considerato dall'azienda (€)	Parametro verificato (€)	Note
C _D	1.250	1.250	-
C _{aria}	0	0	-
CH ₂ O	1.625	1.900	Con il presente Riesame si stabilisce il monitoraggio dei parametri previsti in S1 anche nello scarico S2 (2 punti di scarico da 8-12 inquinanti)
C _{RP} - C _{RnP}	3.700	2.650	$CRP/RnP = (3.200,00 € + 3.000,00 € + 300,00 €) / 2 = 2.650,00 €$
C _{ca}	875	875	-
C _{ri}	0	0	-
C _{em}	0	0	-
C _{od}	350	0	La componente odori non viene conteggiata, in quanto regolamentata in via generale e negli anni non si sono evidenziate problematiche in merito
C _{st}	0	0	-
C _{ra}	0	0	-
C _{sga}	- 655	- 543	$CSGA = \{ [C_{aria} + CH_2O + CRP + C_{RnP} + (C_{ca} + C_{ri} + C_{em} + C_{od} + C_{st} + C_{ra}) *] \times 0,10 \} €$
C _{Dom}	- 750	- 750	-
Totale	6.395	5.382,50	-
Cifra da richiedere come rimborso (verificato dall'Autorità Competente)	1.012, 50 €		

Al Gestore dell'impianto spetta, pertanto, il rimborso delle spese istruttorie, versate in eccedenza in data 09/07/2021, per un importo pari a 1.012,50 €. L'azienda Recter s.r.l. dovrà dare comunicazione all'Area Bilancio di ARPAE degli estremi del conto corrente (IBAN) presso cui si desidera avere l'accredito citato, indicando l'intestatario di conto corrente coincidente con il soggetto che ha effettuato il pagamento e inviando il tutto tramite PEC al seguente indirizzo: workflow_amm@cert.arpa.emr.it.

C - SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

C.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'installazione in oggetto è situata nel Comune di Imola (BO) in Via Laguna n° 27/A, all'interno dell'area industriale ubicata a nord est del centro abitato e in prossimità dell'Autostrada A14.

Nelle immediate vicinanze dell'impianto non sono presenti centri abitati mentre a una distanza di circa 2 km si trova il centro comunale di Imola. Sono presenti, comunque, zone abitate e case sparse inserite in un contesto di zona agricola periurbana.

Le maggiori infrastrutture esistenti, nei dintorni dell'area in cui è installato l'impianto, sono esclusivamente strade comunali, mentre l'impianto dista in linea d'aria:

- circa 1 km dall'Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, in direzione Nord;
- circa 1,8 km dalla Linea Ferroviaria Bologna-Otranto, in direzione Sud;
- circa 700 metri dalla Strada Provinciale SP 610 – ex SS Selice, in direzione Ovest;
- circa 600 metri dalla Strada provinciale SP 54 – ex SS Lughese, in direzione Est.

L'area di intervento non risulta interessata dalla presenza di vincoli naturalistici quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), parchi o riserve. La zona di protezione più vicina all'impianto Recter si trova a circa 6 km in direzione Ovest ed è costituita dal IT4050004 – Bosco della Frattona.

Gli strumenti di pianificazione territoriale che vengono esaminati sono:

- Il **Piano Territoriale Metropolitano (PTM) del 2021**;
- Il **Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Imola del 2015**;
- Il **Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) della Regione Emilia-Romagna del 2016 e il Piano Regionale di Gestione Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinare (PGRB) della Regione Emilia-Romagna adottato nel 2021**;
- Il **Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) della Regione Emilia-Romagna del 2017**;
- Il **Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e Variante di coordinamento fra il PGRA e i Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI) del 2016**;
- Il **Piano di Classificazione Acustica del Comune di Imola (BO) del 2015**.

PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO (PTM)

Il *Piano Territoriale Metropolitano (PTM)* della Città metropolitana di Bologna, approvato con Delibera del Consiglio metropolitano n° 16 del 12/05/2021 è entrato in vigore in data 26/05/2021, abrogando il previgente PTCP emanato in attuazione della L.R. n° 20/2000.

Tale Piano costituisce l'atto di pianificazione territoriale generale attraverso cui, nel rispetto, in particolare, degli artt. 24, 25, 41 e 48 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n° 24/2017, sono definite per l'intero territorio di competenza le scelte strategiche e strutturali di assetto del territorio, ai fini del contenimento del consumo di suolo, della valorizzazione dei servizi ecosistemici, della tutela della salute, della sostenibilità sociale, economica e ambientale degli interventi di trasformazione del territorio, dell'equità e razionalità allocativa degli insediamenti, nonché della competitività e attrattività del sistema metropolitano, in conformità ai principi, agli obiettivi e alle finalità di cui all'art. 1, comma 2 della Legge Regionale Emilia-Romagna n° 24/2017.

Dall'analisi del PTM per l'area in esame, emerge quanto segue:

- Dall'analisi della *Tavola 1 di Piano - Carta della struttura*, l'area in esame ricade appena al di fuori dell'Hub metropolitano imolese, configurandosi come "*ecosistema agricolo*", disciplinato dall'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione di Piano.

Come indicato al citato art. 16 della NTA, comma 6, per gli edifici non connessi all'attività agricola, in base allo stato legittimo così come stabilito ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n° 380/2001, è ammessa la conservazione degli usi in essere alla data di entrata in vigore del PTM. Più in generale, l'art. 16 contiene indirizzi e disposizioni volti alla tutela e valorizzazione dell'attività agricola e, quindi, non pertinenti con l'attività in oggetto.

- Dall'esame della *Tavola 2 di Piano– Carta degli ecosistemi*, risulta che l'area in esame ricade nelle seguenti aree:
 - *Ecosistema agricolo della pianura*, in particolare tra le Aree agricole della Pianura Alluvionale, disciplinate dall'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione. L'art. 18 delle NTA contiene disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni nelle aree agricole della Pianura Alluvionale. Considerando che l'impianto in esame è esistente, e che nell'ambito del presente riesame di AIA non si prevede alcuna nuova urbanizzazione, né l'ampliamento del perimetro impiantistico rispetto a quello autorizzato, non si riscontrano elementi di incoerenza rispetto a quanto disposto dal PTM in merito.
 - *Zone di tutela di elementi della centuriazione*, cioè "aree estese nella cui attuale struttura permangono segni, sia localizzati sia diffusi, della centuriazione", disciplinate dall'art. 32 delle NTA secondo il quale "si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.2, commi 7, 8, 9 e 12, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale allegato al PTM, in quanto costituente pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione degli artt. 21 e 31 del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (Allegato B del PTM)". In generale, considerando che l'impianto in esame è esistente e che nell'ambito del presente riesame di AIA non si prevede l'ampliamento del perimetro impiantistico rispetto a quello autorizzato, si rileva la conformità rispetto a quanto prescritto dal PTM in materia di tutela degli elementi della centuriazione.
 - *Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura*, che comprendono le aree di ricarica e alimentazione degli acquiferi. Comprendono le aree di ricarica e alimentazione degli acquiferi che sono suddivise in quattro diverse tipologie (A, B, C, D) in funzione della loro diversa caratterizzazione idrogeologica.

Come si evince dalla Tavola 1 del Piano di Tutela delle Acque (Zone di protezione delle acque sotterranee: AREE DI RICARICA), l'area in esame ricade tra le Aree di ricarica di tipo B, di cui all'art. 5.3 punto 3) del PTCP allegato al PTM.

In materia di gestione dei rifiuti, l'Allegato O alle NTA del PTCP (allegato al PTM) identifica tra i "centri di pericolo" le discariche di rifiuti pericolosi, non pericolosi e inerti, oltre agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, indicando che nella Aree di ricarica di tipo B:

- non è ammessa la localizzazione di discariche di rifiuti pericolosi;
- per gli impianti di lavorazione di inerti da demolizione potrà essere previsto lo smaltimento solo a seguito di opportuno trattamento.

Dato atto che, presso l'impianto in esame viene svolto esclusivamente lo stoccaggio di rifiuti e il trattamento finalizzato al recupero, non si riscontrano, pertanto, elementi di incoerenza rispetto a quanto disposto dal PTM.

- Secondo la *Tavola 3 di Piano– Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e dell'assetto dei versanti*, si osserva che l'impianto in esame ricade nelle seguenti aree:
 - Scenario P2 derivato dal Reticolo Principale Naturale e dal Reticolo Secondario di Pianura, relativamente alla pericolosità idraulica, per le cui valutazioni si rimanda alla successiva valutazione rispetto al PGRA;
 - Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura.

L'area in esame ricade, come tutto il resto dei territori pianeggianti della Provincia, nella perimetrazione "Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura", le cui prescrizioni di riferimento sono riportate all'art. 4.8 delle NTA del PTCP (Allegato A al PTM).

Nell'ambito del presente riesame di AIA non si prevede l'ampliamento della superficie impermeabilizzata in relazione alla quale è stato dimensionato l'esistente bacino di laminazione, il che costituisce elemento di coerenza rispetto alle esigenze di controllo degli apporti d'acqua.

- Relativamente alla *Tavola 4 di Piano- Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali*, si omette l'analisi in quanto nell'ambito del riesame non si prevede la realizzazione di strutture o opere civili.
- In relazione alla *Tavola 5 di Piano - Carta delle reti ecologiche della fruizione e del turismo*, l'impianto ricade tra le aree di orditura storica, normate dall'Art. 47 delle NTA, e in particolare risulta classificata come "area della struttura centuriata elementi della centuriazione".

Di particolare interesse per l'impianto in esame risulta essere l'art. 32 delle *Norme Tecniche di Attuazione* secondo il quale "in conformità al Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR), il PTM individua le aree nelle quali gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti non sono ammissibili e le aree nelle quali la realizzazione degli impianti è subordinata a condizioni".

Da un confronto con le indicazioni localizzative riportate dal PTM, e con riferimento all'analisi della cartografia di Piano svolta in precedenza, non appaiono elementi di incoerenza, in quanto l'impianto di Recter s.r.l.

- non svolge attività di smaltimento di rifiuti contenenti amianto;
- non ricade nell'ecosistema delle acque correnti;
- non ricade nell'ecosistema delle acque ferme;
- non ricade negli ecosistemi forestale e arbustivo;
- non ricade nell'ecosistema calanchivo;
- non ricade all'interno di aree protette, di Siti della Rete Natura 2000 o in zone di tutela naturalistica e nei geositi non inclusi in aree protette nonché nei dossi;
- non ricade nel sistema dei crinali e nel sistema collinare;
- non ricade in aree agricole di colina – montagna costituenti zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, né in aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura;
- non ricade in aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate;
- non ricade in zone di interesse storico - testimoniale e sugli elementi di interesse storico – testimoniale.

L'installazione, inoltre, non determina nessuno dei fattori di pressione che possono recare pregiudizio alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli ed alimentari interessati, in quanto:

- non determina variazioni dei livelli idrici dovuto a captazioni idriche, poichè non si ha prelievo da pozzo;
- non determina alcun fenomeno significativo di ombreggiamento.

Nel complesso non si intravedono quindi elementi di incoerenza tra l'impianto Recter s.r.l. e quanto disposto dal PTM.

PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) E REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) DEL COMUNE DI IMOLA (BO)

Il Comune di Imola, all'interno del cui territorio ricade l'area oggetto di intervento, ha elaborato gli strumenti di pianificazione comunale in forma associata nell'ambito del Circondario Imolese, comprendente i Comuni di: Imola, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Medicina e Mordano, oltre al circondario stesso.

In particolare, con Delibera di Consiglio Comunale n° 41 del 27/03/2013, sono stati adottati il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), ai sensi della L.R. n° 20/2000, nonché il Piano di Classificazione Acustica (CA), ai sensi della L.R. n° 15/2001.

Il PSC, il RUE e la Classificazione Acustica sono stati successivamente approvati in via definitiva con Delibera di Consiglio Comunale n° 233 del 22/12/2015 e sono entrati in vigore il 13/01/2016.

Il **Piano Strutturale Comunale (PSC)** è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che deve essere predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo, per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso.

Dall'analisi della Tavola 1.3 del PSC (Progetto di assetto del territorio – Imola capoluogo), si osserva che l'area Recter è classificata quale ASP-A "**Ambiti produttivi e terziari sovracomunali di sviluppo esistenti**" di cui all'art. 5.2. delle Norme Tecniche di Attuazione - NTA.

Passando all'analisi della Tavola 2.3 (Tutela e valorizzazione delle identità culturali e dei paesaggi – Imola capoluogo), si può rilevare che l'area di impianto, in coerenza con quanto disposto dal PTM, ricade all'interno delle "**Zone di tutela della centuriazione**" normate dall'art. 2.2.4 delle Norme Tecniche di Attuazione – NTA.

Ai sensi dell'art. 2.2.4 delle NTA, sono ricomprese all'interno della perimetrazione di interesse sia le Zone di tutela della centuriazione sia gli elementi della centuriazione che gli elementi delle campiture medioevali. Per tali perimetrazioni la normativa sovraordinata di riferimento è costituita dall'art. 21 del PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale) e dal già citato art. 8.2 del PTCP, che riprende le disposizioni del PTPR.

Si rileva inoltre che l'area è classificata come di Potenzialità archeologica di livello 2.

Per tali aree l'art. 2.2.6 delle NTA del PSC prescrive che *"ogni trasformazione fisica che richieda scavi con profondità superiori a 50 cm nonché eventuali grandi movimentazioni di terra quali modifiche negli assetti dei suoli agricoli con superfici superiori a 5000 mq, è subordinata all'esecuzione di sondaggi preliminari, in accordo con la Soprintendenza Archeologica e in conformità alle eventuali prescrizioni da questa dettate, a cura e spese del soggetto interveniente, prima del rilascio del titolo edilizio. Le stesse modalità di intervento riguardano anche grandi infrastrutture superficiali (es. strade) nonché singoli interventi di sbancamento di carattere edilizio o di cava con superfici superiori a 100 mq"*.

Il comma 4 precisa, tuttavia, che restano esclusi da tali disposizioni i seguenti interventi:

- a) *"Manutenzione su impianti esistenti, che agiscano nell'area di sedime degli impianti stessi (es. sostituzione di condutture già esistenti per servizi pubblici);*
- b) *Manutenzione ordinaria e/o straordinaria attuati per efficienza di impianti a servizio di edifici, immobili e infrastrutture esistenti che non comportino nuovi scavi;*
- c) *Interventi all'interno di AUC e ASP esistenti [...]"*.

La Tavola 3.3 - *Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio*, conferma la presenza di pozzi ad uso idropotabile nelle vicinanze dell'impianto Recter, che rimane comunque esterno alle relative zone di rispetto

Le Norme di Attuazione del RUE, redatte ai sensi della L.R. 20/2000 e in conformità con le previsioni del PSC, sono nello specifico deputate alla disciplina dell'attività urbanistica ed edilizia del territorio comunale e, in particolare, disciplinano in linea generale la trasformazione e degli usi dei suoli, regolando le modalità d'intervento e le definizioni dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi.

In coerenza con il PSC, il RUE classifica l'area in esame come "ASP_A" (Ambiti produttivi sovracomunali di sviluppo esistenti) nella Tavola 1a (Foglio 11): Ambiti e dotazioni territoriali.

L'articolo 15.3.2 delle NTA definisce gli ambiti produttivi sovracomunali esistenti come *"Ambiti produttivi esistenti già urbanizzati idonei, sia in termini dimensionali che infrastrutturali, a fornire le principali risposte a una futura domanda insediativa"*.

Si ritiene, infine, di poter omettere l'analisi delle Tavole 2a, 2b e 3 del RUE in quanto il sito in esame non è ricompreso in alcuno di tali elaborati.

PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI (PRGR)

Il **Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR)** della Regione Emilia-Romagna (approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa n° 67 del 03/05/2016), è stato elaborato in attuazione dell'art. 199 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. e della Direttiva Europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

In attuazione delle politiche europee e nazionali, il PRGR si pone come obiettivo primario la prevenzione e la riduzione della produzione, seguito dalla valorizzazione del rifiuto come risorsa attraverso il recupero di materia e dal progressivo calo dello smaltimento, perseguendo l'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali nell'ambito regionale attraverso l'ottimizzazione degli impianti esistenti.

Da un punto di vista della gestione dei rifiuti, il Piano individua nel riciclaggio, inteso come recupero di materia, la forma prioritaria in grado di valorizzare i rifiuti come risorsa.

Gli obiettivi di Piano specifici per il recupero di materia prevedevano, per il 2020, di raggiungere una quota di almeno il 70% del riciclaggio di rifiuti urbani quali carta, metalli, plastica, legno, vetro e organico in termini di peso rispetto al quantitativo totale delle stesse frazioni presenti nel rifiuto urbano e di incrementare il recupero della frazione organica finalizzato alla produzione di compost di qualità.

Recentemente, con Delibera n° 2265 del 27/12/2021, è stato adottato il nuovo **Piano Regionale di Gestione Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinare (PRRB 2022-2027)**.

Lo scopo principale del PRRB è quello di contribuire al raggiungimento di alcuni degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ponendosi come un vero e proprio programma di sviluppo economico-territoriale della Regione. Uno dei principi cardine del Piano rimane quello della riciclabilità del rifiuto prodotto e della sua rimessa a disposizione come materia prima nel processo produttivo che lo ha generato o in nuovi processi produttivi.

Il PRRB concorre, inoltre, al raggiungimento di uno degli obiettivi contenuti nel Patto per il Lavoro e per il Clima (sottoscritto dalla regione, enti locali, sindacati e approvato con Delibera di Giunta n. 1899 del 14/12/2020), che consiste nel conseguimento di un tasso di raccolta differenziata pari all'80% e si pone nell'ambito dell'ottenimento della neutralità carbonica entro il 2050.

I principi del nuovo Piano, che riprendono in buona parte quelli del precedente PRGR, sono contenuti nell'Art.2 delle NTA e vengono riportati integralmente di seguito:

- il principio della prevenzione nella produzione dei rifiuti assumendo il tema del ciclo di vita dei prodotti, a partire dalla progettazione fino al consumo, prima che questi diventino rifiuti;
- il principio dell'economia circolare per una gestione dei rifiuti finalizzata al risparmio di nuove risorse attraverso la reimmissione dei rifiuti, una volta recuperati, nel ciclo produttivo;
- il principio della riduzione del consumo del suolo attraverso la promozione del riuso delle aree da bonificare;
- il principio della sostenibilità nella selezione delle azioni da attuare inteso come misurabilità delle stesse in termini ambientali, economici e sociali;
- il principio della equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali tenendo conto anche dell'impiantistica esistente e della criticità delle altre matrici ambientali.

I contenuti del nuovo piano di gestione dei rifiuti si intrecciano con quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021 a seguito della crisi causata dalla pandemia Covid-19, il quale punta al miglioramento della gestione dei rifiuti, attraverso l'ammodernamento degli impianti esistenti di produzione di materie prime secondarie e la realizzazione di nuovi impianti per la valorizzazione e trasformazione dei rifiuti, riducendo la dipendenza dalle materie prime naturali.

Si riportano di seguito alcuni articoli contenuti nelle NTA del nuovo PRRB che sono considerati inerenti all'impianto in esame.

L'articolo 7 delle NTA del PRRB regola l'individuazione delle zone idonee e inadatte alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento, limitandosi a rimandare agli strumenti di pianificazione provinciali, i quali definiscono le aree idonee attuando i criteri contenuti nel Piano.

La descrizione dettagliata dei criteri per l'individuazione da parte delle Province delle aree idonee/non idonee all'ubicazione degli impianti di gestione rifiuti è contenuta nel capitolo 12 della Relazione generale di Piano. Tali criteri sono coerenti con quanto definito dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

In ogni caso l'art. 34 – Norme finali delle NTA del PRRB indica che “*Agli impianti di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data di adozione del Piano non sono applicabili le disposizioni conseguenti all'applicazione dei criteri previsti al capitolo 12 qualora siano conformi con gli strumenti pianificatori vigenti alla data dell'autorizzazione alla costruzione [...]*”. Quindi, trattandosi di un impianto esistente, non si applicano i criteri illustrati nel capitolo 12 della Relazione generale del PRRB 2022-2027.

Nell'art. 12 - *Strategia dei rifiuti da costruzione e demolizione delle NTA* del PRRB si afferma, invece, che “*Il Piano promuove la massimizzazione del riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi e favorisce la creazione di un mercato di inerti riciclati [...]*”.

Infine, nell'art. 20 delle NTA del PRRB, si citano i principi di autosufficienza e di prossimità per lo smaltimento e recupero dei rifiuti speciali non pericolosi, al fine di poter gestire tali rifiuti vicino al luogo di produzione e ridurre, di conseguenza, i movimenti degli stessi. Si precisa che tale articolo riprende le stesse disposizioni riportate nell'Art. 18 delle NTA del PRGR.

Dall'esame dei piani PRGR e del nuovo PRRB non si rilevano particolari disposizioni specifiche o incoerenze in merito all'impianto in esame. L'azienda Recter s.r.l. si colloca in un contesto favorevole e di incentivo a livello regionale e le attività condotte in impianto sono perfettamente in linea con i principi e gli obiettivi contenuti nei piani regionali di gestione rifiuti esaminati.

La gestione dei rifiuti speciali è, infatti, dettagliatamente disciplinata in relazione al divieto di realizzazione di nuove discariche e alla possibilità di gestire rifiuti speciali in impianti destinati a rifiuti urbani, mentre rimane maggiore libertà di azione per gli impianti dedicati al recupero, attività peraltro fortemente promossa.

L'impianto di Recter s.r.l. è destinato al recupero e allo stoccaggio di rifiuti speciali ed urbani e le modifiche in progetto comporterebbero un aumento del quantitativo di rifiuti non pericolosi destinati a recupero, a discapito dei rifiuti pericolosi destinati a mero stoccaggio (messa in riserva R13/D15). Con le modifiche richieste con il presente Riesame, il quantitativo di rifiuti conferiti in impianto che potranno essere sottoposti ad effettive operazioni di recupero R3/R5 per la produzione di EoW aumenterà significativamente, ottenendo quindi prodotti non più rifiuto ed incrementando il tasso di recupero del 20 % rispetto allo stato attuale.

L'aumento del quantitativo di rifiuti destinati a recupero, in particolare quelli a matrice inerte, e la produzione di EoW è pienamente coerente con gli obiettivi dei piani regionali di gestione rifiuti PRGR e PRRB.

A ciò si associa la previsione di gestire nuovi codici EER che contraddistinguono rifiuti a prevalente matrice inerte che possono quindi essere oggetto di recupero in analogia con altre tipologie di rifiuti inerti come, ad esempio, rifiuti da costruzione e demolizione.

Nel complesso il progetto prevede, quindi, pur mantenendo invariato il quantitativo di rifiuti conferibili su base annua, un aumento del quantitativo di rifiuti a matrice inerte da recuperare consentendo la cessazione della loro qualifica di rifiuto, risultando pienamente coerente con il PRGR, con il nuovo PRRB e con le previsioni regionali specifiche per la gestione di rifiuti urbani e speciali.

PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR2020)

Il *Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)* della Regione Emilia-Romagna (approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa n° 115 del 11/04/2017), è stato elaborato in attuazione del D.Lgs. n° 155/2010 e della Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente.

Il PAIR2020 è, pertanto, lo strumento con il quale la Regione Emilia-Romagna individua le misure da attuare per il risanamento della qualità dell'aria, per garantire il rispetto dei valori limite e perseguire i valori obiettivo definiti dall'Unione Europea.

Il PAIR2020 ha l'obiettivo di individuare le misure necessarie a ridurre le emissioni e le concentrazioni in aria degli inquinanti più critici (PM₁₀, NO₂, O₃) e dei loro precursori (COV, NH₃, SO₂) e, sulla base della zonizzazione del territorio regionale per la qualità dell'aria, il Comune di Imola (BO) ricade nella zona “**Pianura Est**”.

Sulla base della zonizzazione della cartografia delle aree di superamento dei valori limite di PM₁₀ e NO₂ (approvato dalla Regione con D.G.R. n° 344/2011), invece, il Comune di Imola (BO) risulta essere classificato come "area superamento PM₁₀", ovvero come area nella quale si sono rilevati superamenti del valore limite giornaliero di PM₁₀.

Per tali aree, il PAIR2020 ha predisposto misure specifiche in materia di attività produttive associati ai Bref elaborati ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, che prevedono la fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT per gli inquinanti critici, ma solo per nuove installazioni o in caso di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 19 delle NTA).

Tuttavia, nell'ambito del presente Riesame non viene proposta alcuna modifica sostanziale, né sono presenti emissioni convogliate nell'impianto. L'installazione risulta pertanto coerente con le disposizioni del PAIR 2020.

Dall'analisi delle misure per il risanamento della qualità dell'aria (Capitolo 9 della Relazione Generale), non si riscontrano, infatti, misure direttamente applicabili al settore in esame.

Per il settore delle Attività produttive, il Piano individua delle azioni attuabili dalle aziende per il contrasto alle emissioni di polveri diffuse, prevedendo l'applicazione in sede autorizzatoria e di valutazione di compatibilità ambientale delle migliori tecniche di abbattimento in tutti i settori in cui la movimentazione di materiali polverulenti e l'erosione, meccanica e non, porti contributi rilevanti alle polveri atmosferiche totali.

In particolare, il Piano individua le seguenti tecniche funzionali a contenere la dispersione delle polveri:

- l'adozione di protezioni antivento;
- la nebulizzazione di acqua eventualmente additivata;
- la pavimentazione, il lavaggio e la pulizia delle vie di movimentazione interne ai siti lavorativi;
- l'utilizzo di sistemi aspiranti fissi e mobili;
- l'adozione di sistemi di depolverazione e captazione con filtri a tessuto;
- lo stoccaggio al coperto/ confinato con sistemi di movimentazione automatici;
- l'utilizzo di sistemi antiparticolato nelle macchine operatrici e nei mezzi di cantiere.

Come valutato nell'ambito della Valutazione di assoggettabilità a VIA (screening) che si è concluso positivamente con DET Emilia-Romagna n° 669 del 16/01/2019, il rateo emissivo complessivo, stima elaborata in uno scenario estremamente cautelativo, è risultato inferiore alla soglia di attenzione, elemento che ha permesso di potere concludere che l'esercizio dell'impianto determina emissioni polverulente sostenibili per l'ambiente circostante.

Al conseguimento di un rateo emissivo accettabile contribuiscono le seguenti operazioni di mitigazione previste dall'azienda Recter s.r.l.:

- pulizia periodica e spazzamento dei piazzali dell'impianto;
- presenza di un sistema di abbattimento costituito da una rete di distribuzione con degli irrigatori che vengono alimentati dall'acquedotto industriale o, quando possibile, dalle acque meteoriche stoccate;
- avvio, in condizioni meteorologiche particolarmente critiche, ovvero con valori di velocità del vento superiori a 4 m/s, dell'annaffiatura dei cumuli di terreno. È infatti presente presso l'impianto un anemometro che misura in continuo la velocità del vento. Sugli impianti di trattamento dei rifiuti (tritutori e vagli) sono, inoltre, presenti dei nebulizzatori ad acqua;
- presenza lungo il perimetro del sito di una recinzione con telo oscurante per un'altezza complessiva di circa 5,5 m, per evitare l'eventuale propagazione di polveri all'esterno dell'impianto.

PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) E VARIANTE DI COORDINAMENTO TRA IL PGRA E I PIANI STRALCIO DI BACINO

La Direttiva Europea 2007/60/CE, recepita nel diritto italiano con D. Lgs. n° 49/2013, ha dato avvio ad una nuova fase della politica nazionale per la gestione del rischio di alluvioni, prevedendo la predisposizione dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA). Infatti, di fronte al continuo ripetersi di gravi eventi alluvionali, anche di tipologie e con modalità che la pianificazione ad oggi prodotta difficilmente riesce ad intercettare, è diventato prioritario aggiornare e, se necessario, ripensare metodi e modi per "gestire" il rischio di alluvioni in coerenza con quanto previsto dalle direttive europee sopra richiamate.

Il *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)*, approvato il 3 marzo 2016 dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali in materia di difesa dal rischio idrogeologico e in attuazione della Direttiva Comunitaria n° 60/2007, recepita a livello nazionale con il D.Lgs. n° 49/2010, è finalizzato alla valutazione e alla gestione dei rischi da fenomeni alluvionali, al fine di ridurre le conseguenze negative nei confronti della vita e salute umana, dell'ambiente, del patrimonio culturale, delle attività economiche e delle infrastrutture strategiche.

In base a quanto disposto dal D.Lgs. n° 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE, il PGRA, alla stregua dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), è stralcio del Piano di Bacino ed ha valore di piano sovraordinato rispetto alla pianificazione territoriale e urbanistica. Alla scala di intero distretto, il PGRA agisce in sinergia con i PAI vigenti.

Risulta ad oggi in corso il secondo ciclo di predisposizione dei PGRA (2016-2021), con un iter che si prevede di concludere alla fine del 2021 ma che ha già prodotto un aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio idraulico (concluso nel dicembre 2019).

Il territorio comunale in esame si trova all'interno della Unit of Management (UoM) del Bacino Reno (ITI021).

In tale UoM, gli ambiti omogenei sono suddivisi in:

- reticolo naturale principale e secondario (RP), costituito dai corpi d'acqua principali e da alcuni secondari, identificati come prioritari ai fini della gestione dei rischi idraulici;
- reticolo secondario di pianura (RSP), che ricade quasi totalmente nell'Area di Pianura;
- ambito costiero marino (ACM).

Le mappe della pericolosità devono indicare le aree geografiche potenzialmente allagabili con riferimento all'insieme delle sue cause scatenanti, in relazione a tre scenari (art. 6, comma 2 del D.Lgs. n° 49/2010):

- Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi;
- Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità);
- Alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità).

L'area in oggetto ricade in **area di tipo P2 – M (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra i 100 e 200 anni – media probabilità)** per il Reticolo Principale (RP) e per il Reticolo Secondario di Pianura (RSP).

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del Decreto Legge 11 giugno 1998, n.180", alla luce di eventi calamitosi riguardanti l'assetto del territorio, ha ridefinito i contenuti del D.M. 14 febbraio 1997, demandando alle Autorità di Bacino l'adozione di "Piani Stralcio per il Rischio Idrogeologico" (intendendo con questa dicitura sia il rischio idraulico che quello dovuto all'instabilità dei versanti), che individuino le aree critiche ed indichino le misure di salvaguardia, così come indicato dalla Legge n° 183 del 1989.

L'area in esame ricade nella zona soggetta al Piano di Assetto Idrogeologico (PSAI) del Fiume Reno, Torrente Idice-Savena vivo, Torrente Sillaro, Torrente Santerno.

Dall'analisi della Tavola B.1 del PSAI, è possibile desumere che l'area in esame rientri nel bacino imbrifero di pianura e pedecollinare del torrente Santerno e del canale Zaniolo ed è pertanto soggetta alle disposizioni di cui all'art. 20 delle Norme di Piano. L'installazione in esame è esistente e non si prevede, nell'ambito del presente riesame di AIA, alcuna impermeabilizzazione di nuovo suolo.

Il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, con propria nota del 04/03/2022 di definizione del tirante idrico di riferimento, ha comunicato che, ai fini del non incremento del rischio idraulico, i manufatti ed eventuali materiali sensibili dovranno essere posti ad una quota non inferiore a +20 cm rispetto a quella del piano stradale della viabilità di accesso, risultata pari a 72,22 m da un rilievo effettuato dall'azienda.

L'azienda evidenzia che, anche nello stato di progetto, i materiali in cumulo saranno pressoché gli stessi attualmente presenti e, pertanto, le modifiche richieste non incrementano in alcun modo il rischio idraulico.

I manufatti sono tutti posti su una soletta in calcestruzzo di altezza superiore a 20 cm, mentre i materiali sensibili (intendendo in tal senso i rifiuti e le sostanze pericolose) sono stoccati all'interno di cassoni metallici chiusi (i rifiuti) o di box metallici (le sostanze). Non si ritiene pertanto ci possa essere un aggravio del rischio idraulico rispetto allo stato attuale.

Si prende atto delle azioni messe in atto dal gestore in caso di alluvione, fermo restando che il Piano di Emergenza Interno dovrà essere aggiornato secondo le disposizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione Comunale competente, in applicazione all'art. 28 (aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti o rare) della Variante di coordinamento tra il PGRA e i Piani Stralcio di bacino.

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il Comune di Imola (BO), su cui sorge lo stabilimento di Recter s.r.l., ha provveduto ad approvare, con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 233 del 22/12/2015 il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.

Secondo tale Piano, l'area del territorio comunale interessata dalla maggior parte dell'impianto ricade in **Classe V "Aree prevalentemente industriali"** a cui corrispondono limiti di immissione assoluti pari a:

- 70 dBA per le ore diurne (6-22),
- 60 dBA per l'orario notturno (22-6).

I recettori sensibili prossimi all'impianto ed una piccola porzione dell'impianto stesso (al confine con la zona pesa) sono ubicate in una **Classe III "Aree di tipo misto"** a cui corrispondono limiti di immissione assoluti pari a:

- 60 dBA per le ore diurne (6-22),
- 50 dBA per l'orario notturno (22-6).

INQUADRAMENTO AMBIENTALE

ATMOSFERA E QUALITA' DELL'ARIA

Sulla base della zonizzazione del territorio regionale per la qualità dell'aria, il Comune di Imola (BO) ricade nella zona "*Pianura est'*" e, con riferimento alla zonizzazione delle aree di superamento dei valori limite di PM10 e NO₂, rientra in "*area superamento PM10*".

Al fine di caratterizzare lo stato di qualità dell'aria presso il sito di interesse, di seguito vengono presentati i dati riportati da ARPAE Bologna nel "Rapporto sulla qualità dell'aria della Provincia di Bologna – Anno 2019".

I parametri di maggiore interesse ai fini delle presenti valutazioni sono in particolare i seguenti, individuati in quanto critici per il territorio o in quanto presenti nelle emissioni riconducibili allo stabilimento in esame:

- Biossido di azoto (NO₂);
- Particolato (PM10).

Per quanto riguarda il *Biossido di azoto (NO₂)*, a livello provinciale nel 2019 il valore di media oraria risulta rispettato in tutte le stazioni, mentre il valore di media annuale non viene rispettato unicamente nella stazione di traffico di Porta San Felice in Comune di Bologna.

I valori più elevati di concentrazioni media annua si sono registrati presso la stazione di traffico Porta San Felice, mentre si osserva una sostanziale concordanza dei valori di media annuale di NO₂ per le stazioni de Amicis, San Lazzaro, Via Chiarini, Giardini Margherita.

A partire dal 2011 si ha una diminuzione dei valori di media annuale, con le concentrazioni che tendono a stabilizzarsi su valori al di sotto del limite, tranne per la stazione di Porta San Felice e la media delle concentrazioni misurate nel 2019 conferma questo trend.

Per quanto riguarda il particolato PM10, nel 2019 a livello provinciale il valore limite della media annuale di 40 µg/m³ è rispettato in tutte le postazioni. Anche il limite di 50 µg/m³ come media giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno è stato rispettato in tutte le stazioni della rete di monitoraggio provinciale.

Dal 2014 in poi i dati di concentrazione media annuale tendono a livellarsi tra loro mantenendo un trend sostanzialmente costante inferiore al valore limite di 40 µg/m³, ad eccezione della peculiarità della stazione di fondo di Castelluccio che rimane stabile nelle sue basse concentrazioni.

Rispetto all'anno 2018, le concentrazioni del 2019 di PM10 si sono riallineate ai valori dell'ultimo quinquennio e si osserva, inoltre, che nel 2019 il numero di giorni con concentrazioni superiori a 50 µg/m³ risulta più elevato di quello rilevato nel 2018, ma comunque in linea con i valori riscontrati negli anni precedenti.

STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Qualità delle acque superficiali: relativamente allo Stato delle Acque Superficiali, l'area di interesse rientra nel bacino idrografico del Reno e in particolare nel bacino del torrente Santerno, che rappresenta uno dei bacini appartenenti all'Autorità di Bacino del Reno.

Da un punto di vista del monitoraggio ambientale, è attualmente presente in Emilia-Romagna una rete regionale di controllo delle acque superficiali composta da 200 stazioni.

Nel Report di ARPAE Bologna "*Valutazione dello stato delle acque superficiali fluviali, 2014-2019*", si riportano lo stato ecologico e chimico delle acque fluviali dei corpi idrici in prossimità dell'area in esame, in riferimento alla stazione di monitoraggio più prossima e rappresentata, nello specifico, dalla stazione "Imola Autodromo" collocata sul Fiume Santerno.

Per tale stazione si riportano i seguenti valori:

- Indice LIMECO medio 2017-2019: 0.77,
- Stato Ecologico 2014-2019: Sufficiente,
- Stato chimico 2014-2019: Buono.

Qualità delle acque sotterranee: l'area in esame è ricompresa nel complesso idrogeologico della pianura alluvionale appenninica ed è caratterizzata dalla presenza di conoidi intermedie.

L'estratto della Tavola 1 del Piano di Tutela delle Acque, evidenzia come l'area in oggetto ricada all'interno del Settore B, ossia "aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente comprese tra la zona A e la media pianura, idrologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale".

Per quanto riguarda il monitoraggio delle acque sotterranee, desunti dal Report di ARPAE "*Valutazione dello stato delle acque – 2014-2019*" pubblicato a dicembre 2020, si rileva quanto segue:

- I risultati relativi all'indice *SQUAS (Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee)*, evidenziano un miglioramento dello stato quantitativo delle acque, in quanto nel 2019 si passa ad uno stato "Buono" per tutti i piezometri considerati.
- Per quanto riguarda l'indice *SCAS (Stato Chimico delle Acque Sotterranee)*, presso l'area in esame le stazioni di monitoraggio presentano uno stato chimico "Buono" in tutto il periodo considerato, senza che si verifichino variazioni significative dello SCAS nel corso degli ultimi anni.

STATO SUOLO E SOTTOSUOLO

Esaminando la Carta Geologica d'Italia dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e la Carta Geologica dell'Emilia Romagna del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli dell'Emilia-Romagna (Foglio 88 "Imola"), emerge come, a livello di litografia superficiale, il territorio in cui si trova l'impianto sia di tipo alluvionale con contenuto di materiali argillosi superiori al 60%, mentre sotto il profilo della litografia profonda, il sottosuolo si configura come argilloso, sabbioso e conglomeratico, talora con livelli torbosi.

Tale conformazione litografica, sia superficiale che profonda, è caratteristica di vaste aree delle pianure circostante e non solo della zona in esame.

Dal punto di vista dell'uso del suolo, l'area in cui si colloca l'impianto in esame è classificata come "Aree estrattive attive", la quale confina principalmente con "Reti stradali", oltre le quali trovano posto "Aree urbane incolte", "Seminativi semplici irrigui" e "Frutteti", e con "Insediamenti produttivi".

C.2 DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO E DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO

L'installazione è autorizzata allo svolgimento delle seguenti attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi e recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni di cernita, selezione, vagliatura e riduzione volumetrica per il recupero di rifiuti inerti, misti e ligneo-cellulosici):

- operazioni di **recupero R3**: triturazione, cippatura, selezione, cernita e/o riduzione volumetrica di rifiuti ligneocellulosici e rifiuti misti non pericolosi, per la **produzione di biomasse legnose combustibili e materiale di riempimento per biofiltri (EoW)**,
- operazioni di **recupero R5**: selezione, cernita, macinazione, vagliatura di rifiuti inerti, per la **produzione di aggregati inerti riciclati a natura prevalentemente terrosa o granulare (EoW)**,
- operazioni di **recupero R12**: trattamenti di rifiuti legnosi, inerti, metalli, carta, vetro, tessili, mediante operazioni di triturazione, cippatura, selezione, cernita e/o riduzione volumetrica di rifiuti legnosi oppure selezione, cernita, macinazione, vagliatura di rifiuti inerti, oppure selezione, cernita, riduzione volumetrica di metalli, carta, cartoni, vetro, tessili, ecc..
- operazioni di mera **messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15)** di rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso, che saranno rispettivamente sottoposti a operazioni di recupero e di smaltimento fuori sito presso altri impianti autorizzati.

I **quantitativi massimi annuali attualmente autorizzati di rifiuti** trattabili sono pari a **150.000 ton/anno** di cui:

- 120.000 ton/anno** di rifiuti non pericolosi, escluse le tipologie elencate nei successivi punti 2), 3) e 4), secondo le operazioni R12, R5, R3, di cui massimo:
 - **70.000 ton/anno** destinati all'operazione R5;
 - **50.000 ton/anno** destinati all'operazione R3;
- 1.000 ton/anno** di rifiuti non pericolosi (160214, 160216, 200136) e pericolosi (160211*, 160213*, 160215*, 200121*, 200123*, 200135*) secondo le operazioni D15 e/o R13;
- 1.000 ton/anno** di rifiuti non pericolosi (160604, 160605, 200134) e pericolosi (160601*, 160602*, 160603*, 160606*, 200133*) secondo le operazioni D15 e/o R13;
- 28.000 ton/anno** di rifiuti non pericolosi (170604) e pericolosi (170303*, 170601*, 170603*, 170605*) secondo le operazioni D15 e/o R13.

I **quantitativi dei rifiuti gestiti presso l'installazione**, suddivisi per tipologia e dichiarati nei Report riferiti agli **anni 2017-2021**, sono riassunti nella seguente tabella:

Tipologia	Quantità (t/anno)				
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Rifiuti inerti di natura lapidea, rifiuti inerti a matrice terrosa e rifiuti contenenti le precedenti tipologie in proporzioni variabili	57.674,40	57.228,11	49.771,74	32.353,10	30.400,90
Rifiuti ligneo-cellulosici	33.444,75	48.349,36	26.395,23	14.613,00	13.018,30
Rifiuto multimateriale indifferenziato e rifiuti conferiti già conferiti suddivisi per classe merceologica	8.004,88	9.438,57	10.582,55	11.021,36	11.787,47

Rifiuti secchi di caratteristiche merceologiche assimilabili ai rifiuti urbani	6.671,58	750,46	-	-	-
Totale	105.795,61	111.766,50	86.794,52	57.987,45	55.204,57

Rispetto a tali dati, il 2021 ha visto un'ulteriore diminuzione dei rifiuti in ingresso totali (55.204,67 ton) rispetto al triennio precedente, causato essenzialmente dalla situazione di pandemia da Coronavirus e dalla conseguente crisi del comparto industriale ed edile.

La chiusura forzata di molte attività e la riduzione del lavoro, ha infatti portato ad una drastica diminuzione dei rifiuti conferiti, da quelli di natura inerte e lapidea a quelli ligneo-cellulosici e misti. Come evidenziabile dalla lettura della tabella sopra riportata, è possibile notare una progressiva diminuzione dei conferimenti di quasi tutte le tipologie di rifiuti, in particolare dei rifiuti a matrice inerte scesi a 30.400,90 ton. Tale riduzione è dovuta essenzialmente alla diminuzione degli ingressi di alcune tipologie di rifiuti quali lo spazzamento stradale (EER 200303) e i rifiuti inerti del comparto manifatturiero e ceramico (es. EER 080202, 100908 e 120117).

L'unico dato in controtendenza è quello dei rifiuti multi-materiale indifferenziati, che continuano il loro progressivo aumento rispetto al 2017, dovuto essenzialmente all'ingresso di grandi quantità di materiale misto proveniente da impianti di recupero.

Con il presente Riesame, nell'ambito delle modifiche non sostanziali richieste dall'azienda rispetto all'assetto attuale e descritte nel dettaglio al successivo Paragrafo C.5, rispetto ai quantitativi di rifiuti, viene stabilita, come indicato al Paragrafo C.6 – Conclusioni, la seguente rimodulazione dei quantitativi di rifiuti:

Quantitativo massimo di rifiuti RNP e RP in ingresso pari a 150.000 t/anno, prevedendo:

- a. 142.500 t/anno di rifiuti non pericolosi in ingresso da destinare a operazioni di recupero (R13, R12, R5, R3), di cui:**
 - **massimo 130.000 t/anno** di rifiuti non pericolosi trattabili secondo l'operazione **R5** (finalizzata alla **produzione di aggregati inerti riciclati che cessano la qualifica di rifiuti (EoW)**);
 - **massimo 60.000 t/anno** di rifiuti non pericolosi di natura lignocellulosica trattabili secondo l'operazione **R3** (finalizzata alla **produzione di biomasse legnose combustibili e materiali legnosi di riempimento di biofiltri che cessano la qualifica di rifiuti (EoW)**).
- b. 7.500 t/anno delle seguenti tipologie di rifiuti pericolosi da sottoporre alle operazioni di sola messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15):** EER 170303* *Catrame di carbone e prodotti contenenti carbone* e EER 170603* *Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose*. Per dette tipologie è previsto lo stoccaggio nell'area ridenominata **Zona F**, per **massime 60 t istantanee**, di cui **massime 25 t per il rifiuto avente codice EER 170303***.

(vedi MODIFICA n° 1 Rimodulazione dei quantitativi di rifiuti conferibili in impianto che viene autorizzato).

Nella seguente Tabella si riporta il quadro riassuntivo, per ogni attività di recupero e smaltimento, dei quantitativi massimi che vengono quindi autorizzati, fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso pari a 150.000 tonnellate/anno:

Linea di Lavorazione	Attività	Tonnellate/anno		Tonnellate/istantanee
		rifiuti pericolosi	rifiuti non pericolosi	rifiuti pericolosi
Messa in riserva	R13	7.500*	-	60*
Deposito preliminare	D15			
Recupero rifiuti inerti con produzione EoW	R5	-	130.000**	-
Recupero rifiuti lignei con produzione EoW	R3	-	60.000**	-
Triturazione, selezione, cernita e/o riduzione volumetrica	R12	-	142.500**	-

* il quantitativo massimo di rifiuti pericolosi in ingresso all'impianto da sottoporre ad operazioni R13/D15 è pari a 7.500 tonnellate/anno, per massime 60 tonnellate istantanee.

** il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto da sottoporre ad operazioni R3/R5/R12/R13 è pari a 142.500 tonnellate/anno, comprese operazioni R13 propedeutiche alle suddette operazioni di recupero R3/R5/R12.

C.2.1 DESCRIZIONE DELLE ZONE

All'interno dell'impianto, sono individuate specifiche aree scoperte adibite alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti, denominate **Zone A, B, C, D, E, F**.

Per la localizzazione di tali aree di stoccaggio e di deposito si rimanda all'"Allegato AIA 3D - Planimetria dei depositi e degli stoccaggi - Rev 01 del 11/03/2022" che l'azienda ha presentato con il presente Riesame dell'AIA e che è visibile nel portale IPPC al seguente link nella sezione "Documentazione del gestore"

: <http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DomandeAIADettaglioPub.aspx?id=70463>.

Con il presente Riesame dell'autorizzazione, vengono introdotte alcune **modifiche di carattere funzionale all'impianto in termini di layout (Modifica n° 3)** descritte in dettaglio al Paragrafo C.5, in quanto si rendono necessari alcuni interventi di riorganizzazione degli spazi interni al sito e delle reti idriche di servizio, a seguito delle quali la superficie totale dedicata alle zone di stoccaggio subirà un incremento passando dagli attuali 4.820 m² a 5.070 m² mentre, considerando anche le zone adibite ad ospitare alcune macchine di lavorazione installate in configurazione fissa, la superficie complessiva sarà pari a **5.920 m²** come evidenziato nella seguente tabella:

Denominazione zone di stoccaggio / lavorazione	Funzione della zona	Superficie [m ²]
Zone A, B, C, D1, D2, D3, E, F	Stoccaggio e lavorazione dei rifiuti	5.070
Zona di lavorazione L1	Sistema di selezione automatico	450
Zona di lavorazione L2	Zona contenente la pressa imballatrice	400
Totale		5.920

Si riporta, di seguito la descrizione di massima di tali aree nella nuova configurazione in seguito alle **modifiche di progetto al lay out** che vengono autorizzate con il presente Riesame.

Si precisa che le diverse tipologie di rifiuti/prodotti stoccati nella stessa zona vengono separati da new jersey mobili e che ogni sub-area è identificata da idonea cartellonistica.

ZONA A

La zona A viene adibita allo **stoccaggio in cumuli e al trattamento dei rifiuti inerti** e allo **stoccaggio di prodotti End of Waste a matrice inerte** e, a seguito delle modifiche al lay out, aumenta la superficie complessiva aumenta a 2.000 m².

Si tratta di un'area scoperta con pavimentazione in cemento armato.

Zona	Rifiuti conferiti	Altre funzioni della zona	Modalità di stoccaggio	Superfici e (m²)	Volume (m³)	Quantità (t)
A	Rifiuti inerti	-Lavorazione dei rifiuti a matrice inerte -Rifiuti a matrice inerte derivanti da lavorazione -Stoccaggio EoW a matrice inerte	Cumuli di altezza massima pari a 4.5 m	2.000	4.250	7.230

ZONA B

Tale zona sarà adibita allo **stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto che vengono sottoposti ad accertamenti analitici per la verifica di conformità**, con particolare riferimento ai rifiuti gestiti nella zona A.

Zona	Rifiuti conferiti	Altre funzioni della zona	Modalità di stoccaggio	Superficie (m²)	Volume (m³)	Quantità (t)
B	Rifiuti a matrice inerte sottoposti a verifiche analitiche	-	Cumuli di altezza massima pari a 3 m	80	110	180

ZONA C

L'area C è adibita allo stoccaggio, selezione/cernita e triturazione di diverse tipologie di **rifiuti secchi**.

Tale zona, rispetto alla configurazione attualmente autorizzata, viene ampliata di circa 40 m² sfruttando parte dell'area inizialmente prevista per la ex zona G mai realizzata.

Zona	Rifiuti conferiti	Altre funzioni della zona	Modalità di stoccaggio	Superficie (m²)	Volume (m³)	Quantità (t)
C	Rifiuti misti secchi	-Lavorazione dei rifiuti misti secchi - Rifiuti selezionati derivanti da lavorazione -Cumuli di frazioni non recuperabili (sovvalli)	Cumuli di altezza massima pari a 4 m	900	1.586	2.500

ZONA D

In seguito al progetto di modifica, verranno realizzate due nuove porzioni della zona D: una lungo il confine Nord del sito (chiamata D2) e l'altra presso il confine Nord-Est del sito (chiamata D3), attualmente usata per lo stoccaggio di MPS e di materie prime.

Nel complesso la nuova zona D (suddivisa in D1, D2 e D3) avrà una superficie di circa 330 m².

La zona D1 viene adibita allo stoccaggio di cassoni scarrabili a tenuta, di capacità pari a 30 m³ ciascuno, per una capacità complessiva di 180 m³, ipotizzando lo stoccaggio contemporaneo di rifiuti in cinque cassoni.

Le tipologie di rifiuti stoccate all'interno dei cassoni sono, indicativamente, carta/cartone, plastica, vetro, ferro e pneumatici fuori uso.

Nella zona D2 verranno stoccati esclusivamente rifiuti non infiammabili, quali: o metalli ferrosi (EER 191202), stoccato all'interno di 3 cassoni da 30 m³ cadauno o metalli non ferrosi (EER 191203), stoccati all'interno di un cassone da 15 m³.

La Zona D3 sarà utilizzata per lo stoccaggio esclusivo di soli rifiuti plastici in balle o di frazioni non recuperabili (sovvalli) in balle. Tuttavia, qualora, per necessità produttive e di stoccaggio, dovesse verificarsi la presenza contemporanea dei due materiali, si procederà a mantenerli divisi fisicamente tramite new-jersey ed identificandoli tramite apposita cartellonistica.

Zona	Rifiuti conferiti	Altre funzioni della zona	Modalità di stoccaggio	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Quantità (t)
D1	Rifiuti suddivisi in classi merceologiche	-	n° 6 cassoni da 30 m ³	150	180	180
D2	Metalli ferrosi (EER 191202)	-	3 cassoni da 30 m ³	70	90	420
	Metalli non ferrosi (EER 191203)	-	1 cassone da 15 m ³		15	
D3	Frazioni non recuperabili (sovvalli) in balle	-	Cumuli di altezza massima pari a 3 m	110	330	300
	Rifiuti plastici in balle	-				

ZONA E

L'area è destinata alla messa in riserva, cernita (manuale o mediante l'ausilio di un escavatore idraulico dotato di benna mordente) e/o eventuale riduzione volumetrica, mediante impianto mobile di triturazione, di **rifiuti ligneo-cellulosici**.

Zona	Rifiuti conferiti	Altre funzioni della zona	Modalità di stoccaggio	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Quantità (t)
E	Rifiuti ligneo-cellulosici	Lavorazione dei rifiuti a matrice ligneo-cellulosica - Rifiuti a matrice ligneo-cellulosica derivanti da lavorazione -EoW a matrice ligneo-cellulosica	Cumuli di altezza massima pari a 4 m	1.650	3.116	1.450

L'area di stoccaggio è suddivisa in 4 sottozone, delimitate da elementi divisorii mobili (new jersey):

- una per lo stoccaggio del rifiuto verde recuperabile (200201),
- una per lo stoccaggio del rifiuto legnoso recuperabile,
- una per lo stoccaggio del rifiuto verde non recuperabile, da avviare a recupero/smaltimento presso altri impianti autorizzati,
- una per lo stoccaggio del rifiuto legnoso non recuperabile, da avviare a recupero/smaltimento presso altri impianti autorizzati.

ZONA F

La nuova Zona F (zona di nuova creazione per lo stoccaggio delle due tipologie di rifiuti pericolosi previste al posto della ex zona G), di superficie pari a circa 110 m², conterrà n. 4 cassoni scarrabili chiusi e a tenuta di capacità pari a circa 30 m³ cadauno, adibiti allo stoccaggio di rifiuti pericolosi.

Zona	Rifiuti conferiti	Altre funzioni della zona	Modalità di stoccaggio	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Quantità (t)
F	Rifiuti pericolosi	-	4 cassoni scarrabili chiusi e a tenuta di capacità pari a circa 30 m ³ cadauno,	110	120	60 (di cui massime 25 t per EER 170303*)

C.2.2 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

FASE 1 – RICEZIONE E STOCCAGGIO DEI RIFIUTI IN INGRESSO

Presso l'impianto sono ammesse le seguenti macrocategorie di rifiuti:

- **rifiuti a matrice inerte**, che comprendono le seguenti sottofamiglie:
 - rifiuti a matrice terrosa;
 - rifiuti a matrice sabbiosa;
 - rifiuti a matrice granulare
 - rifiuti a matrice fangosa;
 - rifiuti assimilabili agli inerti (a matrice variabile).
- **rifiuti a matrice legnosa**;
- **rifiuti misti secchi**;
- **rifiuti suddivisi in classi merceologiche**;
- **rifiuti pericolosi non soggetti a lavorazioni**.

OMOLOGA DEI RIFIUTI IN INGRESSO

Riguardo all'ammissione in impianto di **rifiuti a matrice inerte** (conferiti nella Zona A), Recter adotta le modalità di gestione e accettazione dei rifiuti descritte di seguito.

Indipendentemente dalla quantità del rifiuto in entrata viene richiesta un'**analisi di caratterizzazione e classificazione del rifiuto (in caso di codici specchio)**.

Tale documento è da rinnovare annualmente o ogniqualvolta intervengono modifiche nel ciclo produttivo del rifiuto.

Per i **rifiuti a matrice terrosa e/o lapidea**, di cui ai seguenti EER: **010413, 170504, 170904, 191209, 191302, 200202**) viene attuato il seguente criterio:

- Per rifiuti provenienti dallo stesso cantiere/sito di produzione in quantità < 200 ton/anno, è richiesta al produttore un'**Autodichiarazione di non pericolosità del rifiuto**.
Tale documento è da rinnovare annualmente o ogniqualvolta intervengono modifiche nel ciclo produttivo del rifiuto.
- Per rifiuti provenienti dallo stesso cantiere/sito di produzione in quantità > 200 ton/anno, è richiesta al produttore l'**Analisi di caratterizzazione e classificazione del rifiuto (in caso di codici specchio)**, che ha anche la funzione di Omologa del rifiuto presso l'impianto RECTER S.r.l.. Tale documento è da rinnovare annualmente o ogniqualvolta intervengono modifiche nel ciclo produttivo del rifiuto.

Per quanto riguarda i **rifiuti a matrice legnosa** (conferiti nella Zona E), l'azienda effettua una verifica documentale e visiva della conformità del rifiuto al codice EER autorizzato e al processo produttivo.

Per i rifiuti identificati da un codice EER "a specchio" pericoloso (**030105, 150203**) è prevista l'analisi di classificazione ogni 1.000 t e comunque almeno 1 volta/anno per conferimenti di ciascuna tipologia o per produzioni.

RICEZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO

All'arrivo dei rifiuti presso l'impianto, viene eseguito un controllo documentale e visivo dei rifiuti. Si procede, inoltre, alla verifica del peso dei mezzi di trasporto in ingresso ed in uscita. Una volta accertata la conformità dei rifiuti, si procede allo scarico degli stessi nelle idonee aree di stoccaggio.

Una volta arrivato il carico, ogni tipologia di rifiuto viene stoccata in un'apposita area secondo operazione R13/D15.

In particolare, si precisa che:

- i **rifiuti a matrice inerte** vengono stoccati secondo l'operazione **R13** nella **Zona A**. Qualora vi siano necessità di approfondimenti analitici tali rifiuti vengono stoccati, sempre secondo l'operazione R13, nella Zona B (adiacente alla Zona A);
- i **rifiuti a matrice legnosa** vengono stoccati secondo l'operazione **R13** nella **Zona E**;
- i **rifiuti misti secchi**, che sono anch'essi stoccati secondo l'operazione **R13** nella **Zona C**;
- i **rifiuti pericolosi** subiscono mero stoccaggio secondo le operazioni **R13/D15** nella **Zona F**;
- i **rifiuti suddivisi in classi merceologiche** subiscono mero stoccaggio in **R13** nella **Zona D1** e poi vengono inviati a recupero/smaltimento presso impianti esterni debitamente autorizzati.

Si aggiunge che i rifiuti, se non ritenuti idonei al recupero per le loro caratteristiche, essendo ammessi secondo l'operazione **R13**, possono essere inviati a recupero/smaltimento presso impianti esterni debitamente autorizzati.

Per la descrizione delle zone sopra indicate si rimanda al Paragrafo D.2.1 e per la loro localizzazione in planimetria all'"Allegato AIA 3D -Planimetria dei depositi e degli stoccaggi -Rev 01 del 11/03/2022" che l'azienda ha presentato con il presente Riesame dell'AIA e che è visibile nel portale IPPC al seguente link nella sezione "Documentazione del gestore": <http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DomandeAIADettaglioPub.aspx?id=70463>.

In termini complessivi, la superficie totale dedicata alle zone di stoccaggio, in seguito alle modifiche al layout impiantistico, si estende per **5.070 m²**.

Con il presente Riesame dell'autorizzazione, l'azienda richiede di potere occasionalmente derogare alla suddivisione delle zone di stoccaggio per poter garantire la gestione di flussi significativi di rifiuti occasionalmente prodotti, Modifica n° 5) descritta al successivo Paragrafo C.5.

RIFIUTI SOTTOPOSTI AL SOLO STOCCAGGIO

Lo stoccaggio R13/D15 dei rifiuti pericolosi (EER 170303* e 170603*) avviene nell'area F all'interno di n. 4 cassoni scarrabili chiusi e a tenuta di capacità pari a circa 30 m² cadauno, per una **capacità massima istantanea pari a 60 t, di cui massime 25 t per il rifiuto avente codice EER 170303*.**

Tali rifiuti sono ammessi in impianto per un quantitativo massimo pari a 7.500 ton/anno.

In zona D1 avviene invece la messa in riserva R13 dei rifiuti suddivisi in classi merceologiche, che comprendono anche le seguenti categorie di rifiuti non sottoposte ad ulteriori trattamenti in impianto:

- EER 02 03 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione, stoccati in un cassone dedicato chiuso con coperchio a tenuta (da 30 m³);
- EER 20 01 08 Rifiuti biodegradabili da cucine e mense, stoccati in un cassone dedicato chiuso con coperchio a tenuta (da 30 m³).

Il rifiuto identificato con il codice EER 020304 solitamente è costituito da prodotti per l'alimentazione umana già confezionati i quali, per una serie di motivi operativi o gestionali (prodotti scaduti, avariati, confezioni non più sigillate o non integre etc.) non possono più essere immessi sul mercato e commercializzati.

Lo scopo della Recter, consapevole del carico di componente organica presente in questa tipologia di rifiuti, non risulta quello di intercettare la filiera derivante dalle aziende produttrici di derrate alimentari, ma, come evidenziabile anche nelle richieste di integrazioni di altri codici di seguito descritti, vuole proporsi quale pratica e rapida soluzione per quelle situazioni in cui è necessario gestire questa tipologia di rifiuti in tempi brevi. La casistica per eccellenza diverrebbe quindi il ritiro di rifiuti identificati con questo codice proveniente da attività di ripristino e sistemazione post incidenti stradali.

In particolare, questo rifiuto identificherebbe il solo carico disperso laddove vi è una netta separazione tra carico e mezzo incidentato a differenza di quanto potrebbe invece ad esempio accadere in situazioni in cui, durante il sinistro di un mezzo trasportante beni alimentari, è seguito un incendio ed in cui non si riesce a differenziare il carico dal resto e al quale i produttori attribuiscono generalmente il codice EER 160306 che l'azienda non intende richiedere.

L'impianto per queste situazioni, che necessitano l'immediato allontanamento del rifiuto per il rapido ripristino delle normali condizioni di viabilità e che non possono attendere i tradizionali tempi necessari per omologare il rifiuto presso i destini dedicati, fungerebbe da piccola e temporanea polmonatura effettuando la sola messa in riserva (R13) procedendo poi a gestire il rifiuto conferendolo presso gli idonei destini.

Le operazioni di R13 sono da svolgersi nella zona D1 dove è posizionabile un cassone dedicato chiuso con coperchio e a tenuta (da 30 m³) in cui il rifiuto sarà allocato. Il cassone verrà avviato a recupero effettivo presso altri impianti almeno settimanalmente o con frequenza maggiore quando necessario.

Riguardo al rifiuto EER 20 01 08, si precisa che il cassone che lo contiene viene sostituito con uno vuoto almeno una volta ogni 5 giorni, che si riducono ad una volta ogni 3 giorni nella stagione estiva, a prescindere dallo stato di riempimento dello stesso. Il cassone pieno viene avviato a recupero presso impianto di destino finale debitamente autorizzato.

Gli sversamenti accidentali di eventuale percolato sono evitati attraverso l'utilizzo di specifico cassone a tenuta stagna mentre ipotetici problemi odorigeni in attesa dell'allontanamento del cassone secondo le tempistiche sopra indicate sono gestiti mediante l'utilizzo di miscele enzimatiche assorbi-odore solitamente utilizzate per l'igienizzazione dei cassonetti stradali.

Una volta stoccati, i rifiuti in ingresso (tranne quelli sottoposti a solo R13 / D15) subiranno differenti lavorazioni, diverse a seconda della tipologia del rifiuto e finalizzate al loro recupero (selezione, cernita, vagliatura, ecc.).

Il conferimento dei rifiuti inerti ammessi in impianto avviene secondo **operazione di recupero R13**, per poi essere sottoposti ad **operazione di recupero R5**, oppure a **pretrattamento R12**).

Rimane salva la possibilità di avviare i rifiuti detenuti in R13 ad impianti terzi per il loro recupero.

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI

I rifiuti inerti trattati presso l'impianto possono essere suddivisi nelle seguenti sottofamiglie:

- rifiuti a matrice terrosa;
- rifiuti a matrice sabbiosa;
- rifiuti a matrice granulare;
- rifiuti a matrice fangosa;
- rifiuti assimilabili agli inerti (a matrice variabile).

Il trattamento di tali rifiuti comprende le operazioni di selezione e vagliatura manuale e/o meccanica in funzione della granulometria del materiale, della tipologia e della presenza di frazioni merceologiche estranee (es. carta, plastica, legno, frazioni metalliche, ecc.).

I rifiuti fangosi, se necessario, possono essere sottoposti ad essiccazione preventiva.

Dette operazioni vengono effettuate con l'ausilio di:

- escavatori dotati di benna mordente (polipo/ragno);
- impianto mobile costituito da sterratore a vaglio ottagonale;
- impianto mobile costituito da sterratore a vaglio stellare.

Le lavorazioni sopra descritte sono identificate dalle **operazioni di recupero R5 o R12**, di cui all'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a seconda che i trattamenti siano finalizzati alla produzione di una materia prima secondaria – EoW (R5) o un rifiuto selezionato da sottoporre ad ulteriori trattamenti in altro impianto di recupero (R12).

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LEGNOSI

Il conferimento dei rifiuti ligneo-cellulosici in impianto avviene secondo **operazione di recupero R13**, per poi essere sottoposti ad **operazione di recupero R3**, oppure a **pretrattamento R12**. Rimane salva la possibilità di avviare i rifiuti detenuti in R13 ad impianti terzi per il loro recupero.

I rifiuti di natura ligneo cellulosa sono sottoposti ad operazioni di recupero nella zona identificata come **Zona E**, destinata alla messa in riserva e ad operazioni di selezione/cernita, riduzione volumetrica e triturazione.

Le operazioni di cernita/selezione dei rifiuti vengono eseguite manualmente o mediante l'ausilio di ragno/polipo. Le operazioni di riduzione volumetrica, invece, sono eseguite tramite impianto mobile di triturazione.

Il ciclo di lavorazione sopra descritto è identificato dalle **operazioni di recupero R3 o R12**, di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., a seconda che i trattamenti sopra descritti siano finalizzati alla produzione di una materia prima secondaria – EoW (R3) o un rifiuto selezionato da sottoporre ad ulteriori trattamenti in altro impianto di recupero (R12).

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI MISTI SECCHI

I rifiuti misti secchi sono stoccati secondo l'operazione **R13** e vengono sottoposti esclusivamente a pretrattamento secondo l'operazione **R12** nella **Zona C**. Rimane salva la possibilità di avviare i rifiuti detenuti in R13 ad impianti terzi per il loro recupero.

Il pretrattamento consiste in una selezione, cernita e riduzione volumetrica finalizzata alla separazione ed ottenimento dei rifiuti per classi omogenee (inerte, plastica, legno, ecc.).

Cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)

Per i **rifiuti inerti** vengono successivamente effettuate operazioni di **recupero R5** (quali selezione, triturazione e raffinazione (vagliatura, deplastificazione, deferrizzazione), per la **produzione di aggregati inerti riciclati a natura prevalentemente terrosa o granulare** che si classificano come **materiali cessati dalla qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. (End of Waste)**.

In particolare i prodotti ottenibili dal recupero di rifiuti di natura inerte sono i seguenti:

- AGGREGATO INERTE RICICLATO A COMPONENTE MISTA TERROSA E SABBIOSA 0/10,
- SABBIA RICICLATA 0/10,
- STABILIZZATO MISTO 0/30,
- STABILIZZATO MISTO 0/60,
- MATERIALE AD ALTA PERMEABILITÀ PER LA COPERTURA DI DISCARICHE.

Per i **rifiuti legnosi e rifiuti misti non pericolosi**, invece, vengono successivamente effettuate operazioni di **recupero R3** (triturazione, cippatura, selezione, cernita e/o riduzione volumetrica di rifiuti ligneocellulosici e rifiuti misti non pericolosi), per la **produzione di biomasse legnose combustibili e materiale di riempimento per biofiltri** che si classificano come **materiali cessati dalla qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. (End of Waste)**.

In particolare i prodotti ottenibili dal recupero di rifiuti di natura inerte sono i seguenti:

- BIOMASSA LEGNOSA COMBUSTIBILE (CIPPATO DI LEGNO E LEGNO FRANTUMATO),
- BIOMASSA DESTINATA ALLA PRODUZIONE DI BIOFILTRI PER TRATTAMENTO ARIE ESAUSTE.

C.3 DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI E DEI CONSUMI ASSOCIATI ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

C.3.1 MATERIE PRIME E PROTEZIONE DEL SUOLO

Materie prime

Vista la tipologia di attività, non vengono utilizzate materie prime per la gestione dei rifiuti e non si prevedono variazioni significative a seguito delle modifiche previste.

Le uniche materie prime ausiliarie utilizzate, sono quelle relative alla manutenzione del parco macchine e dei mezzi di movimentazione presenti in impianto ovvero l'olio lubrificante, il fluido idraulico, l'additivo per il gasolio, l'antigelo e il pulitore freni.

Si riportano, di seguito, i quantitativi di tali materie prime utilizzate nel periodo 2017-2021:

Materia prima	Unità di misura	Quantità				
		2017	2018	2019	2020	2021
Olio lubrificante	Tonn/anno	0,115	0,544	1,817	1,323	1,023
Fluido idraulico	Tonn/anno	0,365	0,102	0,540	0,180	0,3578
Additivo gasolio	Tonn/anno	0,054	0,036	0,135	0,140	0,160
Antigelo	Tonn/anno	0,054	0,040	0,020	0,060	0,080
Grasso	Tonn/anno	-	-	-	-	0,198
Pulitore freni	Tonn/anno	0,018	-	-	-	-

Gli oli sono stoccati in fusti con bacino di contenimento, all'interno di un box in lamiera, posizionato tra l'area box uffici/servizi e la zona C.

Protezione del suolo

Dalle valutazioni eseguite dal gestore nell'ambito della **Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, di cui al DM n° 95/2019**, per stabilire se sussiste la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, a seguito dell'utilizzo, della produzione o dello scarico di sostanze pericolose da parte dell'attività produttiva in esame, emerge quanto segue:

- la verifica delle "sostanze pertinenti" utilizzate nell'impianto in quantitativi superiori alle soglie fissate con D.M. 95/2019, ha dato esito positivo per il Gasolio, impiegato per il rifornimento dei mezzi d'opera e per il relativo Additivo per gasolio *ADD 6NEW*, per l'Anticongelante per radiatori e circuiti riscaldamento/raffreddamento *ANTIFREEZE TOP ULTRA*, per il Pulitore freni *TECHNICAL* e per il lubrificante aerosol *WD40*.
- dall'esame delle proprietà chimico-fisiche delle suddette sostanze emerge che, in linea del tutto teorica e generale, l'antigelo potrebbe diluirsi nelle acque sotterranee, mentre le altre sostanze non si diluirebbero direttamente in acqua ma formerebbero lenti sulla tavola d'acqua, avendo una densità inferiore a quella dell'acqua.
- ai fini della valutazione dell'effettiva possibilità di contaminazione, vanno tuttavia tenute in considerazione sia le caratteristiche geolitologiche del sito che i presidi e le modalità gestionali posti in atto dal Gestore, che rendono del tutto remota l'ipotesi di dispersioni di sostanze pericolose. Qualora queste avvenissero, si rileva che, comunque, tutta l'area dello stabilimento è dotata di pavimentazione impermeabile ed è drenata da reti fognarie.

Dagli esiti delle valutazioni svolte, pertanto, si ritiene che il sito impiantistico non sia soggetto alle disposizioni di cui all'art. 29-ter, comma 1, lettera m del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i e che, quindi, **non sussista l'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento**.

C.3.2 BILANCIO ENERGETICO E CONSUMO DI COMBUSTIBILI

Il **consumo di energia elettrica**, è riconducibile principalmente ad usi civili, quali l'illuminazione e il riscaldamento dei box servizi/uffici, l'illuminazione delle aree di stoccaggio/lavorazione dei rifiuti e dei piazzali di movimentazione dei mezzi, nonché all'esercizio di alcune utenze dell'impianto (ad es. agitatore / miscelatore presente nel bacino di sedimentazione, ecc.).

Secondo l'AIA vigente, l'azienda deve provvedere a registrare, con frequenza bimestrale, i dati di consumo dell'energia elettrica, ricavando i dati complessivi dalla lettura del contatore.

Nella tabella seguente sono riportati i consumi di energia elettrica riferiti agli anni 2017-2021, monitorati dall'azienda con frequenza bimestrale:

Energia Elettrica	Consumi (kWh/anno)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Totale	72.237	64.210	60.002	35.983	47.876

Dai quantitativi dichiarati nell'ultimo report, riferito ai consumi dell'anno 2021, si ha un consumo **pari a 47.876 kW.***

In merito ai consumi energetici, si fa presente che il minor consumo energetico rilevato nel corso del 2020 (circa 35.983 kWh), rispetto a quello del 2019 (circa 60.000 kWh), è legato al minor quantitativo di rifiuti in ingresso da sottoporre ad attività di cernita/selezione sulla linea di selezione (apparecchiatura più energivora presente in impianto). Nell'anno 2021, invece, a fronte di una riduzione dei rifiuti in ingresso di circa il 5%, è corrisposto al contrario, un incremento dei consumi energetici di circa il 14%.

Tale aspetto è legato a una maggiore quantità di rifiuti da sottoporre ad attività di cernita/selezione sulla linea di selezione come il rifiuto misto derivante dagli eventi fieristici in ingresso nel 2021.

Nella necessità di avere un'indicazione, seppur stimata, dei consumi distinti fra uso civile ed industriale, viene prescritto nel Piano di monitoraggio di riportare il dato complessivo (misurato dal contatore) e i dati stimati fra uso industriale ed uso civile.

Secondo quanto dichiarato dal Gestore, è possibile considerare verosimilmente (sulla base delle potenze delle apparecchiature installate e del periodo di funzionamento delle stesse) che i consumi totali si possano ripartire come segue:

- 70% consumi energetici industriali;
- 30% consumi energetici civili.

Relativamente all'impiego di **combustibili**, il gestore provvede con frequenza bimestrale alla registrazione dei consumi di **gasolio**.

Di seguito, si riporta il trend dei consumi per il periodo 2016-2020:

Consumo di gasolio	Consumi (m ₃ /anno)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Totale	137,85	145	186,45	124,30	157,01

Complessivamente, dai dati dichiarati per i consumi di gasolio, si osserva un trend sostanzialmente stabile nel periodo considerato.

Il gasolio è stoccato in una cisterna fuori terra da 5.000 litri, equipaggiata con bacino di contenimento, tettoia di copertura e sistema di erogazione e sicurezza.

C.3.3 RIFIUTI IN USCITA

I rifiuti in uscita dall'impianto sono costituiti dai rifiuti che provengono dalle operazioni di trattamento dei rifiuti in ingresso e dai rifiuti autoprodotti dalle attività associate alla gestione dell'impianto, quali le operazioni di manutenzione dei mezzi d'opera o impianti (da cui si generano rifiuti costituiti da batterie al piombo, filtri d'olio, filtri aria e stracci, olio esausto, ecc.) e le attività di pulizia dei presidi ambientali a servizio della rete fognaria.

Nella seguente tabella si riportano i quantitativi di rifiuti autoprodotti per il periodo 2017-2021:

Tipologia (codice EER)	Descrizione	Operazione di smaltimento D/Recupero R	Quantità (t/anno)				
			2017	2018	2019	2020	2021
08 01 11*	Pitture e vernici di scarto	D15	-	-	-	-	0,070
08 03 18	Toner	R13	0,020	0,007	0,010	-	-
12 01 12*	Cere e grassi esauriti	R13	-	0,096	0,020	0,035	-
13 02 05*	Scarto di olio minerale	R13	0,610	0,412	0,860	0,520	1,400
13 07 03*	Carburanti	R13	-	0,830	-	-	0,050
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose	R13	0,275	0,176	0,281	0,191	0,495
15 01 11*	Imballaggi contenenti matrici solide (bombolette)	R13	-	-	-	0,002	0,010
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti,... contenenti sostanze pericolose	D15	0,358	0,057	0,272	0,040	0,615
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti,... contenenti sostanze non pericolose	R13/D15	0,068	0,169	-	-	-
16 01 07*	Filtri olio	R13	0,037	-	0,040	0,176	0,145
16 01 14*	Liquidi antigelo	R13/D15	-	-	-	-	0,040
16 01 21*	Componenti pericolosi	D15	0,678	0,247	0,235	-	0,162
16 02 13*	RAEE pericolosi	R13	-	-	-	0,068	0,265
16 02 14	RAEE non pericolosi	R13	1,630	0,587	0,122	0,636	-
16 06 01*	Batterie al piombo	R13	0,229	0,627	0,403	0,826	1,210
16 07 08*	Rifiuti contenenti olio	R13	-	-	0,480	-	2,120
17 06 03*	Altri materiali isolanti costituiti da sostanze pericolose	D15	0,670	0,557	0,272	0,446	0,218
20 01 21*	Tubi fluorescenti contenenti mercurio	R13	0,027	-	0,003	0,030	0,025
20 03 06	Rifiuti della pulizia delle fognature	D8	209,660	131,253	68,535	85,840	11,500
Totale			214,262	135,018	71,533	88,810	18,325

Per quanto riguarda le modalità di stoccaggio:

- i rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti vengono stoccati all'interno delle aree di stoccaggio/lavorazione, in cumuli e/o in contenitori mobili, a seconda della tipologia e delle caratteristiche dei rifiuti.

Si tratta principalmente di:

- rifiuti a matrice inerte;
- rifiuti a matrice ligneo-cellulosica;
- rifiuti suddivisi in classi merceologiche (carta, plastica, ecc.) derivanti dalla selezione;

- frazioni non recuperabili (sovvalli);
- rifiuti plastici in balle.
- i rifiuti autoprodotti dalla gestione dell'impianto vengono stoccati in regime di Deposito Temporaneo in apposito box metallico coperto, ubicato nei pressi della piazzola di rifornimento mezzi, all'interno del quale sono presenti:
 - n° 1 cassone/contenitore in PVC omologato per lo stoccaggio delle batterie dei mezzi d'opera,
 - fusti omologati per lo stoccaggio di oli esausti,
 - fusti per stoccaggio grassi esausti,
 - fusti per stoccaggio di filtri aria e stracci,
 - cisternette per tubi oleodinamici,
 - cisternette per stoccaggio di imballaggi vuoti,
 - cisternette per stoccaggio di RAEE pericolosi e non pericolosi,
 - fusti per toner esausti,
 - fusti per bombolette spray.

Riguardo il monitoraggio legato al controllo visivo delle aree è presente in impianto un registro informatico in cui sono riportati i riepilogativi relativi al rispetto delle prescrizioni strutturali e funzionali relative ad ogni singola Area di stoccaggio.

Per la localizzazione delle aree di deposito dei rifiuti prodotti si rimanda all'Allegato AIA 3D - Planimetria dei depositi e degli stoccaggi -Rev 01 del 11/03/2022", che l'azienda ha presentato con il presente Riesame dell'AIA e che è visibile nel portale IPPC al seguente link nella sezione "Documentazione del gestore":

<http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DomandeAIADettaglioPub.aspx?id=70463>.

C.3.4 BILANCIO IDRICO (PRELIEVI E SCARICHI)

Prelievi idrici

I prelievi idrici vengono effettuati esclusivamente da acquedotto, sia per gli usi civili che per gli usi legati alla gestione delle operazioni di stoccaggio/lavorazione/movimentazione dei rifiuti (sistema di abbattimento polveri, lavaggio aree, ecc.) e all'eventuale funzionamento dell'impianto antincendio.

Esistono due punti di allaccio separati: il primo, per il prelievo ad usi civili, è collocato presso l'ingresso all'impianto in Via Laguna, mentre l'allaccio all'acquedotto industriale è ubicato nella parte Nord-Ovest del sito.

Per il sistema di abbattimento polveri e il sistema antincendio vengono utilizzate, qualora disponibili, le acque meteoriche di dilavamento delle aree di stoccaggio/lavorazione dei rifiuti e dei piazzali che vengono raccolte, previa sedimentazione nell'apposito bacino, in un serbatoio avente capacità di 12,5 m³.

Relativamente ai prelievi idrici, il gestore provvede con frequenza semestrale alla registrazione dei consumi e, di seguito, si riportano i dati riferiti al periodo 2017-2021:

Acqua prelevata da acquedotto	Consumi (m ³ /anno)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Usi industriali/antincendio	2.560	2.538	2.262	2.322	3.045
Usi civili	168	185	135	139	115
Totale	2.728	2.723	2.397	2.461	3.160

Scarichi idrici

STATO AUTORIZZATO

Presso l'impianto sono individuabili i seguenti punti di immissione e scarico con origine dallo stabilimento:

- **S1 – Scarico industriale recapitante in Pubblica Fognatura di Via Lasie;**
- **S2 – Scarico di acque reflue di dilavamento recapitante in corpo idrico superficiale (Scolo Fossetta Selice).**

Allo stato autorizzato sono presenti due punti di scarico in uscita dall'impianto:

- **Scarico S1**, recapitante in pubblica fognatura, che raccoglie le acque reflue domestiche dei servizi igienici dei box prefabbricati e le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla zona B attualmente autorizzata e dalle aree limitrofe alla zona pesa;
- **Scarico S2**, recapitante in corpo idrico superficiale, che raccoglie le acque meteoriche di dilavamento provenienti dal resto dell'impianto.

Si riporta, di seguito, la descrizione delle modalità di gestione dei flussi idrici generati all'interno del sito nella configurazione autorizzata:

- le acque di origine civile, provenienti dai servizi igienici dei box prefabbricati, previo trattamento primario con vasca tipo Imhoff e pozzetto degrassatore, sono convogliate al punto di scarico finale S1 nella pubblica fognatura in Via Lasie;
- le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle aree limitrofe alla zona pesa vengono raccolte da caditoie e recapitate, a gravità, nella rete di raccolta delle acque reflue domestiche, previo trattamento in un disoleatore statico di capacità pari a 1.500 litri. Il recapito finale di tali acque, pertanto, è la Pubblica Fognatura di Via Lasie (punto di scarico S1);
- le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla zona di stoccaggio/lavorazione dei rifiuti a matrice terrosa (zone A e F), da una parte della zona E (rifiuti ligneo-cellulosici) e da parte dei piazzali interni vengono raccolte tramite canalette grigliate e caditoie e recapitate, a gravità, in un bacino di sedimentazione avente capacità di 150 m³ e ubicato nella parte Sud-Ovest del sito. Dopo la fase di sedimentazione, tali acque sono scaricate (punto di scarico S2) in un secondo bacino di laminazione, posto ad Ovest dell'impianto in adiacenza allo Scolo Fossetta Selice.

Quest'ultimo funge da bacino di laminazione per diverse realtà del circondario, tra cui la Recter s.r.l. ed è a sua volta autorizzato a mezzo di specifica AUA;

- le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla zona di stoccaggio del rifiuto multimateriale (zona B) vengono raccolte da una canaletta e recapitate a gravità in un pozzetto di sollevamento (di circa 3 m³), per il successivo rilancio nella pubblica fognatura di Via Lasie (punto di scarico S1);
- le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle zone di stoccaggio dei rifiuti misti a matrice non terrosa (zone C e D), da una parte della zona E e da parte dei piazzali interni all'impianto vengono recapitate nel bacino di laminazione in adiacenza allo Scolo Fossetta Selice (punto di scarico S2), previo trattamento in una vasca di sedimentazione di capacità complessiva pari a 50 m³. Le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla zona C vengono invece recapitate preliminarmente in un pozzetto da 5 m³ con funzione di sedimentatore dei materiali grossolani;
- le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla zona G, dal corridoio di transito/carico/scarico a servizio delle zone G e B, dalle aree costituenti la viabilità di accesso della zona G, dalle aree del piazzale affluenti al bacino di sedimentazione e dalle aree di deposito dei mezzi d'opera e degli impianti mobili non in uso, nella parte Sud-Ovest del sito, vengono convogliate nel bacino di laminazione in adiacenza allo Scolo Fossetta Selice (punto di scarico S2), previo trattamento di sedimentazione nel pozzetto ubicato nella parte Sud-Ovest del sito.

STATO DI PROGETTO

Le modifiche in progetto per gli scarichi idrici prevedono un adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento rispetto alla configurazione attualmente autorizzata, per garantire la corretta captazione delle acque reflue meteoriche provenienti dalle sezioni impiantistiche oggetto degli interventi al lay out dell'impianto in seguito descritti al Paragrafo C.5.

Nello stato di progetto, così come in quello attuale, saranno presenti due punti di scarico in uscita dall'impianto:

- **Scarico S1**, che raccoglierà le acque reflue domestiche dei servizi igienici dei box prefabbricati e le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle aree limitrofe alla zona pesa. Tale scarico recapita in Pubblica Fognatura (di Via Lasie);
- **Scarico S2**, che raccoglierà le acque meteoriche di dilavamento provenienti da tutte le zone di stoccaggio/lavorazione rifiuti. Tale scarico recapita in corpo idrico superficiale (Scolo Fossetta Selice), previo passaggio nel bacino di laminazione dove confluiscono anche le acque di dilavamento delle altre aziende facenti parte del cosiddetto "Supercondominio Lasie".

Dunque, nello stato di progetto, lo scarico S1 sarà interessato da un minor flusso di acque reflue.

Le modalità di gestione dei flussi idrici generati all'interno del sito nella configurazione di progetto sono le seguenti:

- le acque di origine civile, provenienti dai servizi igienici dei box prefabbricati, previo trattamento primario con vasca tipo Imhoff e pozzetto degrassatore, sono convogliate nella pubblica fognatura in Via Lasie (punto di scarico S1) – IMMUTATO rispetto allo stato di fatto;
- le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle aree limitrofe alla zona pesa, vengono raccolte nella rete di raccolta delle acque reflue domestiche, a valle del trattamento delle stesse nella fossa Imhoff, previo trattamento in un disoleatore statico di capacità pari a 1.500 litri. Il recapito finale di tali acque, pertanto, è la pubblica fognatura di Via Lasie (punto di scarico S1) – IMMUTATO rispetto allo stato di fatto;
- le acque reflue di dilavamento provenienti:
 - dalla zona di stoccaggio/lavorazione dei rifiuti a matrice inerte e di EoW inerti (zona A e zona B), di superficie complessiva pari a circa 2.080 m²,
 - dalla zona di stoccaggio/lavorazione dei rifiuti ligneo-cellulosici e di EoW a matrice ligneo-cellulosica (zona E), di superficie pari a circa 1.650 m²,
 - da parte dei piazzali interni,
 vengono raccolte tramite canalette grigliate e caditoie e recapitate, a gravità, in un bacino di sedimentazione avente capacità di 150 m³ ubicato nella parte Sud-Ovest del sito.
 Dopo la fase di sedimentazione, tali acque sono scaricate (punto di scarico S2) in un bacino di laminazione, posto ad Ovest dell'impianto in adiacenza allo Scolo Fossetta Selice. Prima dello scarico la tubazione è dotata di una valvola di chiusura a ghigliottina;
- le acque reflue di dilavamento provenienti:
 - dalle zone di stoccaggio di metalli ferrosi e non ferrosi (zona D2) e di sovvalli e rifiuti plastici in balle (zona D3), di superficie complessiva pari a 180 m²;
 - dalla Zona di Lavorazione 2 (L2), di circa 400 m²;
 - da parte dei piazzali interni all'impianto;
 - dalla zona di stoccaggio/lavorazione dei rifiuti misti secchi e di stoccaggio dei sovvalli, rifiuti speciali pericolosi e di rifiuti suddivisi in classi merceologiche (rispettivamente zona C, zona F e zona D1), di superficie totale pari a 1.160 m², previo passaggio in un pozzetto da 5 m³ con funzione di sedimentatore dei materiali grossolani,

vengono recapitate nel bacino di laminazione in adiacenza allo Scolo Fossetta Selice (punto di scarico S2), previo trattamento in una vasca di sedimentazione di capacità complessiva pari a 50 m³.

Prima dello scarico la tubazione è dotata di una valvola di chiusura;

- le acque reflue di dilavamento provenienti:
 - dalla zona di lavorazione 1 (L1), di circa 450 m²;
 - dall'area del piazzale prospiciente all'esistente vasca di sedimentazione da 150 m³ ubicata nella porzione Sud-Ovest del sito (area di superficie pari a circa 250 m²),vengono convogliate nel bacino di laminazione in adiacenza allo Scolo Fossetta Selice (punto di scarico S2), previo trattamento di sedimentazione in una **nuova vasca di sedimentazione da 25 m³**.
Prima dello scarico la tubazione è dotata di una valvola di chiusura.

Al fine di gestire eventuali emergenze ambientali derivanti da possibili sversamenti accidentali di oli o combustibile dai mezzi e dalle macchine operanti nel piazzale o dai mezzi di trasporto in fase di carico/scarico, a valle delle tre linee di gestione delle acque meteoriche di dilavamento sono stati individuati dei sistemi di chiusura di emergenza a ghigliottina posti lungo le singole linee, atti ad impedire l'immissione delle acque potenzialmente contaminate verso il bacino di laminazione esterno all'impianto.

Le acque meteoriche di dilavamento provenienti da tutte le zone di stoccaggio/lavorazione rifiuti, prima di essere avviate a scarico, tramite il punto **S2**, nel bacino di laminazione e poi in corpo idrico superficiale (Scolo Fossetta Selice), subiscono uno o più stadi di sedimentazione in apposite vasche o pozzetti.

Per la sedimentazione delle acque reflue di dilavamento sono presenti diverse vasche, a servizio delle diverse reti di raccolta.

Le acque reflue di dilavamento delle zone A, B, E e di parte del piazzale vengono recapitate ad una vasca di sedimentazione da 150 m³ e lo scarico delle acque chiarificate avviene per stramazzo.

Le acque reflue di dilavamento delle zone C, D, F, di parte della zona di lavorazione 2 e di parte del piazzale sono invece recapitate ad una vasca di sedimentazione suddivisa internamente in due sezioni, rispettivamente da 20 e 30 m³, con deflusso a sfioro. Parte del flusso in ingresso transita, inoltre, preventivamente in un pozzetto da 5 m³ con funzione di sedimentatore dei materiali grossolani.

Infine, le acque reflue di dilavamento della zona di lavorazione 1 e della parte perimetrale del piazzale lato sud ovest, saranno recapitate in una vasca interrata di nuova realizzazione, di volume pari a 25 m³, costituita un manufatto prefabbricato, coperto e ovviamente ispezionabile, suddiviso internamente in due sezioni con deflusso a sfioro tra il vano di raccolta e la sezione successiva.

L'obiettivo di un trattamento di sedimentazione è quello di rimuovere i solidi facilmente sedimentabili e il materiale flottante, riducendo la concentrazione di solidi sospesi nel refluo trattato. Se dimensionato e gestito correttamente, un comparto di sedimentazione primaria consente di conseguire un'efficienza di rimozione variabile dal 50% al 70% per i solidi sospesi e tra il 25% e il 40% per il BOD5.

In merito al campionamento del punto di scarico S2 nel nuovo assetto, il **pozzetto** avrà 2 entrate:

- una derivante dalle acque di dilavamento della linea verde e della linea viola in Planimetria che allo stato attuale confluiscono nell'unico pozzetto esistente;
- una derivante dalle acque di dilavamento della linea celeste in Planimetria, che confluiscono prima in un pozzetto intermedio.

Dai suddetti pozzetti giungeranno dunque due tubazioni che confluiranno nel futuro pozzetto di campionamento S2, che sarà realizzato al fine di consentire il corretto campionamento delle acque di scarico.

In merito a tale aspetto, come riportato successivamente nel Paragrafo C.6 CONCLUSIONI, si ritiene che la soluzione prospettata dall'azienda nell'ambito del presente Riesame di AIA ed evidenziata nella Planimetria delle reti idriche -Rev 01 del 11/03/2022, non sia adeguata, in quanto il pozzetto di campionamento non permette di campionare un unico flusso di acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate, ma soltanto i due flussi: sopra citati. Viene, pertanto, prescritto al Paragrafo D.1 PIANO DI ADEGUAMENTO di presentare una proposta per provvedere a rendere idoneo al campionamento il pozzetto dello scarico S2, nel quale confluiscono le acque di dilavamento dei piazzali.

L'azienda inoltre, secondo l'autorizzazione vigente, effettua sui punti di scarico S1 ed S2, con frequenza annuale, il controllo di determinati parametri analitici così come prescritto nel Piano di Monitoraggio e, dai monitoraggi analitici effettuati negli ultimi anni (periodo 2017-2021), si evidenzia il pieno rispetto dei limiti per tutti i parametri indagati.

Con il presente Riesame, si stabilisce inoltre il monitoraggio dei parametri previsti in S1 anche nello scarico S2, essendo quest'ultimo, nella configurazione di progetto, quello interessato alla raccolta di tutte le acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate dell'installazione.

Per l'identificazione aggiornata degli scarichi, si rimanda all'Allegato AIA 3B -Planimetria delle reti idriche -Rev 01 del 11/03/2022" che l'azienda ha presentato con il presente Riesame dell'AIA e che è visibile nel portale IPPC al seguente link nella sezione "Documentazione del gestore":
. <http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DomandeAIADettaglioPub.aspx?id=70463>.

C.3.5 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Presso l'impianto non sono presenti punti di emissione convogliata in atmosfera, ma si possono generare delle emissioni diffuse derivanti dallo stoccaggio o lavorazione di rifiuti, prevalentemente a matrice terrosa e rifiuti ligneo-cellulosici.

Emissioni diffuse da polveri

Le principali fonti di emissioni diffuse da polveri derivanti dall'esercizio dell'impianto sono dovute ai seguenti contributi:

- transito dei mezzi su strada asfaltata interna all'impianto per il conferimento di rifiuti ed allontanamento di rifiuti / EoW;
- carico/scarico di rifiuti;
- stoccaggio in cumuli di rifiuti;
- operazione di vagliatura e riduzione volumetrica di rifiuti.

Per mitigare le emissioni polverulente sono previste le seguenti azioni:

- pulizia periodica e spazzamento dei piazzali dell'impianto;
- per contenere le emissioni di polveri è presente un sistema di abbattimento su tutte le zone di lavorazione dell'impianto costituito da una rete di distribuzione con degli irrigatori che vengono alimentati dall'acquedotto industriale o, quando possibile, dalle acque meteoriche stoccate in un serbatoio da 12,5 m³;
- in condizioni meteorologiche particolarmente critiche è previsto l'avvio, da parte del capo piazzale, dell'annaffiatura dei cumuli di terreno. Sugli impianti di trattamento dei rifiuti (tritutori e vagli) sono, inoltre, presenti dei nebulizzatori ad acqua;
- per evitare l'eventuale propagazione di polveri all'esterno dell'impianto, lungo il perimetro del sito, è stata messa una rete con telo oscurante o, in alcune zone del perimetro, un muro in cemento armato con sovrastante recinzione con telo oscurante.

Si precisa che il sistema di bagnatura/abbattimento polveri presente a livello perimetrale all'interno dell'impianto in oggetto, secondo quanto stabilito dalle prescrizioni vigenti, deve operare in automatico.

Con il presente Riesame, nell'ambito delle modifiche non sostanziali richieste dall'azienda rispetto all'assetto attuale e descritte nel dettaglio al successivo Paragrafo C.5, l'azienda richiede il ritorno al sistema di gestione/attivazione manuale rispetto a quello automatizzato prescritto di bagnatura e abbattimento polveri in impianto (modifica n° 10)), in quanto dalle esperienze maturate nel corso degli anni, si è evidenziato che il sistema automatico risulta inadeguato per garantire la corretta attività di abbattimento e bagnatura.

Nell'ambito della documentazione fornita con il presente Riesame dell'AIA l'azienda ha fornito una specifica planimetria (*Elaborato AIA 01.07 – Planimetria del sistema di bagnatura* -Rev. 0 di marzo 2022), che raffigura una configurazione tipica del sistema di bagnatura, a dimostrazione dell'adeguatezza del sistema.

La gestione dell'intero sistema di bagnatura, inoltre avverrà secondo le modalità previste da un'apposita procedura, che l'azienda provvederà a formalizzare all'interno del Sistema di Gestione Ambientale, comprensiva di modalità di formazione del personale.

Emissioni a carattere odorigeno

Al fine di limitare e contenere potenziali emissioni odorigene, l'azienda intende adottare le seguenti modalità di gestione e accettazione dei rifiuti:

- i rifiuti potenzialmente "odorigeni" (EER 020101, 020301, 101314, 190801 e 190901 indicati nelle condizioni ambientali dello screening), verranno ammessi in impianto esclusivamente previa verifica di un grado di putrescibilità da nullo a media, cioè con un grado di stabilità maggiore o uguale al 65%, determinato secondo il Metodo Imhoff.
- i rifiuti fangosi in stoccaggio vengono coperti con appositi teli impermeabili in LDPE o similari.

Per l'identificazione aggiornata delle emissioni in atmosfera, si rimanda all'"Allegato AIA 3A Planimetria delle emissioni in atmosfera- Rev 1 di Luglio 2021), che l'azienda ha presentato con il presente Riesame dell'AIA e che è visibile nel portale IPPC al seguente link nella sezione "Documentazione del gestore":

<http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DomandeAIADettaglioPub.aspx?id=70463>.

C.3.6 EMISSIONI SONORE

Il Gestore ha presentato, in allegato all'istanza di riesame dell'AIA, la documentazione relativa allo studio dell'impatto acustico generato dall'installazione, redatta da tecnico competente iscritto all'elenco nazionale e datata 22 Febbraio 2022.

Si riporta, di seguito, una sintesi di quanto descritto nella relazione.

L'installazione in oggetto è ubicata in Via Laguna 27/A, nella parte Nord-Est del territorio comunale di Imola (BO) ed occupa una superficie di circa 11.780 m².

Nell'intorno dell'impianto non sono presenti centri abitati ma soltanto case sparse costituite prevalentemente da cascine, come la C.na Savina, immediatamente a Nord del sito, la C.na Pozzo all'estremità Sud-Est dell'ambito N48, ad Est di Via Laguna e la C.na Nuova, immediatamente a Sud dell'ambito N48.

I livelli acustici presi a riferimento sono quelli previsti nel Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Imola approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 233/2015 del 22/12/2015, secondo il quale l'area del territorio comunale interessata dalla maggior parte dell'impianto ricade in classe V "Aree prevalentemente industriali" a cui corrispondono limiti di immissione assoluti pari a 70 dBA per le ore diurne (6-22) e 60 dBA per l'orario notturno (22-6).

I recettori sensibili prossimi all'impianto ed una piccola porzione dell'impianto stesso (al confine con la zona pesa) sono ubicate in una classe III "Aree di tipo misto" a cui corrispondono limiti di immissione assoluti pari a 60 dBA per le ore diurne (6-22) e 50 dBA per l'orario notturno (22-6).

Le attività si svolgono dalle ore 7.00 alle ore 19.00 con orario continuato dal lunedì al venerdì. Il sabato mattina (se necessario) dalle ore 8.00 alle ore 12.00 ma non vengono accettati conferimenti. In alternativa, in particolari periodi con elevato carico di lavoro il personale di piazzale opera su due turni distinti 6-14 e 14-22.

Infine, viene previsto che in occasioni eccezionali, ovvero massimo 4 volte all'anno, di poter operare, esclusivamente alla sola attività di conferimento, scarico e accatastamento ma nessuna lavorazione, anche in periodo notturno.

Le operazioni di trattamento svolte presso l'impianto prevedono l'utilizzo di diverse macchine operatrici. Quelle fisse corrispondono al sistema di selezione automatico e la pressa imballatrice, mentre le altre macchine presenti, utilizzate al bisogno, sono i caricatori, le pale gommate, il trituratore primario e il vaglio sterratore in Zona A. Le restanti attrezzature saranno trasferite in impianto da altre sedi solo in caso di attivazione di specifiche campagne di lavorazione per cui se ne richieda l'utilizzo.

In ogni caso non è mai previsto l'utilizzo contemporaneo di tutti i macchinari presenti in impianto.

Per quanto concerne il traffico generato dall'attività, è stimabile in circa 125 mezzi al giorno.

Per valutare la rumorosità prevista presso i recettori sensibili, è stato fatto uso del software previsionale Soundplan, considerando che le emissioni acustiche provenienti dall'impianto possono essere dovute a:

- a) rumore prodotto dai macchinari "fissi", ovvero trituratori e sterratori;
- b) rumore prodotto dai mezzi mobili a servizio dei precedenti e quelli per la cernita e la selezione dei materiali;
- c) rumore prodotto dagli autocarri che prelevano e conferiscono i materiali.

Per alimentare il modello sono state considerate le diverse possibili configurazioni operative ordinarie, al fine di verificare la condizione peggiore rispetto ai recettori individuati.

Per quanto concerne l'attività da eseguirsi eccezionalmente nel periodo notturno è stata elaborata una mappa per la movimentazione degli autocarri e, ancora più significativamente, quella con il contributo della pala e il camion in piazzale che solleva e scarica il cassone, attività che dureranno complessivamente circa un'ora max due per notte.

Dal confronto dei risultati dei rilievi, delle elaborazioni e delle simulazioni eseguite con i limiti della classificazione acustica comunale, emerge il rispetto del valore limite di immissione, sia per il periodo di riferimento diurno che quello notturno, riferito alla classe acustica di appartenenza dei recettori (Classe III "Aree di tipo misto").

Le immissioni sonore derivanti dall'attività all'interno degli ambienti abitativi o assimilabili più prossimi sono inferiori ai 50 dB(A) nel periodo diurno e ai 40 dB(A) in quello notturno, a finestre aperte, e comunque tali da rispettare il criterio differenziale. L'unica situazione borderline si riscontra sul recettore C, per questo soggetto a una frequenza di monitoraggio maggiore.

Per l'identificazione aggiornata delle sorgenti di rumore si rimanda all'"Allegato AIA 3C Planimetria delle sorgenti di rumore- Rev 0 di Luglio 2021", che l'azienda ha presentato con il presente Riesame dell'AIA e che è visibile nel portale IPPC al seguente link nella sezione "Documentazione del gestore":

<http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DomandeAIADettaglioPub.aspx?id=70463>.

C.3.7 SICUREZZA DELL'INSTALLAZIONE

L'azienda ha adottato una specifica *Procedura di gestione delle emergenze ambientali*, nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015, di cui Recter s.r.l. si è dotata.

Tale procedura ha come scopo la gestione delle possibili emergenze ambientali, al fine di limitarne l'impatto e migliorare i sistemi preventivi che possano scongiurarle, e le situazioni di potenziale emergenza ambientale prese in considerazione sono:

- emissioni accidentali nell'atmosfera da polveri;
- incendio;
- sversamenti di sostanze pericolose (gasolio e olio) e contaminazione dell'acqua e del suolo;
- terremoto;
- tutte le specifiche situazioni di rischio (verso l'interno e l'esterno) legate alle peculiarità aziendali e/o al verificarsi di calamità naturali.

Sempre nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015, l'azienda ha predisposto il *Piano di Emergenza* e la specifica *Istruzione operativa - Gestione sversamenti accidentali*, finalizzata a ridurre i rischi e di attivare i sistemi di intervento in caso di sversamenti accidentale di sostanza liquide erroneamente contenute nei rifiuti conferiti oppure da mezzi in fase di conferimento e/o mezzi di movimentazione operanti in impianto.

Per quanto riguarda la *Prevenzione Incendi*, controllata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per lo svolgimento della propria attività, soggetta al DPR n° 511/2011, l'impianto risulta autorizzato con Certificato di Prevenzione Incendi prot. n° 1270/11 del 23/01/2012 (Pratica VV.F. n° 73246), rinnovato in data 30/09/2019 con apposita Attestazione di rinnovo di conformità antincendio, per le seguenti attività ricadenti nel DPR n° 511/2011 e nel D.M. 07.08.82: 12.1A, 36.1B e 44.1B

A seguito dell'ampliamento dell'area del deposito, con conseguente aumento dei quantitativi e riorganizzazione dei rifiuti stoccati nelle diverse zone dedicate, è stato ottenuto nel 2017 il Parere positivo di conformità antincendio con introduzione delle seguenti attività di Cat. C soggette di cui all'Allegato I del D.P.R. 151/2011: 36.2.C e 44.2.C.

Nel settembre 2021 è stata presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per le attività 36.2.C e 44.2.C relativa all'aumento dei quantitativi di materiali in stoccaggio nelle aree esistenti, senza realizzazione dell'ampliamento delle aree di deposito all'aperto

Per quanto riguarda la *normativa in materia di Rischio di Incidenti Rilevanti*, di cui al Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n° 105 e s.m.i. recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose – Seveso III", si conferma la valutazione effettuata dall'azienda, secondo la quale risulta che, né allo stato attuale né allo stato di progetto a seguito delle modifiche presentate con l'istanza di Riesame dell'AIA, possono essere detenute in impianto quantità di sostanze/miscele pericolose o di rifiuti pericolosi che contribuiscano a raggiungere i limiti di soglia del D.Lgs. n° 105/2015 e, pertanto, lo stabilimento in oggetto non risulta rientrare nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n° 105/15 (Seveso III).

C.4 VALUTAZIONE INTEGRATA DEGLI IMPATTI E IDENTIFICAZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE AI REQUISITI IPPC

C.4.1 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI EFFETTUATA DAL GESTORE

Il gestore provvede, oltre alla registrazione dei consumi e dati relativi alle singole matrici ambientali, alla registrazione di specifici indicatori di prestazione, stabiliti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, i cui valori riferiti agli anni 2017-2021 sono di seguito indicati:

Indicatore	Unità di misura	2017	2018	2019	2020	2021
Consumo energia elettrica/totale di rifiuti ritirati	kWh/t	0,68	0,55	0,69	0,62	0,86
Rifiuti in uscita avviati al recupero/totale di rifiuti ritirati	t/t	0,90	0,83	0,87	0,92	0,88
Quantità di materie prime seconde prodotte/ totale di rifiuti ritirati	t/t	0,69	0,75	0,87	0,80	0,72

Per gli anni 2017-2020, si può osservare come, nel periodo di riferimento, tutti gli indicatori di prestazione si siano mantenuti su valori sostanzialmente costanti, con consumi energetici per quantità di rifiuti trattati generalmente stabili e confermando inoltre la predilezione per l'invio a recupero dei rifiuti trattati in impianto rispetto al destino finale di smaltimento.

Per quanto riguarda l'indicatore "Rifiuti in uscita avviati a recupero/totale rifiuti ritirati", il valore di ~ 0,88 per l'anno 2021 conferma la tendenza di un elevato recupero del materiale entrante, sia di matrice ligneo-cellulosica sia di matrice mista, con la produzione di MPS e di rifiuto mono-materiale avviato a recupero ove possibile.

In merito ai consumi energetici, si fa presente che il minor consumo energetico rilevato nel corso del 2020 (circa 36.000 kWh), rispetto a quello del 2019 (circa 60.000 kWh), è legato al minor quantitativo di rifiuti in ingresso da sottoporre ad attività di cernita/selezione sulla linea di selezione (apparecchiatura più energivora presente in impianto). Infatti, a fronte di una riduzione dei rifiuti in ingresso di circa il 34%, è corrisposta una riduzione dei consumi energetici di circa il 40%.

Confrontando, invece, il 2020 con il 2021, si può notare come, a fronte di una riduzione dei rifiuti in ingresso di circa il 5%, nel 2021 è corrisposto, al contrario, un incremento dei consumi energetici di circa il 14% (circa 42.000 kWh).

Tale aspetto è legato esclusivamente alla tipologia di rifiuti in ingresso, in quanto nel corso del 2021 è entrata in impianto una quantità maggiore di rifiuti da sottoporre ad attività di cernita/selezione sulla linea di selezione sopra indicata, come il rifiuto misto derivante dagli eventi fieristici (es. CERSAIE di Bologna) che invece, causa emergenza da COVID-19, non è stato conferito nel corso del 2020. Tali rifiuti, oltre a richiedere una selezione più spinta a cui è associato un maggiore consumo energetico, determinano anche un minor quantitativo di rifiuto recuperato.

C.4.2 CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Alla data di rilascio della presente autorizzazione, i riferimenti ufficiali relativi all'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) e/o BAT per il settore delle attività di trattamento dei rifiuti, sono costituiti dalle BATc **"Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques) per il trattamento dei rifiuti"** di cui alla **Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 15 febbraio 2017**, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Nella tabella di cui all'Allegato II, si riporta il confronto fra BATc sopra indicate e l'installazione in oggetto, da cui emerge **una sostanziale complessiva conformità dell'impianto alle BATc**.

L'installazione risulta parzialmente adeguata alle **BAT 2a, 2c, 7, 14, 19b, 19d, 19i e 23, per cui viene prescritto l'adeguamento, anche sulla base delle proposte dell'azienda, così come di seguito descritto e stabilito nei Paragrafi D.1, D.2 e D.3 e nella Sezione E**.

E' stato considerato, inoltre, il **Bref trasversale** di cui al **Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency – ENE** (edizione di febbraio 2009) efficienza energetica, per il quale è emersa la sostanziale conformità. Si concorda, comunque, con i seguenti adeguamenti proposti dall'azienda in merito:

- relativamente alla BAT 7 *ottimizzare l'efficienza energetica*, il gestore propone di inserire nel piano di manutenzione aziendale la progressiva sostituzione dell'illuminazione di vecchia generazione con corpi illuminanti a LED;
- relativamente alle BAT 10 *energy efficiency design*, BAT 21 e 23 *alimentazione elettrica* e BAT 25 *sistemi ad aria compressa*, il gestore propone di inserire nel piano di manutenzione oggetto di revisione indicazioni sulla sostituzione di macchine, motori elettrici e sistemi ad aria compressa esistenti con quelli a maggior efficienza energetica;
- relativamente alla BAT 15 *manutenzione*, il gestore dichiara che gli aspetti legati all'efficientamento energetico identificati dalla BAT saranno inseriti nel programma di manutenzione e controllo dell'impianto, già in fase di revisione;
- relativamente alla BAT 22 *controllare la fornitura di energia*, il gestore dichiara che introdurrà nel piano di manutenzione accorgimenti per il controllo delle distorsioni armoniche. Verrà, inoltre, prescritto il monitoraggio del $\cos \phi$.

C.5 MODIFICHE RICHIESTE DAL GESTORE

Nell'ambito dell'istanza di Riesame l'azienda Recter s.r.l. ha richiesto, rispetto all'assetto attualmente autorizzato, alcune modifiche di carattere non sostanziale.

Una parte di queste modifiche erano già state sottoposte a **Verifica di Assoggettabilità a VIA (screening)** di competenza regionale, che si è conclusa positivamente con Determinazione della Regione Emilia-Romagna n° 669 del 16/01/2019, escludendo il progetto da Valutazione di Impatto Ambientale.

Le modifiche richieste e valutate in tale ambito erano relative a:

- incremento a 150.000 ton/anno del limite attuale di 120.000 ton/anno di rifiuti non pericolosi conferibili, rinunciando alla possibilità di stoccare 30.000 ton/anno di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- innalzamento a 80.000 ton/anno del limite attuale di 70.000 ton/anno di rifiuti inerti recuperabili (operazione R5);
- innalzamento da 60.000 ton/anno del limite attuale di 40.000 ton/anno di rifiuti ligno-cellulosici recuperabili e trattamento di rifiuti per produrre Combustibile Solido Secondario (CSS) (operazione R3);
- modifiche di carattere funzionale al layout dell'impianto.

Successivamente, in data 24/06/2021, l'azienda ha presentato **istanza per la 6^a Modifica Non Sostanziale di AIA**, prevedendo, rispetto al progetto precedentemente assoggettato alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening), alcune variazioni rispetto alle richieste di modifica presenti in tale progetto e, in particolare:

- rimodulazione dei quantitativi di rifiuti conferibili in impianto, pari a 150.000 t/anno, mediante:
 - a. incremento da 120.000 t/anno a 142.500 t/anno del quantitativo di rifiuti non pericolosi in ingresso da destinare a operazioni di recupero (R13, R12, R5, R3), di cui massime:
 - i. 80.000 t/anno (in aumento rispetto al limite attuale di 70.000 ton/anno) di rifiuti non pericolosi trattabili secondo l'operazione R5;
 - ii. 50.000 t/anno di rifiuti non pericolosi di natura lignocellulosica trattabili secondo l'operazione R3, senza alcuna variazione alle attività e alle quantità già autorizzate
 - iii. 10.000 t/anno destinate ad una nuova attività di recupero R3 su alcuni rifiuti per la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS) ai sensi del D.M. n° 22 del 14/02/2013;
 - b. mantenimento di un quantitativo di rifiuti pericolosi conferibili, con riduzione da 30.000 t/anno a 7.500 t/anno, da sottoporre alle operazioni di sola messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15), con capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 90 t in un'area ridenominata Zona F e riferite esclusivamente 2 tipologie di rifiuti pericolosi (identificati dai codici EER 170303* e 170603*);
- introduzione di nuovi codici EER nell'elenco dei rifiuti ammessi in impianto e svolgimento di alcune operazioni diverse, tra quelle attualmente autorizzate, su codici EER già ammessi in impianto;
- introduzione di alcune modifiche di carattere funzionale all'impianto in termini di layout;
- richiesta di rivalutazione di alcune prescrizioni attualmente in essere nell'allegato tecnico dell'AIA e delle successive modifiche non sostanziali.

In data 15/07/2021 l'azienda Recter s.r.l. ha poi presentato la documentazione per il **Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., per la valutazione rispetto alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività di trattamento rifiuti svolta nell'installazione.

Relativamente, pertanto, all'istanza di 6^a Modifica non sostanziale di AIA sopra descritta, si è proceduto all'archiviazione di tale domanda, per ricomprendere quanto richiesto nel procedimento di Riesame dell'autorizzazione, non ritenendo utile procedere con la valutazione di due pratiche parallele dai contenuti pressoché identici.

Si è ritenuto, inoltre, che alcune delle modifiche gestionali contenute nell'istanza di 6^ Modifica e successivamente ricomprese nel Riesame dell'AIA, dovessero essere sottoposte a valutazione ambientale preliminare di competenza regionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 9 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.. Tale valutazione, propedeutica all'istruttoria per il rilascio del riesame dell'AIA in oggetto, si è resa necessaria al fine di valutare che le suddette modifiche non comportassero alcuna ulteriore pressione ambientale rispetto a quanto già valutato in sede del procedimento di screening.

La Regione Emilia-Romagna, con propria nota¹⁹ del 02/11/2021, ha stabilito che tali modifiche non comportano potenziali impatti ambientali significativi e negativi e che quindi le suddette modifiche non necessitano di verifica di assoggettabilità a VIA (screening).

Nel corso dell'istruttoria per il rilascio del presente Riesame dell'AIA, infine, l'azienda ha in parte revisionato e rifinito alcune delle richieste di modifica inizialmente formulate.

Tutto ciò premesso, le modifiche richieste dall'azienda e valutate nell'ambito del presente Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sono di seguito descritte nella loro versione definitiva:

Modifica n° 1) Rimodulazione dei quantitativi di rifiuti conferibili in impianto, pari a 150.000 t/anno, mediante:

a. incremento da 120.000 t/anno a 130.000 t/anno del quantitativo di rifiuti non pericolosi in ingresso da destinare a operazioni di recupero (R13, R12, R5, R3), senza prevedere riducendo tale quantitativo rispetto alle 142.000 t/anno inizialmente previste.

L'azienda propone di gestire le restanti 12.500 t/anno di rifiuti non pericolosi in ingresso (rispetto al quantitativo inizialmente richiesto di 142.500 t/anno) esclusivamente per operazioni di mera messa in riserva R13, con una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 350 t.

Si sottolinea che le aree adibite a tale eventualità non saranno "dedicate" all'operazione R13 e univocamente individuate ma, qualora dovesse presentarsi la necessità, saranno comunque fisicamente separate dalle altre dove si depositano rifiuti e EoW, al fine di impedire la miscelazione di rifiuti diversi anche tramite l'utilizzo di dispositivi mobili quali catenelle, new jersey o altri accorgimenti volti a garantire la separazione fisica dei cumuli. Il deposito sarà in ogni caso segnalato con adeguata cartellonistica.

Le quantità di rifiuti sottoponibili alle operazioni di recupero R5 ed R3 consentirà, in termini complessivi, di sottoporre ad effettivo recupero (in R3 e R5 con produzione di materiale che cessa la qualifica di rifiuto EoW) circa il 93% dei rifiuti conferiti.

b. riduzione da 30.000 t/anno a 7.500 t/anno delle seguenti tipologie di rifiuti pericolosi da sottoporre alle operazioni di sola messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15):

EER 170303* *Catrame di carbone e prodotti contenenti carbone,*

EER 170603* *Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose.*

Per dette tipologie è previsto lo stoccaggio nell'area ridenominata Zona F, per massime 60 t istantanee, di cui massime 25 t per il rifiuto avente codice EER 170303*.

Modifica n° 2) Introduzione di ulteriori codici EER nell'elenco dei rifiuti ammessi in impianto e svolgimento di alcune operazioni diverse, tra quelle attualmente autorizzate, su codici EER già ammessi in impianto.

In particolare l'azienda richiede di:

- svolgere operazioni R5 su codici già autorizzati:

10 01 01 *Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia*

10 01 15 *Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14 (non oggetto di screening).*

¹⁹ Assunta agli atti con protocollo PG/2021/169426 del 04/11/2021;

La richiesta di integrazione dell'operazione di recupero R5 per tali tipologie di rifiuti (EER 100101, 100115), si configura come una variazione di carattere puramente formale, in quanto nulla varierebbe in termini operativi rispetto a quanto oggi svolto.

Le lavorazioni eseguite per il recupero dei rifiuti in R5 coinciderebbero infatti con quelle oggi eseguite per il recupero in R12 (cernita/selezione ed eventuale triturazione), così come, in termini qualitativi, i materiali ottenibili dall'operazione R5 avrebbero le stesse caratteristiche chimico-fisiche dei materiali ottenuti dalle lavorazioni in R12.

Ciò che cambierebbe è la definizione del materiale in uscita dalle lavorazioni.

Se, infatti, con l'operazione di recupero R12 vengono ottenuti altri rifiuti da destinare al recupero effettivo in impianti autorizzati, con l'operazione di recupero R5 il materiale in uscita dalle operazioni di recupero assumerebbe direttamente la qualifica di Materia Prima Secondaria, in virtù della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste), ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

In particolare, per quanto riguarda i rifiuti aventi EER 100101 e 100115, costituiti da ceneri pesanti dalla combustione di biomasse, è opportuno evidenziare che questi vengono conferiti già umidi, in quanto provenienti da impianti di combustione provvisti di redler a bagno d'acqua, pertanto durante la loro eventuale lavorazione in R5, che come già detto coinciderebbe con quella già svolta in R12, non si determinerebbero fenomeni di polverulenza diffusa.

Dall'attività di lavorazione delle suddette due tipologie di rifiuti, oltre alla produzione di EoW, si ottiene anche una minima percentuale di rifiuto (1912xx) che viene poi inviato ad opportuni impianti di recupero/smaltimento.

- svolgere operazioni R3 su codici già autorizzati:

15 02 03 *Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 – di natura lignocellulosica* es. materiale esausto da filtrazione emissioni odorigene, ramagli a pezzatura grossolana

L'azienda richiede di poter svolgere operazioni di recupero (R3) finalizzate alla produzione di EoW anche sui rifiuti identificati con il codice EER 15 02 03 (già autorizzato) costituiti esclusivamente da materiale di natura ligneo-cellulosica "esausto" utilizzato originariamente per la filtrazione di emissioni odorigene all'interno di impianti di trattamento biologico (come impianti di compostaggio).

Si tratta nello specifico di un rifiuto costituito da ramaglie a pezzatura grossolana e, dal punto di vista delle caratteristiche fisiche, può essere assimilato al 20 02 01. Operativamente il trattamento sarà del tutto analogo alle operazioni R12 già svolte.

La richiesta di integrazione dell'operazione di recupero R3 per tale tipologia di rifiuto (EER 15 02 03), si configura infatti come una variazione di carattere puramente formale, in quanto nulla varierebbe in termini operativi rispetto a quanto oggi svolto.

Le lavorazioni eseguite per il recupero dei rifiuti in R3 coinciderebbero infatti con quelle oggi eseguite per il recupero in R12 (cernita/selezione ed eventuale triturazione), così come, in termini qualitativi, i materiali ottenibili dall'operazione R3 avrebbero le stesse caratteristiche chimico-fisiche dei materiali ottenuti dalle lavorazioni in R12. Ciò che cambierebbe è la definizione del materiale in uscita dalle lavorazioni.

Se infatti con l'operazione di recupero R12 vengono ottenuti altri rifiuti da destinare al recupero effettivo in impianti autorizzati, con l'operazione di recupero R3 il materiale in uscita dalle operazioni di recupero.

- svolgere operazioni R13/R12 su codici già autorizzati:

17 06 04 *Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03* solo pannelli sandwich

L'azienda richiede di poter svolgere sui rifiuti aventi EER 17 06 04 operazioni di recupero R13/R12 nella Zona C, rifiuti ad oggi già conferibili in impianto esclusivamente per mero stoccaggio R13/D15 nella ex Zona G, che, come detto, non è stata realizzata.

Si precisa che ci si riferisce esclusivamente ai rifiuti costituiti dai cosiddetti "pannelli sandwich" che siano costituiti da lamierino e poliuretano espanso/polistirolo, da stoccare all'interno della Zona C.

Non si prevede di ritirare pannelli sandwich che, come strato isolante, abbiano altre tipologie di materiale (quali ad esempio lana di roccia, lana minerale, guaina).

- inserire nuovi codici EER su cui svolgere operazioni R13, R12 e R5 nella zona A:

- rifiuti inerti a matrice sabbiosa:

EER 12 01 21 *Corpi di utensili e materiali di rettifica*

- rifiuti inerti a matrice fangosa:

EER 01 04 09 *Scarti di sabbia e argilla*

EER 01 05 04 *Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi di acque dolci*

EER 01 05 07 *Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite*

EER 10 13 14 *Rifiuti e fanghi di cemento*

EER 19 08 02 *Rifiuti da dissabbiamento*

EER 19 08 14 *Fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali*

EER 19 09 02 *Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua*

- rifiuti assimilabili agli inerti (a matrice variabile), quali:

EER 19 08 01 *Residui di vagliatura*

EER 19 09 01 *Rifiuti solidi prodotti da processi di filtrazione e vaglio primario*

- inserire nuovi codici EER con caratteristiche specifiche:

EER 02 03 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione, da sottoporre all'operazione di recupero R13

EER 16 03 04 Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 160303, da sottoporre alle operazioni di recupero R13 e/o R12

EER 20 01 08 Rifiuti biodegradabili da cucine e mense, da sottoporre alle operazioni di recupero R13.

Il rifiuto identificato con il codice EER 02 03 04 solitamente è costituito da prodotti per l'alimentazione umana già confezionati i quali, per una serie di motivi operativi o gestionali (prodotti scaduti, avariati, confezioni non più sigillate o non integre etc.) non possono più essere immessi sul mercato e commercializzati.

La casistica per eccellenza di tale rifiuto diventerebbe, quindi, il ritiro di rifiuti identificati con questo codice proveniente da attività di ripristino e sistemazione post incidenti stradali.

In particolare, questo rifiuto identificherebbe il solo carico disperso laddove vi è una netta separazione tra carico e mezzo incidentato a differenza di quanto potrebbe invece ad esempio accadere in situazioni in cui, durante il sinistro di un mezzo trasportante beni alimentari, è seguito un incendio ed in cui non si riesce a differenziare il carico dal resto ed al quale i produttori attribuiscono generalmente il codice EER 16 03 06 che l'azienda non intende richiedere.

L'impianto per queste situazioni, che necessitano l'immediato allontanamento del rifiuto per il rapido ripristino delle normali condizioni di viabilità e che non possono attendere i tradizionali tempi necessari per omologare il rifiuto presso i destini dedicati, fungerebbe da piccola e temporanea polmonatura effettuando la sola messa in riserva (R13), procedendo poi a gestire il rifiuto conferendolo presso gli idonei destini.

Le operazioni di R13 sono da svolgersi nella zona D1 dove è posizionabile un cassone dedicato chiuso con coperchio e a tenuta (da 30 m³) in cui il rifiuto sarà allocato. Il cassone verrà avviato a recupero effettivo presso altri impianti almeno settimanalmente o con frequenza maggiore quando necessario.

In merito al rifiuto con codice EER 16 03 04, si evidenzia che i rifiuti identificati nella famiglia dei 16xxxx rappresentano quella tipologia di rifiuti che non trovano più adeguata allocazione descrittiva nelle altre famiglie in elenco e costituiscono quei prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati che necessitano di trovare delle uscite ove possibile in termini di recuperabilità.

Vista però la teorica vastità di casistiche all'interno delle quali i rifiuti possono essere identificati con il suddetto codice, l'azienda in questo caso delimita le tipologie di provenienza di questo rifiuto a tre casistiche:

- rifiuti identificati con questo codice provenienti dalle attività di rimozione e di ripristino delle normali condizioni di viabilità a seguito di incidenti stradali.

Con questo codice vanno, quindi, a racchiudersi ad esempio i rifiuti costituiti dal carico perso e che si riversano sul manto stradale quando questo è costituito esclusivamente o prevalentemente da materiale inorganico ovvero da componenti o parti dei veicoli coinvolti negli incidenti non meglio identificabili o separabili che non sono entrate in contatto con sostanze pericolose (escludendo ad esempio parti di motore o serbatoio gasolio, ecc.). Per garantire il rispetto di tale condizione ai fini del conferimento, sarà richiesta analisi di caratterizzazione attestante la non pericolosità del rifiuto. Il rifiuto conferito in impianto sarà quindi messo in riserva (R13) nella zona C e successivamente sottoposto ad operazioni di recupero (R12) costituito da cernita e selezione finalizzata alla separazione ed ottenimento di rifiuti per classi omogenee (inerte, plastica, legno, ecc.). Queste, a loro volta, saranno avviate nelle specifiche aree qualora direttamente recuperabili in impianto (legno come 19 12 07 nella zona E o inerte come 19 12 09 nella zona A) oppure depositate nella zona D1 per poi avviarle a recupero presso gli impianti di destino finale (ad esempio metalli ferrosi 19 12 02 o carta 19 12 01) o se non recuperabili avviati a smaltimento in discarica come 19 12 12.

- rifiuti identificati con il suddetto codice da parte delle aziende produttrici di macchinari industriali per il packaging.

Queste tipologie di aziende prima di commercializzare un macchinario ne testano la funzionalità e l'efficienza attraverso la realizzazione di prove di funzionamento che porta alla produzione di materiale confezionato non commercializzabile. L'impianto andrebbe, quindi, ad intercettare quella tipologia di rifiuti costituiti da confezioni contenente materiale solido non organico da sottoporre alle stesse operazioni di recupero precedentemente descritte.

Questo rifiuto verrebbe messo in riserva nella zona C (R13) per poi essere sottoposto ad operazioni di recupero (R12) attraverso cui separare il contenitore dal contenuto e allocare il contenuto nella zona A per poi sottoporlo ad operazioni di recupero R5 e il contenitore verso il flusso di pertinenza (se si tratta di carta stoccato nella zona D1 nel cassone di riferimento della carta e cartone – EER 19 12 01). Per quanto concerne la valutazione di conferibilità del rifiuto, trattandosi a monte di un processo che non prevede l'utilizzo di composti pericolosi, si ritiene sufficiente la redazione della scheda di omologa di non pericolosità del rifiuto come da format aziendale inserito nel SGQA aziendale accompagnato da una scheda tecnica del materiale confezionato.

- rifiuti provenienti dagli incendi di immobili o di strutture mobili che non hanno interessato materiali pericolosi o la cui combustione non abbia portato alla produzione di rifiuto potenzialmente pericoloso. Ai fini della conferibilità è necessario ricevere anticipatamente analisi di caratterizzazione attestante la non pericolosità del rifiuto contenente tra i parametri analizzati sempre PCB e Diossine. In termini di gestione del rifiuto, si rimanda a quanto descritto nella prima casistica dei rifiuti derivanti da incidenti stradali.

Per quanto riguarda, infine, il rifiuto EER 20 01 08 si prevede di effettuare mero stoccaggio (R13) nella Zona D, all'interno di un cassone dedicato a tenuta (da 30 m³). Il cassone verrà avviato a recupero effettivo presso altri impianti almeno settimanalmente o con frequenza maggiore quando necessario.

La scelta di ricevere tale tipologia di rifiuto, costituito dagli scarti di cucine e mense, deriva dalla nuova classificazione dei rifiuti introdotta recentemente dal D.Lgs. n° 116/2020, fondata sulla bipartizione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, in cui scompare la categoria dei rifiuti assimilati.

La definizione di rifiuti urbani comprende ora anche i rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, indicati nell'allegato L-*quater* al decreto, prodotti dalle attività non domestiche riportate nell'allegato L-*quinquies*.

La gestione di tali rifiuti potrà essere svolta, a scelta dell'impresa, attraverso il servizio pubblico, svolto in regime di privativa comunale, oppure rivolgendosi al mercato, attraverso imprese autorizzate. In tal caso, la quota di rifiuti così gestiti e avviati a recupero, sarà scomputata dal calcolo della parte variabile della TARI.

Le utenze non domestiche (imprese e aziende) che intendono usufruire del servizio di conferimento al di fuori del servizio pubblico che hanno all'interno del proprio stabilimento produttivo una mensa per i dipendenti, non riusciranno a smaltire il EER 20 01 08 prodotto, in quanto gli impianti di smaltimento/recupero autorizzati privati sono tutti privi del codice EER 20 01 08.

Inserire questo codice consentirebbe all'azienda di intercettare questa tipologia di esigenza, consentendo di fornire un pacchetto completo alle aziende interessate integrato anche con questa tipologia di rifiuto.

Per gestire al meglio questa tipologia di rifiuto che porta con sé significative problematiche odorigene e di putrescibilità, si ritiene di procedere all'interno dell'impianto alla mera messa in riserva (R13) all'interno di un singolo cassone posizionato nella zona D. Questo, una volta riempito e comunque almeno una volta ogni 5 giorni, che si ridurranno ad una volta ogni 3 giorni nella stagione estiva, a prescindere dallo stato di riempimento dello stesso sarà sostituito con uno vuoto e avviato a recupero presso impianto di destino finale debitamente autorizzato.

Gli sversamenti accidentali di eventuale percolato saranno evitati attraverso l'utilizzo di specifico cassone a tenuta stagna, mentre ipotetici problemi odorigeni in attesa dell'allontanamento del cassone secondo le tempistiche sopra indicate saranno gestiti mediante l'utilizzo di miscele enzimatiche assorbi-odore solitamente utilizzate per l'igienizzazione dei cassonetti stradali.

- inserire nuovi codici EER su cui svolgere operazioni R13/R12 o solo R13:

02 01 01 Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 03 01 Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione

02 03 04 Sarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

04 02 21 Rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 Rifiuti da fibre tessili lavorate

07 02 13 Rifiuti plastici

12 01 05 Limatura e trucioli di materiali plastici

16 01 19 Plastica

16 03 04 Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 160303

20 01 08 Rifiuti biodegradabili da cucine e mense

20 01 10 Abbigliamento

20 01 11 Prodotti Tessili

Tali rifiuti verranno gestiti secondo le operazioni R13/R12 o solo R13 e avviati a recupero effettivo ovvero a smaltimento presso idonei impianti autorizzati.

Modifica n° 3) - Introduzione di alcune modifiche di carattere funzionale all'impianto in termini di layout

Le modifiche proposte nell'ambito del presente Riesame rendono **necessari alcuni interventi di riorganizzazione degli spazi interni al sito e delle reti idriche di servizio.**

Rispetto a quanto previsto nella vigente AIA, è opportuno precisare che alcuni degli interventi autorizzati non sono stati realizzati.

In particolare:

- la zona G non è stata predisposta;
- la zona E, che doveva essere ampliata avvicinando i margini Sud-Ovest verso il confine di stabilimento, non è ancora stata estesa e pertanto, al momento, non si stanno sfruttando superfici utili ai fini dello stoccaggio che risultano già autorizzate;
- la zona B, che doveva essere traslata fino alla zona E lasciando un corridoio di carico tra la zona G prevista e la zona B stessa, è ancora posizionata in adiacenza a quella che avrebbe dovuto essere la zona G.

Le modifiche proposte al lay out impiantistico, sono di fattocostituite principalmente dall'eliminazione dell'attuale zona B e dalla realizzazione delle opere di completamento fisico dei piazzali e delle reti idriche già autorizzate.

Nel dettaglio, gli interventi previsti sono i seguenti:

1. l'area attualmente autorizzata per essere destinata alla Zona G che, come detto, non verrà realizzata, verrà utilizzata per ampliare la Zona C e realizzare una nuova zona di circa 450 m² adibita all'impianto di selezione semiautomatica che sarà identificata come Zona di Lavorazione 1 (L1).

In corrispondenza del vertice Sud dell'impianto sarà, inoltre, predisposto un corridoio d'emergenza, di larghezza pari a 3 m, lungo il confine dell'impianto di selezione e che terminerà con un cancello di uscita di emergenza.

In definitiva, dei 610 m² previsti per la ex-zona G, 450 m² saranno destinati all'impianto di selezione (Zona di lavorazione L1), 40 m² saranno dedicati all'ampliamento della zona C e i restanti 120 m² rimangono a disposizione per il corridoio d'emergenza.

La Zona C nel suo complesso (comprendente l'attuale zona C e il suo ampliamento) avrà una superficie di 900 m².

Lo sfruttamento dell'area dedicata all'ex zona G, renderà comunque necessario un adeguamento dell'esistente rete idrica per garantire la corretta gestione delle acque reflue meteoriche di dilavamento di tale area, così come descritto al Paragrafo C.3.4 Bilancio idrico.

2. verrà abbattuta la parete in calcestruzzo che divide l'attuale zona C dall'area in cui era prevista la realizzazione della ex-zona G (non realizzata), lasciando solo la parte terminale dove è collegata la torre faro, in modo tale da connettere l'attuale zona C con la nuova porzione di ampliamento da 40 m² descritta al precedente punto 1.;

3. la zona D verrà ridimensionata e una parte di essa (circa 160 m²) verrà dedicata alla **nuova Zona F** (zona di nuova creazione per lo stoccaggio delle due tipologie di rifiuti pericolosi previste al posto della ex zona G). Le due zone saranno fisicamente separate mediante elementi mobili (new jersey).

La nuova Zona F avrà superficie pari a circa 110 m² e conterrà n. 4 cassoni scarrabili chiusi e a tenuta di capacità pari a circa 30 m³ cadauno;

4. l'attuale Zona B, autorizzata per lo stoccaggio dei rifiuti urbani identificati con i EER 15 01 06 e 20 03 01, verrà inglobata dalla zona E.

L'eliminazione dell'attuale Zona B è dettata dalla rinuncia, in termini commerciali e quindi operativi, a rinnovi contrattuali relativi al mero stoccaggio di rifiuti EER 15 01 06 e 20 03 01 secondo le merceologie fino ad ora conferite e costituite esclusivamente da vetro, plastica e alluminio derivanti dalla raccolta differenziata delle "campane". I rifiuti urbani identificati con i EER 15 01 06 e 20 03 01 nella loro accezione più generale (non costituiti quindi da solo vetro, plastica e lattine in alluminio), saranno ritirati anche nello stato di progetto, ma saranno messi in riserva R13 nella Zona C per essere sottoposti ad operazioni di recupero R12.

La superficie sino ad oggi occupata dalla Zona B verrà inglobata nell'adiacente Zona E, quale sua naturale estensione, procedendo contestualmente a tal fine a traslare il corridoio di transito nella posizione già autorizzata. L'estensione della zona E (che avrà una superficie di 1.650 m²) prevederà ovviamente anche un riassetto del sistema di raccolta e gestione acque di piazzale.

5. La porzione della Zona E posta lungo il confine Nord-Ovest del sito verrà allargata ed inglobata nella Zona A, lasciando comunque un corridoio di transito, come attualmente in essere tra Zona A e Zona E. La Zona A, a seguito di tale estensione, avrà una superficie di circa 2000 m².

6. l'attuale Zona F, ossia la zona in cui vengono stoccati rifiuti inerti per verifiche analitiche, viene spostata in una porzione del sito attualmente occupata dalla Zona A e contestualmente viene rinominata "**Zona B**" solo al fine di mantenere la denominazione progressiva delle aree, vista l'eliminazione dell'attuale Zona B dal layout di impianto come descritto nel precedente punto 4..

L'attuale Zona F (nel futuro denominata "Zona B") verrà ridimensionata fino a circa 80 m², rispetto agli attuali 100 m².

7. l'area di circa 400 m², che rimane libera a partire dal vertice Nord dell'impianto, verrà sfruttata per il posizionamento di una pressa imballatrice. Tale area verrà identificata come **Zona di Lavorazione 2 (L2).**

8. verranno realizzate due nuove porzioni della zona D: una lungo il confine Nord del sito (chiamata **D2**) e l'altra presso il confine Nord-Est del sito (chiamata **D3**), attualmente usata per lo stoccaggio di MPS e di materie prime (attualmente denominata zona H).

Inoltre, viene considerata come zona D1 tutta la superficie interessata dalla presenza dei cassoni e l'intera area di manovra, che nello stato autorizzato era stata esclusa dal conteggio della superficie dedicata alla zona D. Nel complesso la nuova zona D (suddivisa in D1, D2 e D3) avrà una superficie di circa 330 m².

9. l'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti autoprodotti (es. da attività di manutenzione ordinaria mezzi), sarà spostata in adiacenza alla nuova zona D2.

10. per quanto attiene alle strutture ausiliarie e di servizio, sarà realizzato un box quadri elettrici presso il vertice Nord dello stabilimento, e saranno leggermente ampliati i box contenenti servizi igienici e spogliatoi, la cui posizione rimarrà in ogni caso immutata.

Tali interventi di modifica delle aree renderanno necessario l'adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, **con realizzazione di una nuova vasca di sedimentazione interrata di volume pari a 25 m³, così come descritto per gli scarichi idrici al Paragrafo C.3.4.**

Il Paragrafo C.2.1 DESCRIZIONE DELLE ZONE del presente Allegato, è stato aggiornato prendendo atto delle modifiche sopra descritte e nell'Allegato AIA 3D -Planimetria dei depositi e degli stoccaggi -Rev 01 del 11/03/2022 è riportato il lay out dell'impianto e delle zone di stoccaggio e trattamento aggiornato a seguito delle modifiche.

Le modifiche di seguito indicate sono relative alla revisione o eliminazione di determinate prescrizioni contenute nell'AIA vigente.

Tali richieste derivano innanzitutto da alcuni rilievi emersi nel corso delle visite ispettive programmate svolte dai tecnici del Servizio Territoriale di ARPAE, a cui vanno aggiunte delle modifiche/eliminazioni di prescrizioni o parti di esse, che si ritiene essere superate in relazione alle nuove richieste di modifiche indicate nel presente Paragrafo.

Modifica n° 4) Separazione dei rifiuti EER della famiglia 10xxxx

Nel vigente provvedimento di AIA, al Paragrafo C.2.2 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ nella descrizione della gestione dei rifiuti inerti, è indicato che *"i rifiuti non pericolosi appartenenti alla famiglia dei codici EER 10xxxx debbano essere trattati separatamente senza miscelazione con gli altri rifiuti in ingresso nella stessa zona, per sottoporli ad operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero R12/R5 mediante selezione/cernita manuale o meccanica, vagliatura e/o triturazione..."*.

Questi rifiuti, come ad esempio quelli aventi EER 10 12 13 (Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti), hanno però le medesime caratteristiche chimico-fisiche di altri rifiuti aventi EER diversi da 10xxxx (ad esempio EER 08 02 02 - Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici) e per questo motivo potrebbero essere gestiti insieme e sottoposti alle medesime operazioni di recupero R12/R5 in modo da ridurre il tempo di lavorazione nonché lo spazio di stoccaggio del materiale.

L'azienda richiede, pertanto, di eliminare tale descrizione al Paragrafo C.2.2 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ.

Modifica n° 5) Interscambiabilità delle zone di stoccaggio

Nel vigente provvedimento di AIA è indicato, al punto 23. del Paragrafo D.2.4 che *"le zone C e D potranno essere utilizzate per la messa in riserva (R13) nella Zona A, solo in condizioni di occasionalità legate ad eventi esterni che determinano la necessità di conferimenti significativi di rifiuti in un lasso di tempo ridotto. [...]"*.

L'azienda ritiene necessario utilizzare altre zone di stoccaggio per poter garantire la gestione di flussi significativi di rifiuti occasionalmente prodotti. Negli ultimi anni, infatti, l'impianto ha infatti dovuto fronteggiare commesse legate a specifici conferimenti di rifiuti (rifiuti da eventi fieristici), nonché di repentine fluttuazioni del mercato dei rifiuti (ad es. plastica e legno) che hanno messo sotto pressione l'impianto in relazione al rispetto dei limiti di stoccaggio istantaneo per alcune zone, mentre altre erano quasi vuote.

Viene richiesto, quindi, per tempi brevi, di poter provvedere ad effettuare l'interscambio di aree interessanti la totalità o parte delle zone A, C ed E, pur sempre nel rispetto dei quantitativi massimi di stoccaggio istantaneo di ogni singola zona.

In tali evenienze, il gestore provvederà a dare comunicazione agli organi preposti entro 48 ore, indicando le zone oggetto di scambio, oltre a registrazione su supporto informatico. In sostituzione della comunicazione formale delle attività di interscambio, si propone di integrare la Tabella 9 - Stoccaggio rifiuti del PdM tra la reportistica annualmente caricata e inviata a mezzo portale AIA IPPC.

Si precisa che i rifiuti stoccati nella nuova zona sarebbero innanzitutto fisicamente separati da quelli ordinariamente stoccabili, attraverso dei new jersey mobili o delle paratie mobili in cemento. Il rifiuto stoccato in cumulo rispetterà le prescrizioni stabilite per la propria zona di stoccaggio (altezza cumuli, stoccaggio istantaneo della propria zona) e non sarà assolutamente prevista alcuna operazione di recupero effettivo per il rifiuto temporaneamente accumulato. La capacità di stoccaggio complessiva di ogni area rimarrà sempre la medesima, anche durante l'interscambio.

Modifica n° 6) Innalzamento di recinzioni e dei cumuli nella zona A

Nel vigente provvedimento di AIA è indicato, al punto 32. del Paragrafo D.2.4 che le *"altezze dei cumuli dei rifiuti non siano superiori a 4 m nelle zone A, C ed E e a 3 m nelle zone B ed F. Le altezze dei cumuli dei rifiuti in prossimità delle recinzioni non superino l'altezza delle recinzioni stesse"*.

L'azienda richiede di poter provvedere ad innalzare i cumuli della Zona A fino ad un'altezza massima di 5 metri e la recinzione relativa alla parte perimetrale dell'impianto fino a 5,5 m, al fine di evitare potenziali dispersioni di materiale all'esterno dei confini dell'impianto. Ciò consentirebbe una evidente facilitazione nella attività di stoccaggio, senza impattare in maniera significativa dal punto di vista visivo, essendo i cumuli coperti dalle recinzioni e non a sfioro come accade oggi vista la corrispondenza tra altezza delle recinzioni ed altezza dei cumuli.

L'innalzamento dei cumuli comporterà un incremento dei quantitativi in stoccaggio.

Si precisa, inoltre, che la richiesta di poter innalzare i cumuli della zona A fino ad un'altezza massima di 5 metri è giustificata dal fatto che in tale zona sono stoccati rifiuti inerti con carico d'incendio nullo.

Tale aspetto è, inoltre, da considerarsi migliorativo in termini di misure antincendio, infatti la maggior presenza in termini di stoccaggio istantaneo di rifiuto a matrice inerte-terrosa è da ritenersi una valida alternativa in caso di emergenza incendio, in quanto il materiale inerte stesso potrebbe essere uno strumento efficace per la copertura del cumulo eventualmente interessato dalle fiamme e quindi per il soffocamento del fumo/fiamme.

Modifica n° 7) Incremento della capacità di stoccaggio istantaneo

Nel vigente provvedimento di AIA è indicata, al punto 9. del Paragrafo D.2.4, la capacità di stoccaggio istantanea massima per ogni singola zona.

L'azienda richiede di poter incrementare tale capacità di stoccaggio per ogni area, quale conseguenza diretta delle modifiche al layout impiantistico (Modifica n° 3) e della richiesta di innalzamento dei cumuli fino a 5 metri dagli attuali 4 metri nella Zona A (Modifica n° 6).

Modifica n° 8) Aperture straordinarie dell'impianto

Nel vigente provvedimento di AIA è previsto, al punto 12. del Paragrafo D.2.4, che *"l'attività lavorativa deve essere svolta unicamente nel periodo diurno (06:00-22:00)"*.

L'azienda richiede, in occasioni eccezionali e fermo restando il rispetto degli orari di operatività dell'impianto prescritti (06:00-22:00), di poter procedere esclusivamente ai ritiri di materiali (ad esempio in caso di eventi fieristici) in orari diversi, garantendo in ogni occasione il rispetto dei limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale e previa eventuale comunicazione all'Autorità competente.

In merito alle modalità di comunicazione preventiva, l'azienda propone l'inoltro a mezzo PEC di apposita comunicazione almeno 30 giorni prima dell'apertura straordinaria, in cui il gestore dell'impianto indicherà i giorni interessati dall'apertura straordinaria, il periodo di conferimento e la sua durata, tipologia e quantitativi stimati di rifiuti che si prevede di conferire e la viabilità di accesso all'impianto.

Verrà inoltre allegata una valutazione del rumore prodotto da tale attività, contenente informazioni sul flusso di traffico previsto, la durata temporale dell'evento e come gli eventuali impatti generati possano influenzare il clima acustico notturno dell'area.

Si precisa che, le potenziali commesse che necessitano di apertura straordinaria in orario notturno, dovrebbero essere nel corso dell'anno non superiori a cinque. Ognuno di questi eventi potrebbe richiedere la necessità dell'apertura dell'impianto per un massimo di 4 notti cadauna e quasi mai per l'intera nottata.

I conferimenti in questione sono sostanzialmente legati ad eventi/manifestazioni di rilevanza nazionale/internazionale che si svolgono con cadenza annuale o biennale e che necessitano esclusivamente di procedere con il conferimento dei rifiuti prodotti. Questo vuol dire, a livello operativo, che le uniche attività svolte saranno quelle di conferimento (con relativo controllo documentale e merceologico del carico), di scarico e relativa messa in riserva funzionale poi allo svolgimento delle operazioni di recupero nell'ordinario orario diurno.

Nel corso delle attività notturne non sarà, quindi, prevista alcuna attività di recupero effettivo e il traffico veicolare da e per l'impianto sarà fortemente limitato e controllato. Durante queste attività saranno previsti al massimo 3 operatori, di cui il primo in ufficio per le attività di accettazione e controllo documentale e due operatori in piazzale.

Modifica n° 9) Rilevazione della portata per lo scarico S1

Nel vigente provvedimento di AIA è prevista, nella Tabella 2 del Paragrafo D.2.2, la rilevazione della portata dello scarico S1 tramite contatore magnetico.

Attualmente lo scarico S1 recapitante in pubblica fognatura è costituito dall'unione di:

- a) acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dei box prefabbricati;
- b) acque reflue di dilavamento delle aree limitrofe alla pesa;
- c) acque reflue industriali derivanti dalle operazioni di lavaggio della Zona B (contributo più rilevante in termini di portata);
- d) acque reflue di dilavamento provenienti dalla Zona B.

Nello stato di progetto lo scarico S1 sarebbe costituito esclusivamente dall'unione delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dei box prefabbricati e delle acque reflue di dilavamento delle aree limitrofe alla pesa.

Infatti, sebbene la superficie disponibile derivante dalla dismissione (spostamento con cambio di destinazione d'uso) della Zona B verrà sfruttata come ampliamento della Zona E, il sistema di raccolta delle acque a servizio di tale porzione verrà dirottato nella rete idrica esistente già a servizio della stessa Zona E ora presente, che, previo trattamento, converge nello scarico S2. Nello stato di progetto, quindi, lo scarico S1 sarà interessato da un minor flusso di acque reflue.

Viene richiesto di poter dismettere il misuratore di portata magnetico, in quanto non sussistono le condizioni tali da disporre sempre di una portata d'acqua sufficiente a garantire un suo corretto funzionamento e la relativa misurazione del flusso. In sostituzione di tale apparecchiatura verrà installato un misuratore di portata più adeguato alla situazione in essere.

Modifica n° 10) Ritorno al sistema di gestione/attivazione manuale rispetto a quello automatizzato prescritto di bagnatura e abbattimento polveri in impianto

Il sistema di bagnatura/abbattimento polveri presente a livello perimetrale all'interno dell'impianto in oggetto, secondo quanto stabilito dalle prescrizioni vigenti, deve operare in automatico.

Il sistema di automazione dovrebbe essere impostato in modo tale da attivarsi in concomitanza con il raggiungimento/superamento della velocità del vento di 4 m/s misurata attraverso l'anemometro presente in impianto.

Viste però le esperienze maturate nel corso degli anni, si è evidenziato che il sistema automatico risulta inadeguato per garantire la corretta attività di abbattimento e bagnatura.

Innanzitutto, la presenza di vento non corrisponde sempre a presenza di fenomeni polverulenti, così come al contrario l'assenza di vento può comunque prevedere la necessità di attivazione del sistema di bagnatura. Quest'ultima situazione si presenta in particolare nei periodi estivi, dove nelle ore più calde della giornata anche il semplice passaggio dei mezzi di trasporto può determinare la necessità di attivare il sistema di abbattimento.

Inoltre, in passato, durante le diverse prove di sincronizzazione dell'anemometro con il sistema di bagnatura, non sempre si è verificata l'attivazione di quest'ultimo, anzi al contrario talvolta si è verificata la staratura dell'anemometro.

In base a quanto sopra indicato, l'azienda richiede di tornare alla gestione del sistema di bagnatura in modalità manuale.

L'impostazione organizzativa del personale in impianto prevede la figura del capo piazzale, il quale ha il compito non solo di gestire l'operatività dei conferimenti in impianto, ma ha anche il compito di controllare e gestire le potenziali criticità ambientali. Il capo piazzale avrà il compito di valutare le situazioni di potenziali polverulenza dettata sia dalle operazioni in impianto sia dalle condizioni meteorologiche (es. forte caldo) e provvederà ad attivare il sistema di bagnatura anche in caso di segnalazione da parte dell'anemometro dei valori limite di 4 m/s. Lo strumento infatti è dotato di lampeggiante e sirena acustica settati proprio per attivarsi al raggiungimento dei 4 m/s.

Modifica n° 11) Rimodulazione della prescrizione sulla provenienza e gestione del rifiuto identificato con codice EER 200301

Nel vigente provvedimento di AIA è previsto, ai punti 13. e 14. del Paragrafo D.2.4, che i rifiuti identificati con EER 20 03 01 "rifiuti urbani non differenziati", devono provenire esclusivamente dalla raccolta differenziata multimateriale della frazione secca effettuata dai comuni e che tali rifiuti qualora conferiti nella zona B dovranno essere allontanati entro le successive 48 ore.

Nel corso di questi anni, sono state diverse le richieste di conferimento di questa tipologia di rifiuti da soggetti diversi rispetto alle municipalizzate o alle società e/o multiutility che svolgono il servizio di igiene urbana.

L'azienda, consapevole del fatto che all'interno di questa tipologia di rifiuti è possibile riscontrare tracce di frazione organica che potrebbero essere fonte di problemi di natura odorigena, richiede di poter ritirare i rifiuti identificati con questo codice anche da produttori differenti da quelli operanti nel servizio di igiene urbana, verificando in fase di conferimento l'eventuale presenza di frazione organica putrescibile e gli eventuali problemi di natura odorigena, respingendo il conferimento nel caso in cui tali elementi dovessero essere riscontrati durante il controllo (ad esempio respingendo i rifiuti con caratteristiche simili a quelle dei rifiuti mercatali, consentendo invece il ritiro di rifiuti con presenza di legno secco o non putrescibile, quali cassette, bancali, tronchi da pulizie di arenili).

L'assenza di eventuali fenomeni di putrescibilità, sulla base di quanto sopra indicato, consente di eliminare anche il vincolo di permanenza di tali rifiuti per un periodo massimo di due giorni dal conferimento, per cui si richiede l'eliminazione della prescrizione di cui al punto 13. secondo la quale *"Tali rifiuti non potranno stazionare nell'impianto (nella zona B) per più di due giorni dalla data di conferimento all'impianto"*.

Condizioni ambientali stabilite nella procedura di Screening

Le modifiche non sostanziali sopra descritte, sono state preventivamente sottoposte a procedura di screening, svolta ai sensi del Titolo III del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e del Capo II della L.R. n° 4/18, che si è conclusa²⁰ positivamente, escludendo il progetto da Valutazione di Impatto Ambientale

Relativamente alle condizioni ambientali stabilite nell'atto conclusivo²⁰ della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening), che, ai sensi dell'art. 11, comma 4 della L.R. n° 4/2018, sono vincolanti per il proponente e per le amministrazioni competenti al rilascio autorizzazioni nella realizzazione del progetto, il Gestore ha fornito le proprie risposte nell'ambito della documentazione presentata con l'istanza del presente Riesame dell'AIA.

²⁰ Determinazione del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità della Regione Emilia- Romagna n° 669 del 16/01/2019

Si riporta di seguito, per ogni condizione ambientale stabilita nell'ambito del procedimento di screening, quanto proposto dall'azienda:

1. In riferimento alle tipologie di rifiuti non recuperabili ai sensi del DM 5/02/1998, come proposto dalla Società si esclude dal conferimento i seguenti rifiuti: CER 010508, 010599, 100305, 191203, 191304, 200306 oltre che il rifiuto CER 101311.

Tali rifiuti sono stati esclusi dall'elenco degli EER ammissibili in impianto.

2. In relazione alla conferibilità delle tipologie di rifiuti recuperabili ed assimilabili per affinità ad altri rifiuti presenti nel DM 5/02/1998 (CER: 020101, 020301, 100124, 101314, 190801, 190901), considerato che la recuperabilità o meno di determinate tipologie di rifiuti non incide, nel caso specifico in oggetto, sulla significatività degli impatti ambientali prodotti dall'impianto a seguito di una diversa gestione dei rifiuti (smaltimento piuttosto che recupero), si ritiene di poter valutare definitivamente la conferibilità delle tipologie di rifiuti ai fini del loro recupero, nel procedimento amministrativo relativo all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale a condizione che tali rifiuti non siano putrescibili; pertanto, in sede di AIA si dovranno definire le modalità di controllo e monitoraggio della presenza o meno di sostanze putrescibili.

Le modalità e i tempi di lavorazione di tali rifiuti assicurano che questi non saranno soggetti a fenomeni di putrescibilità.

Per la determinazione della putrescibilità dei rifiuti in ingresso si propone di utilizzare il Metodo Imhoff.

Tale metodo determina la stabilità del rifiuto all'innescarsi di processi di tipo putrefattivo e si articola nelle seguenti fasi principali:

- macinatura del rifiuto in modo tale da consentirne il passaggio attraverso un setaccio con maglie da 1 mm (setaccio n.13 Norme UNI) e diluizione in acqua distillata;
- correzione dei parametri pH (da portare a $7,2 \pm 0,1$) e concentrazione di cloro;
- inoculo con liquame civile di media forza, cioè un refluo fognario rispondente a determinate caratteristiche⁴
- aggiunta della sospensione preparata in un contenitore di vetro contenente una soluzione di blu di metilene allo 0,05 % e mantenuto alla temperatura di $20 \pm 1^\circ\text{C}$.

Tutte le operazioni devono essere eseguite in modo da ridurre al minimo il tempo di contatto del campione con l'aria, in quanto il parametro di analisi viene individuato nel tempo di viraggio del blu di metilene (decolorazione), fenomeno che avviene al passaggio dalle condizioni aerobiche a quelle anaerobiche.

3. Si prescrive di coprire con teli impermeabili quei rifiuti che dovessero produrre spandimenti di materiale fangoso sul piazzale a seguito di precipitazioni meteoriche.

Come descritto nella Relazione di conformità alle Linee Guida Delibera SNPA 62/2020 per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs. n° 152/2006, presentato nell'ambito del presente Riesame, tali rifiuti sono costituiti da una matrice fangosa e provengono da attività il cui processo porta alla produzione di fanghi, che prima di essere avviati a recupero verso altri impianti, vengono solitamente sottoposti a trattamenti di disidratazione (essiccazione naturale o in letti di essiccaimento, filtropressatura o centrifugazione).

I rifiuti appartenenti a tale sotto-famiglia per poter essere ammessi in impianto devono avere uno stato fangoso palabile con tenore di umidità $\leq 40\%$, ovvero un contenuto di sostanza secca $> 60 \%$.

Tale limitazione consente innanzitutto di evitare il potenziale conferimento di rifiuti il cui stato fisico potrebbe creare problematiche di spandimento della frazione acquosa verso il sistema di raccolta acque di piazzale e, allo stesso tempo, di limitare eventuali problematiche di lavorabilità del materiale derivanti dallo stato fisico dello stesso.

Un elemento del processo di recupero comune a tutti i EER appartenenti alla sotto-famiglia dei rifiuti inerti di natura fangosa è rappresentato dall'operazione di essiccazione preliminare.

Tale operazione in alcuni casi è propedeutica per lo svolgimento efficace delle successive operazioni, mentre in altri casi tale operazione preliminare rappresenta l'intero processo di recupero.

A tal riguardo si fa presente che un rifiuto con un tenore di umidità intorno al 30% è perfettamente lavorabile e non necessita di essere sottoposto a processi di essiccazione.

Nel caso in cui la fase di essiccazione dovesse ritenersi necessaria, sempre nel rispetto dei valori limite di conferibilità sopra indicati ($\leq 40\%$ di umidità), soprattutto ai fini della lavorabilità e quindi del corretto svolgimento delle operazioni di recupero, questa viene svolta e continuerà ad essere svolta mediante stendimento del materiale per favorire l'evaporazione naturale della frazione acquosa per irraggiamento solare attuata in maniera consolidata nel periodo tardo primaverile-estivo e nella prima parte dell'autunno all'interno dell'area di riferimento (cioè nella zona A).

Nel periodo invernale invece, o comunque in caso di pioggia, i cumuli di rifiuti fangoso vengono coperti con teli in LDPE o similari al fine proprio di evitare il dilavamento da parte delle acque meteoriche.

- 4. In relazione alla componente atmosfera, in considerazione del fatto che il valore risultante dal modello è prossimo a quello della soglia di attenzione, che la valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione dei correttivi e che la modifica dei rifiuti in ingresso non consente di escludere a priori la possibilità di variazioni in termini di emissioni di polveri, in fase di presentazione della domanda di modifica non sostanziale di AIA, la ditta dovrà presentare una proposta di monitoraggio della qualità dell'aria con rilievo del parametro polveri, al fine di confermare quanto risultante dal modello previsionale.**

Si propone di modificare il Piano di monitoraggio introducendo il monitoraggio della concentrazione di PM10 in prossimità del recettore, da svolgersi con cadenza giornaliera per almeno 2 settimane all'anno, in modo da raccogliere almeno 14 dati validi.

- 5. La ditta dovrà prevedere di mantenere, estendendoli alle zone di lavorazione oggetto di riassetto, i presidi ambientali esistenti, quali la pulizia dei piazzali, e l'installazione delle protezioni perimetrali (rete in telo oscurante o muretto in cemento sormontato da rete). Dovrà essere esteso a tutte le zone di lavorazione il sistema di distribuzione idrica che opera l'abbattimento delle polveri mediante irrigatori.**

Per il contenimento delle polveri, l'azienda assicura la pulizia periodica dei piazzali e l'installazione di una rete alta circa 4,0 m con telo oscurante o, in alcune zone del perimetro, un muro in cemento armato con sovrastante recinzione con telo oscurante per un'altezza complessiva di circa 4,0 m.

Vista la richiesta di innalzare i cumuli della Zona A fino ad un'altezza massima di 5 metri, si prevede l'innalzamento della recinzione relativa alla parte perimetrale dell'impianto fino a 5,5 m, al fine di evitare potenziali dispersioni di materiale all'esterno dei confini dell'impianto.

Inoltre, è presente un sistema di abbattimento costituito da una rete di distribuzione con degli irrigatori che vengono alimentati dall'acquedotto industriale o, quando possibile, dalle acque meteoriche stoccate in un serbatoio da 12,5 m³, che verrà esteso a tutte le zone di lavorazione.

- 6. Tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti (trituratorie e vagli) dovranno essere dotati di nebulizzatori ad acqua. Infine, dovrà essere mantenuta la procedura che prevede l'avvio in automatico dell'annaffiatura dei cumuli di terreno in condizioni meteorologiche critiche, ovvero con valori di velocità del vento superiori a 4 m/s.**

Per mitigare le emissioni di polveri laddove sono presenti macchinari sprovvisti del sistema di nebulizzazione integrato, si procederà a posizionare appositi sistemi di nebulizzazione mobili nei pressi del macchinario attivo.

In presenza di vento con velocità superiore a 4 m/s (rilevabile dall'anemometro provvisto di lampeggiante e sirena) sarà inoltre attivato manualmente dal capo piazzale il sistema di abbattimento polveri.

- 7. Tuttavia, poichè la modifica dei rifiuti in ingresso non consente di escludere a priori la possibilità di variazioni in termini di emissioni olfattive, in fase di presentazione della domanda di modifica non sostanziale di AIA, la ditta dovrà presentare una proposta di valutazione/monitoraggio delle emissioni odorigene che possono derivare dai rifiuti a matrice organica.**

Per la tipologia di rifiuti trattati, si prevede che l'unica possibile fonte di emissioni olfattive sia costituita dai rifiuti putrescibili. Date le modalità di stoccaggio e lavorazione di tali rifiuti, si esclude la presenza di emissioni odorigene significative.

In ogni caso si propone di modificare il Piano di monitoraggio introducendo un monitoraggio delle Unità odorimetriche [OUE/m³] su 2 punti posti sul perimetro dello stabilimento, uno a monte ed uno a valle in relazione alla direzione del vento, da svolgersi con frequenza semestrale per i primi 2 anni dal rilascio dell'Autorizzazione.

8. In merito alla componente rumore, in relazione alla possibilità di aperture straordinarie notturne dell'impianto dovute a manifestazioni di rilevanza nazionale o internazionale che richiedano un pronto intervento nella gestione dei rifiuti prodotti, si ritiene opportuno venga trasmessa comunicazione preventiva di questa necessità almeno 30 giorni prima della data di avvio dei conferimenti. La comunicazione dovrà contenere informazioni sul periodo di conferimento e sua durata, quantitativi stimati di rifiuti che si prevede di conferire e tipologia, viabilità di accesso all'impianto. Inoltre, alla comunicazione dovrà essere allegata una valutazione del rumore prodotto da tale attività, in funzione della tipologia di materiale e di operazioni da svolgersi, del flusso di traffico previsto, oltre che della sua durata temporale, e di come gli eventuali impatti generati possano influenzare il clima acustico notturno dell'area, in particolare per quanto concerne il rispetto del criterio differenziale.

In caso di aperture straordinarie notturne, l'azienda provvederà ad inviare la comunicazione preventiva almeno 30 giorni prima della data prevista. La comunicazione conterrà le informazioni richieste e in allegato una valutazione del rumore prodotto dall'attività.

C.6 CONCLUSIONI

L'analisi dell'installazione condotta nel presente Riesame, ha evidenziato la **sostanziale complessiva conformità** ai principi generali della normativa IPPC e delle Migliori Tecniche Disponibili/Best Available Techniques.

Dall'istruttoria condotta emergono le seguenti conclusioni, per le quali si rilevano alcuni aspetti che necessitano di adeguamenti e miglioramenti.

- La **valutazione rispetto alle BAT Conclusions-BATc** di cui alla **Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018** (vedi Allegato II), ha evidenziato quanto segue: **L'installazione in esame risulta parzialmente adeguata rispetto alle seguenti BAT 2a, 2c, 7, 14, 19b, 19d, 19i e 23, per cui viene prescritto l'adeguamento, anche sulla base delle proposte dell'azienda, così come di seguito descritto e stabilito nei Paragrafi D.1, D.2 e D.3 e nella Sezione E.**

Di seguito si riporta il dettaglio delle singole BAT analizzate e dei relativi adeguamenti prescritti:

- **BAT 2 lettera a**, *Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto:* inserire il metodo Imhoff come indicatore del grado di putrescibilità del rifiuto in fase di accettazione dei rifiuti considerati critici dal punto di vista di molestie olfattive, quali i rifiuti fangosi. Si rimanda, in merito alle prescrizioni previste al Paragrafo D.2.4.
- **BAT 2 lettera c**, *Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto:* implementare una nuova istruzione operativa delle attività che concorrono alla produzione di EoW. Per i contenuti di tale istruzione operativa, si rimanda a quanto indicato nell'Allegato III – Schede End of Waste.
- **BAT 7**, *Monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata dalla BAT:* implementare il monitoraggio delle emissioni in acqua, come indicato nel Piano di Monitoraggio di cui al Paragrafo D.3.
- **BAT 14**, *Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera:* implementare la procedura di bagnatura dei cumuli. Si **raccomanda** di rivedere il sistema di bagnatura proposto, qualora si presentino problematiche/segnalazioni di polveri così come indicato nella Sezione E.
- **19 lettera b**, *Ricircolo dell'acqua:* incrementare il recupero di acque meteoriche dalla nuova vasca di sedimentazione da 25 m³ e installare un contalitri che consenta di rendicontare l'acqua utilizzata per le operazioni di bagnatura, per cui si rimanda alla prescrizione relativa al punto 5. del Paragrafo D.1.

- **BAT 19 lettera d**, *Al fine di ottimizzare il consumo di acqua*: installare i sistemi di chiusura a ghigliottina ed elaborare le specifiche procedure, per cui si rimanda alla prescrizione relativa al punto 1. del Paragrafo D.1.
 - **BAT 19 lettera i**, *Al fine di ottimizzare il consumo di acqua*: integrare la procedura riguardante la gestione delle emergenze con indicazione del destino delle acque contaminate, per cui si prescrive l'adeguamento come previsto al punto al punto 1. del Paragrafo D.1.
 - **BAT 23**, *Efficienza energetica*: distinguere i consumi industriali dai consumi civili anche tramite una stima, così come indicato alla Tabella 16 del Piano di Monitoraggio di cui al Paragrafo D.3.
 - E' stato considerato, inoltre, il **Bref trasversale** di cui al **Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency – ENE** (edizione di febbraio 2009) efficienza energetica, per il quale è emersa la sostanziale conformità. Si concorda, comunque, con i seguenti adeguamenti proposti dall'azienda in merito:
 - relativamente alla BAT 7, *ottimizzare l'efficienza energetica*, il gestore propone di inserire nel piano di manutenzione aziendale la progressiva sostituzione dell'illuminazione di vecchia generazione con corpi illuminanti a LED;
 - relativamente alle BAT 10, *energy efficiency design*, BAT 21 e 23, *alimentazione elettrica* e BAT 25, *sistemi ad aria compressa*, il gestore propone di inserire nel piano di manutenzione oggetto di revisione indicazioni sulla sostituzione di macchine, motori elettrici e sistemi ad aria compressa esistenti con quelli a maggior efficienza energetica;
 - relativamente alla BAT 15, *manutenzione*, il gestore dichiara che gli aspetti legati all'efficientamento energetico identificati dalla BAT saranno inseriti nel programma di manutenzione e controllo dell'impianto, già in fase di revisione;
 - relativamente alla BAT 22 *controllare la fornitura di energia*, il gestore dichiara che introdurrà nel piano di manutenzione accorgimenti per il controllo delle distorsioni armoniche. Verrà, inoltre, prescritto il controllo del parametro $\cos \phi$.
 - **Rispetto alle modifiche richieste dal Gestore, si stabilisce quanto segue:**
 - **Relativamente alla Modifica n° 1.), rimodulazione dei quantitativi di rifiuti conferibili in impianto, si stabilisce di autorizzare quanto segue:**

Quantitativo massimo di rifiuti RNP e RP in ingresso pari a **150.000 t/anno**, prevedendo:

a. 142.500 t/anno di rifiuti non pericolosi in ingresso da destinare a operazioni di recupero (R13, R12, R5, R3), di cui:

 - **massimo 130.000 t/anno** di rifiuti non pericolosi trattabili secondo l'operazione **R5** (finalizzata alla **produzione di aggregati inerti riciclati che cessano la qualifica di rifiuti (EoW)**);
 - **massimo 60.000 t/anno** di rifiuti non pericolosi di natura lignocellulosica trattabili secondo l'operazione **R3** (finalizzata alla **produzione di biomasse legnose combustibili e materiali legnosi di riempimento di biofiltri che cessano la qualifica di rifiuti (EoW)**).

b. 7.500 t/anno delle seguenti tipologie di rifiuti pericolosi da sottoporre alle operazioni di sola messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15): EER 170303* *Catrame di carbone e prodotti contenenti carbone* e EER 170603* *Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose*. Per dette tipologie è previsto lo stoccaggio nell'area ridenominata **Zona F**, per **massime 60 t istantanee, di cui massime 25 t per il rifiuto avente codice EER 170303***.
- Si ritiene, infatti, di mantenere un limite della capacità massima di rifiuti non pericolosi sottoposti all'operazione R3 pari a **60.00 t/anno**, in quanto nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA (screening) che si è conclusa positivamente con Determinazione della Regione Emilia-Romagna n° 669 del 16/01/2019, è stato valutato l'impatto relativo a tale quantitativo e, ai sensi della L.R. n° 4/2018, una modifica dovrebbe essere rivalutata ai sensi di tale normativa, anche solo per considerare i possibili maggiori impatti in termini di emissioni odorigene.

Lo scenario relativo ad un massimo di 130.000 t/anno di rifiuti non pericolosi trattabili secondo l'operazione R5, invece, è già stato considerato cautelativamente nell'ambito di tale procedura.

Si ritiene, inoltre, di non prevedere una specifica limitazione ai quantitativi per la mera messa in riserva di rifiuti, in quanto la si considera ricompresa nelle 142.500 t/anno di rifiuti che vengono trattati e lavorati che di fatto è la finalità principale dell'impianto.

- **Relativamente alla Modifica n° 2)** Introduzione di ulteriori codici EER nell'elenco dei rifiuti ammessi in impianto e svolgimento di alcune operazioni diverse, tra quelle attualmente autorizzate, su codici EER già ammessi in impianto:
 - **Si accetta quanto richiesto** relativamente alla possibilità di svolgere **operazioni R5 sui codici EER già autorizzati (10 01 01 e 10 01 15), operazioni R3 sul codice EER 15 02 03 già autorizzato e operazioni R13/R12 sul codice EER 17 06 04 già autorizzato, di inserire nuovi codici EER con caratteristiche specifiche (EER 02 03 04, EER 16 03 04 e EER 20 01 08) e di inserire una serie di nuovi codici EER da sottoporre ad operazioni R12/R13 o solo R13.**
 - **Si accetta parzialmente quanto richiesto** relativamente alla richiesta di inserire **nuovi codici EER su cui svolgere operazioni R13, R12 e R5 nella zona A**, in quanto si ritiene che alcuni dei codici EER proposti non siano idonei alla Cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) a norma dell'art. 184-ter del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.. Per tale aspetto si rimanda all'**Allegato III – Schede End of Waste**.
- **Relativamente alla Modifica n° 3)** Introduzione di alcune modifiche di carattere funzionale all'impianto in termini di layout, si **prende atto** degli interventi in progetto, provvedendo ad aggiornare il Paragrafo C.2.1 DESCRIZIONE DELLE ZONE e C.3.4 Bilancio idrico e rimandando al Paragrafo D.2.5 per le prescrizioni relative allo scarico idrico.
- **Relativamente alla Modifica n° 4)** Separazione dei rifiuti EER della famiglia 10xxxx, si **accoglie quanto richiesto** relativamente all'aggiornamento della sezione descrittiva C.2.2., stralciando l'indicazione della separazione di tali rifiuti da altri con caratteristiche simili.
 Si evidenzia, tuttavia, come riportato nell'**Allegato III – Schede End of Waste** che, **alcuni codici proposti appartenenti alla famiglia 10xxxxx, si ritiene non siano idonei alla Cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) a norma dell'art. 184-ter del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii..**
- **Relativamente alla Modifica n° 5)** Interscambiabilità delle zone di stoccaggio, si **accetta quanto richiesto**, prevedendo un'apposita prescrizione al Paragrafo D.2.4, secondo la quale è concessa la possibilità, in situazioni occasionali, di poter effettuare l'interscambio di aree interessanti la totalità o parte delle zone A, C ed E, pur sempre nel rispetto delle prescrizioni relative all'altezza dei cumuli stabilite e garantendo la separazione dai rifiuti da quelli ordinariamente stoccabili in tali aree. In tali situazioni, inoltre, non deve essere prevista alcuna operazione di recupero effettivo per il rifiuto temporaneamente accumulato.
- **Relativamente alla Modifica n° 6)** Innalzamento di recinzioni e dei cumuli nella zona A, si **accoglie parzialmente quanto richiesto** relativamente all'innalzamento a 5 m dei cumuli previsti nella Zona A, stabilendo in via cautelativa un innalzamento a **4.5 m**, in ragione delle problematiche di emissioni di polveri a volte segnalate e tenuto conto che l'area in esame secondo il PGRA ricade in "area di superamento PM10" e pertanto, secondo anche quanto stabilito nell'ambito della procedura di Screening, deve essere limitata il più possibile l'emissione di polveri.
- **Relativamente alla Modifica n° 7)** Incremento della capacità di stoccaggio istantaneo, si **accoglie quanto richiesto** stabilendo di non prevedere più nelle prescrizioni un limite alla capacità di stoccaggio di ogni singola zona, ma di **stabilire unicamente al Paragrafo D.2.4 come limiti l'altezza dei cumuli e la superficie di tali aree.**
- **Relativamente alla Modifica n° 8)** Aperture straordinarie dell'impianto, si **accoglie quanto richiesto** stabilendo la possibilità, in occasioni eccezionali e fermo restando il rispetto degli orari di operatività dell'impianto prescritti (06:00-22:00), di **poter procedere ad aperture straordinarie notturne dell'impianto** dovute a manifestazioni di rilevanza nazionale o internazionale che richiedano un pronto intervento nella gestione dei rifiuti prodotti, esclusivamente per il ritiro dei materiali e nelle condizioni stabilite al successivo Paragrafo D.2.4.

- **Relativamente alla Modifica n° 9** Rilevazione della portata per lo scarico S1, si accetta quanto richiesto, relativamente alla sostituzione sullo scarico S1 del **misuratore di portata magnetico** con un misuratore più adeguato, preso atto del parere positivo del Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera S.p.A.) in merito.

Per la **misurazione del flusso di scarico S2**, nella nuova conformazione autorizzata, si prescrive l'inserimento di un contalitri.

- **Relativamente alla Modifica n° 10** Ritorno al sistema di gestione/attivazione manuale rispetto a quello automatizzato prescritto di bagnatura e abbattimento polveri in impianto, si accetta quanto richiesto accogliendo la proposta del Gestore di tornare ad un sistema manuale per la bagnatura dei cumuli, secondo le modalità descritte al Paragrafo C.5, ritenendo che sia assicurata comunque la bagnatura dei cumuli.

- **Relativamente alla Modifica n° 11** Rimodulazione della prescrizione sulla provenienza e gestione del rifiuto identificato con codice EER, si accetta quanto richiesto stabilendo al Paragrafo D.2.4 che, per i **rifiuti con codice EER 20 03 01**, in fase di conferimento deve essere verificata l'eventuale presenza di frazione organica putrescibile, che deve essere separata, stoccata in cassoni a tenuta e coperti, e conferita ad impianti terzi entro 72 ore dal conferimento del rifiuto nell'impianto, al fine di evitare eventuali impatti dovuti ad emissioni maleodoranti.

- **Relativamente alla matrice scarichi idrici:**

- per quanto riguarda il **pozzetto per il campionamento dello scarico S2** si ritiene che la soluzione prospettata dall'azienda nell'ambito del presente Riesame di AIA ed evidenziata nella Planimetria delle reti idriche -Rev 01 del 11/03/2022, non sia adeguata, in quanto il pozzetto di campionamento non permette di campionare un unico flusso di acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate, ma soltanto due flussi: quello dalla vasca da 50 m³ e quello dalla vasca da 150 m³, mentre il flusso dalla nuova vasca da 25 m³, verrebbe introdotto nel pozzetto con tubazione separata. Inoltre, non è riportata una sezione del pozzetto che evidenzia le quote di immissione ed emissione dallo stesso.

A tale proposito, si prescrive al punto 2. del Paragrafo D.1 PIANO DI ADEGUAMENTO presentare una proposta per provvedere a rendere idoneo al campionamento il pozzetto dello scarico S2, nel quale confluiscono le acque di dilavamento dei piazzali.

- nello scarico S2 si stabilisce un **valore limite per il parametro Solidi Sospesi Totali (TSS)** di 60 mg/l come indicato dalle BATc (riferimento BAT 20 tab. 6.1) in quanto inferiore rispetto al limite di tab. 3 all.5 alla parte III D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (TSS pari a 80 mg/l).
- si stabilisce inoltre il **monitoraggio dei parametri** previsti in S1 anche nello scarico S2, essendo quest'ultimo, nella configurazione di progetto, quello interessato alla raccolta di tutte le acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate dell'installazione.
- **Relativamente al tema End of Waste**, si rimanda in generale alle considerazioni e valutazioni da condividere riportate nell'**Allegato III- Schede End of Waste**.

In particolare, per alcuni i codici EER proposti (sia nuovi che già autorizzati) si valuta di non ritenerli idonei alla Cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) a norma dell'art. 184-ter del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii..

Per i rifiuti aventi codici EER 10 10 08, 16 11 06, 08 02 02, 10 12 13 Si è deciso di autorizzare l'operazione R5 ma introducendo il test di cessione dei rifiuti in ingresso con rispetto dei limiti dei metalli come riportati nell'Allegato III del DM 05/02/1998. Ciò si rende necessario in quanto, il DM non indica per tali EER l'utilizzo come recuperi ambientali, riempimenti, colmate/rinterri ecc...e, al fine di tutelare le matrici ambientali, è necessario essere certi del loro eventuale impatto.

Per i rifiuti di cui alla lettera a) (Rifiuti a matrice terrosa e/o lapidea, di cui ai seguenti EER: 010413, 170504, 170904, 191209, 191302, 200202) viene attuato il seguente criterio (già previsto nell'AIA vigente):

- Per rifiuti provenienti dallo stesso cantiere/sito di produzione in quantità < 200 ton/anno, è richiesta al produttore un'Autodichiarazione di non pericolosità del rifiuto.

Tale documento è da rinnovare annualmente o ogniqualvolta intervengono modifiche nel ciclo produttivo del rifiuto.

- Per rifiuti provenienti dallo stesso cantiere/sito di produzione in quantità > 200 ton/anno, è richiesta al produttore l'Analisi di caratterizzazione e classificazione del rifiuto (in caso di codici specchio), che ha anche la funzione di Omologa del rifiuto presso l'impianto RECTER S.r.l.

Tale documento è da rinnovare annualmente o ogniqualvolta intervengono modifiche nel ciclo produttivo del rifiuto.

Relativamente alla scheda di EoW del prodotto denominato "ammendante vegetale semplice non compostato", si rileva che detto materiale è specificamente regolamentato dal D.Lgs. n° 75/2010 e ss.mm.ii., come descritto nella tabella 2, punto 3 dell'Allegato II. Pertanto non è pertinente individuare detto materiale come cessato dalla qualifica di rifiuto (EoW), ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. n° 152/2006, in quanto vi è già una norma nazionale che ne disciplina le caratteristiche e gli usi.

Fatta questa premessa, si rileva specificamente che le caratteristiche previste nella scheda non sono conformi alla normativa nazionale prima richiamata (D.Lgs. n° 75/2010); inoltre non risultano conformi neanche al recente Regolamento CE 1009/2019 che disciplina la messa a disposizione del meracto UE di prodotti fertilizzanti, e che entrerà in vigore il prossimo 16/07/2022.

In conclusione la scheda EoW sull'ammendante vegetale semplice non compostato non può essere accettata in quanto non conforme alle caratteristiche dell'ammendante vegetale semplice non compostato disciplinato dal D.Lgs. n° 75/2010 e ss.mm.ii..

SEZIONE D - PRESCRIZIONI, LIMITI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE

D.1 PIANO DI ADEGUAMENTO

Il Gestore deve:

1. **Entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**, presentare una **proposta per provvedere a rendere idoneo al campionamento il pozzetto dello scarico S2** riportando lo schema in pianta e sezione e con indicazione della profondità e larghezza del pozzetto, nel quale confluiscono le acque di dilavamento dei piazzali, in quanto la soluzione proposta non si ritiene adeguata poichè il pozzetto di campionamento non permette di campionare un unico flusso di acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate, ma soltanto due flussi.
2. **Entro 9 mesi dal rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**, installare i sistemi di chiusura a ghigliottina a monte dei punti di scarico S1 ed S2 e **provvedere all'implementazione delle procedure per la loro corretta gestione**, al fine di consentire il rispetto della BAT 19 finalizzata ad ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle. Nel medesimo termine si richiede, inoltre, di **chiarire con una relazione tecnica**, da trasmettere ad ARPAE, **come sono gestite le acque contaminate derivanti da emergenze**.
3. **Entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**, provvedere alla **formalizzazione di un'apposita procedura del SGA che descriva le modalità di gestione del sistema di bagnatura** presente in impianto, come presidio di contrasto alla formazione di emissioni polverulente.
4. **Entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**, installare un contalitri che consenta di rendicontare l'acqua utilizzata per le operazioni di bagnatura e **presentare una proposta per incrementare il recupero di acque meteoriche dalla nuova vasca di sedimentazione da 25 m³**.
5. **Entro il 31/12/2024**, presentare una **relazione sugli esiti del monitoraggio dei parametri aggiuntivi COD, TSS, PFOA e PFOS** nello scarico S2 effettuato con frequenza mensile (per COD e TSS) e semestrale (per PFOA e PFOS) per almeno **due anni** dal rilascio della presente AIA, al fine di rivalutare la frequenza e il proseguimento del monitoraggio per i parametri PFOA e PFOS.
6. **Entro il 31/12/2024**, presentare una **relazione sugli esiti del monitoraggio dei nuovi parametri inseriti per la caratterizzazione delle emissioni diffuse, PM10 e odori**, produrre una relazione che evidenzi l'esito del monitoraggio effettuato.

D.2 CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

D.2.1 FINALITÀ E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. **L'azienda Recter s.r.l. è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione D.**
E' fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art.29- *nonies*, comma 1 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.).
2. Il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetto a Riesame **entro 12 anni dal suo rilascio** o qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art.29-*octies*, comma 4, D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., nel caso in cui venga mantenuta la certificazione ISO 14001:2015.
Viceversa, il riesame è disposto entro 10 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in caso di decadenza della certificazione ISO 14001:2015.

D.2.2 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA GENERALI

1. **Il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente Autorizzazione, è tenuto a darne comunicazione all'Autorità Competente, ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM), come previsto all'art. 29-*decies*, comma 1 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii..**
2. Nel caso si verifichino situazioni anomale, determinate sia da condizioni prevedibili che da condizioni imprevedibili, che possono intervenire durante l'esercizio dell'impianto e che portano ad una variazione significativa dei normali impatti, il Gestore deve darne tempestiva comunicazione (comunque entro le 24 h successive all'evento) all'Autorità Competente-ARPAE, a mezzo PEC.
Il Gestore, nella medesima comunicazione, deve stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi esuccessivamente, nel più breve tempo tecnicamente possibile, ripristinare la situazione autorizzata.
3. In caso di emergenza ambientale, quali incidenti o eventi imprevedibili, scarichi o emissioni accidentali in aria, il Gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno, informando, quanto prima e comunque non oltre le 6 ore dall'accaduto, telefonicamente e successivamente via PEC, l'Autorità Competente-ARPAE e il Comune di Imola (BO), in orario diurno.
In orario notturno o festivo, la comunicazione deve essere data al servizio di pronta reperibilità di ARPAE, contattabile tramite numero unico (840 000 709). Successivamente, il Gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica conformandosi alle decisioni di ARPAE-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.
4. Qualora in fase di autocontrollo, si verifichi un superamento di un limite stabilito dall'autorizzazione per le diverse matrici ambientali, deve essere data comunicazione entro e non oltre 7 giorni dall'evidenza del valore anomalo, all'Autorità Competente-ARPAE, indicando le cause di tale superamento.
A seguire, nel minimo tempo tecnico, devono essere documentate con breve relazione scritta le cause di tale superamento e le azioni poste in essere per rientrare nei limiti, da inviare all'Autorità Competente-ARPAE.
5. Il Gestore, ai fini degli eventuali adempimenti amministrativi di competenza, deve comunicare preventivamente all'Autorità Competente-ARPAE e al Comune di Imola (BO), ogni eventuale modifica strutturale e gestionale che intenda realizzare presso l'installazione, così come definito dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e secondo le indicazioni riportate nella Circolare Esplicativa della Regione Emilia Romagna Prot. PG/2008/187404 del 01/08/2008 e mediante il portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), secondo le procedure stabilite con Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia- Romagna n° 5249 del 20/04/2012. Tali modifiche saranno valutate dall'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii..
6. Il Gestore, ai sensi del comma 3 dell'articolo 29-*nonies*, deve comunicare preventivamente all'Autorità Competente, in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nel presente atto.
7. In caso di fermata degli impianti o arresto dell'attività, per oltre 30 giorni, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità Competente-ARPAE a mezzo PEC. Se tale fermata supera il periodo di frequenza previsto per gli autocontrolli, il Gestore è esonerato dalla loro esecuzione riportando tale informazione nel report annuale.
8. Il Gestore, qualora decida di cessare l'attività, è tenuto a comunicare preventivamente tale decisione e successivamente confermare a mezzo PEC all'Autorità Competente-ARPAE e al Comune di Imola (BO), la data prevista di termine dell'attività, attuando quanto previsto al successivo Paragrafo D.2.8.

D.2.3 REPORT DEI DATI, CERTIFICATI ANALITICI E REGISTRI

1. Il Gestore è tenuto a registrare i dati del Monitoraggio, secondo le frequenze e le modalità stabilite nella Sezione D.3.
2. In caso di mancata trascrizione dei dati di autocontrollo sul registro di gestione interno, è data facoltà alla ditta di esibire, in alternativa, documentazione (fatture, ecc.), comprovante l'avvenuta esecuzione del monitoraggio.
3. Il Gestore è tenuto trasmettere annualmente (entro il 30 aprile dell'anno successivo alla raccolta dei dati), mediante il portale AIA-IPPC istituito dalla Regione Emilia Romagna, come stabilito con Determina Regionale n° 1063 del 02/02/2011, un **report annuale** dei dati riferiti al monitoraggio, da predisporre secondo le indicazioni riportate al successivo Paragrafo E.2.

D.2.4 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE E DEI RIFIUTI

Operazioni di recupero e smaltimento

1. L'installazione è autorizzata alle seguenti attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti:
 - operazioni di **recupero R3**: triturazione, cippatura, selezione, cernita e/o riduzione volumetrica di rifiuti legnosi e rifiuti misti non pericolosi, per la **produzione di biomasse legnose combustibili e materiale di riempimento per biofiltri (EoW)**,
 - operazioni di **recupero R5**: selezione, cernita, macinazione, vagliatura di rifiuti inerti, per la **produzione di aggregati inerti riciclati a natura prevalentemente terrosa o granulare (EoW)**,
 - operazioni di **recupero R12**: trattamenti di rifiuti legnosi, inerti, metalli, carta, vetro, tessili, mediante operazioni di triturazione, cippatura, selezione, cernita e/o riduzione volumetrica di rifiuti legnosi oppure selezione, cernita, macinazione, vagliatura di rifiuti inerti, oppure selezione, cernita, riduzione volumetrica di metalli, carta, cartoni, vetro, tessili, ecc.,
 - operazioni di mera **messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15)** di rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso, che saranno rispettivamente sottoposti a operazioni di recupero e di smaltimento fuori sito presso altri impianti autorizzati.

Le operazioni dovranno essere condotte nel rispetto delle condizioni di cui alla presente sezione D.

Tipologie di rifiuti conferibili all'installazione e relative operazioni di recupero/smaltimento

2. L'installazione è autorizzata a ritirare e gestire le seguenti tipologie di rifiuti, con indicazione della relativa zona di stoccaggio e/o trattamento e delle operazioni di cui agli Allegati B e C, alla Parte Quarta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.m.i. e di seguito specificate:

Rifiuti speciali non pericolosi

EER	Descrizione	Zona di stoccaggio	D15	R13	R12	R5	R3
01 04 09	Scarti di sabbia e argilla	A		X	X	X	
01 04 12	Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	A		X	X	X	
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	A		X	X	X	
01 05 04	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi di acque dolci	A		X	X	X	

EER	Descrizione	Zona di stoccaggio	D15	R13	R12	R5	R3
01 05 07	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite diversi da quelli delle voci 010505 e 010506	A		X	X	X	
02 01 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	A		X	X		
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	C		X	X		
02 03 01	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	A		X	X		
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D		X			
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	E		X	X		X
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	E		X	X		X
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	C		X	X		
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze	C		X	X		
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate	C		X	X		
07 02 13	Rifiuti plastici	C		X	X		
08 02 02	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	A		X	X	X	
10 01 01	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	A		X	X	X	
10 01 15	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	A		X	X	X	
10 02 02	Scorie non trattate	A		X	X	X	
10 09 06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	A		X	X	X	
10 09 08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	A		X	X	X	
10 10 08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	A		X	X	X	
10 12 01	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	A		X	X	X	
10 12 06	Stampi di scarto	A		X	X	X	
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	A		X	X	X	
10 12 13	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	A		X	X	X	
10 13 14	Rifiuti e fanghi di cemento	A		X	X		

EER	Descrizione	Zona di stoccaggio	D15	R13	R12	R5	R3
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	C		X	X		
12 01 17	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	A		X	X	X	
12 01 21	Corpi di utensili e materiali di rettifica	A		X	X	X	
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	D		X	X		
15 01 02	Imballaggi in plastica	C		X	X		
15 01 03	Imballaggi in legno	E		X	X		X
15 01 04	Imballaggi metallici	C		X	X		
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	C		X	X		
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	C		X	X		
15 01 07	Imballaggi in vetro	C		X	X		
15 01 09	Imballaggi in materiali tessili	C		X	X		
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 – di natura lignocellulosica	E		X	X		X
	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 – misti	C		X	X		
16 01 03	Pneumatici fuori uso	D		X			
16 01 17	Metalli ferrosi	C		X	X		
16 01 19	Plastica	C		X	X		
16 03 04	Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 160303	C		X	X		
16 11 02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	A		X	X	X	
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	A		X	X	X	
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	A		X	X	X	
17 01 01	Cemento	A		X	X		
17 01 02	Mattoni	A		X	X		
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	A		X	X		

EER	Descrizione	Zona di stoccaggio	D15	R13	R12	R5	R3
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	A		X	X		
17 02 01	Legno	E		X	X		
17 02 02	Vetro	C		X	X		
17 02 03	Plastica	C		X	X		
17 04 01	Rame, bronzo e ottone	C		X	X		
17 04 02	Alluminio	C		X	X		
17 04 03	Piombo	C		X	X		
17 04 04	Zinco	C		X	X		
17 04 05	Ferro e acciaio	C		X	X		
17 04 06	Stagno	C		X	X		
17 04 07	Metalli misti	C		X	X		
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	A		X	X	X	
17 05 06	Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05	A		X	X	X	
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	A		X	X		
17 06 03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	F	X	X			
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	C		X	X		
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	A		X	X		
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 – inerti e macerie	A		X	X	X	
	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 – materiale antropico non inerte	C		X	X		
19 08 01	Residui di vagliatura	A		X	X		
19 08 02	Rifiuti da dissabbiamento	A		X	X		
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quella di cui alla voce 190813	A		X	X		
19 09 01	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primario	A		X	X		

EER	Descrizione	Zona di stoccaggio	D15	R13	R12	R5	R3
19 09 02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	A		X	X		
19 12 04	Plastica e gomma	C		X	X		
19 12 05	Vetro	C		X	X		
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	E		X	X		X
19 12 08	Prodotti tessili	C		X	X		
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	A		X	X	X	
19 12 10	Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	C		X	X		
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 - materiale antropico non inerte (sovvallo)	C		X	X		
	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 - rifiuto da pulizia arenili	A		X	X		
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quello di cui alla voce 19 13 01	A		X	X	X	
20 01 01	Carta e cartone	C		X	X		
20 01 02	Vetro	C		X	X		
20 01 08	Rifiuti biodegradabili da cucine e mense	D		X			
20 01 10	Abbigliamento	C		X	X		
20 01 11	Prodotti Tessili	C		X	X		
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	E		X	X		
20 01 39	Plastica	C		X	X		
20 01 40	Metallo	C		X	X		
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	E		X	X		X
20 02 02	Terra e roccia	A		X	X	X	
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili	C		X	X		
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	C		X	X		
20 03 03	Residui della pulizia delle strade	A		X	X		

EER	Descrizione	Zona di stoccaggio	D15	R13	R12	R5	R3
20 03 07	Rifiuti ingombranti	C		X	X		

Rifiuti speciali pericolosi

Codice EER	Descrizione	Zona di stoccaggio	D15	R13	R12	R5	R3
17 03 03*	Catrame di carbone e prodotti contenenti carbone	F	X	X			
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	F	X	X			

Specifiche su alcune tipologie di rifiuti

- Per i **rifiuti identificati dai codici EER 02 01 01, 02 03 01, 10 13 14, 19 08 01, 19 09 01**, in fase di conferimento deve essere verificata l'eventuale presenza di frazione organica putrescibile **con il metodo Imhoff** secondo la procedura indicata dall'azienda e gli eventuali problemi di natura odorigena, respingendo il conferimento di tali rifiuti nel caso in cui tali elementi dovessero essere riscontrati durante il controllo.
- Per i **rifiuti identificati dal codice 20 03 01**, qualora nel corso della selezione in fase di conferimento si riscontri la presenza di frazione organica putrescibile, questa dev'essere separata, stoccata in cassoni a tenuta e coperti, e conferita ad impianti terzi entro 72 ore dal conferimento del rifiuto nell'impianto, al fine di evitare eventuali impatti dovuti ad emissioni maleodoranti.
- Sui **rifiuti identificati dal codice EER 17 05 08**, non dovranno essere effettuate operazioni di frantumazione causa di potenziali dispersioni di polveri.
- I **rifiuti identificati dal codice EER 08 02 02** devono essere ritirati solo nei casi in cui si tratta di materiale filtropressato o comunque avente un tenore di umidità tale da consentirne la lavorabilità e recuperabilità presso l'impianto.
- I **rifiuti identificati dal codice EER 02 03 04 e dal codice EER 20 01 08** devono essere stoccati in cassoni a tenuta e coperti, e conferiti ad impianti terzi entro 72 ore dal conferimento del rifiuto nell'impianto, al fine di evitare eventuali impatti dovuti ad emissioni maleodoranti.
- Relativamente ai **rifiuti identificati dal codice EER 16 03 04** si tratta essenzialmente di rifiuti provenienti da attività di rimozione e di ripristino delle normali condizioni di viabilità a seguito di incidenti stradali e da aziende produttrici di macchinari industriali per il packaging.

Quantitativi e operazioni di gestione rifiuti

- Il **quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi e pericolosi in ingresso all'impianto è pari a 150.000 t/anno, di cui:**
 - 142.500 t/anno di rifiuti non pericolosi in ingresso da destinare a operazioni di recupero (R13, R12, R5, R3), di cui:**
 - massimo 130.000 t/anno** di rifiuti non pericolosi trattabili secondo l'operazione **R5** (finalizzata alla **produzione di aggregati inerti riciclati che cessano la qualifica di rifiuti (EoW)**);
 - massimo 60.000 t/anno** di rifiuti non pericolosi di natura lignocellulosica trattabili secondo l'operazione **R3** (finalizzata alla **produzione di biomasse legnose combustibili e materiali legnosi di riempimento di biofiltri che cessano la qualifica di rifiuti (EoW)**).

b. 7.500 t/anno delle seguenti tipologie di rifiuti pericolosi da sottoporre alle operazioni di sola messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15): EER 170303* *Catrame di carbone e prodotti contenenti carbone* e EER 170603* *Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose*. Per dette tipologie è previsto lo stoccaggio nell'area ridenominata **Zona F**, per **massime 60 t istantanee, di cui massime 25 t per il rifiuto avente codice EER 170303***.

Modalità di gestione dei rifiuti

10. Le altezze dei cumuli dei rifiuti non devono essere superiori a 4.5 m nella zona A, a 4 m nelle zone C ed E e a 3 m nelle zone B, D2 e D3. L'impianto dovrà dotarsi di una o più aste graduate o altri dispositivi che consentano di verificare del rispetto dell'altezza dei cumuli.

11. Lo stoccaggio e la lavorazione deve avvenire, in linea generale, nel sostanziale rispetto degli spazi individuati nel lay out allegato all'istanza di Riesame dell'AIA. Al fine di garantire il rispetto delle tavole del lay-out impiantistico, esse devono essere apposte in uno o più punti dello stabilimento, in maniera visibile agli operatori.

Tuttavia per motivi logistici aziendali non è esclusa la possibilità di poter effettuare l'interscambio di aree interessanti la totalità o parte delle zone A, C ed E, pur sempre nel rispetto delle prescrizioni relative all'altezza dei cumuli stabilite e garantendo la separazione dei rifiuti occasionalmente stoccati da quelli ordinariamente stoccabili in tali aree, attraverso opportuni dispositivi mobili (new jersey, paratie, ecc..)

Nell'ambito delle procedure gestionali aziendali, il gestore provvederà, a compilare la Tabella 6.bis presente nel Piano di Monitoraggio da presentare con il Report annuale che indichi le aree interessate dall'interscambio, i rifiuti stoccati e lavorati da trasmettere ad ARPAE.

12. In occasione dell'interscambio delle aree ovvero dello stoccaggio di rifiuti in aree usualmente non destinate ad essi (per esempio l'uso della zona E per rifiuti inerti o viceversa l'uso della zona A per rifiuti legnosi), dovrà essere garantita la preliminare pulizia dei piazzali al fine di evitare contaminazioni tra rifiuti diversi.

13. All'interno di ciascun settore/area (es area A, E) dovrà essere sempre garantita la separazione dei rifiuti conferiti da quelli trattati e dai materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (EoW).

14. Deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire un ordinato stoccaggio, prevedendo un'organizzazione idonea a consentire la movimentazione dei rifiuti con adeguati spazi di manovra, un agevole accesso da parte dei mezzi meccanici e da parte degli organi di controllo, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.

15. Durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico-sanitario ed ambientale.

16. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere in condizioni di conservazione tali da garantirne la tenuta e dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti.

17. I contenitori mobili devono essere provvisti di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.

18. I contenitori devono essere stoccati in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.

19. I contenitori dei rifiuti devono essere dotati di apposite etichette o targhe o altro dispositivo identificativo dei rifiuti ivi contenuti con l'indicazione del CER e del produttore.

20. In presenza di vento superiore a 4 m/s le attività di tritovagliatura di rifiuti inerti e di rifiuti ligneocellulosici devono essere interrotte fino al ritorno di condizioni meteorologiche favorevoli.

21. L'operatività dell'impianto deve avvenire di norma nel periodo diurno (06:00-22:00). In occasioni eccezionali, si può procedere esclusivamente ai ritiri di materiali (ad esempio in caso di eventi fieristici) in orari diversi, garantendo in ogni occasione il rispetto dei limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale e previa comunicazione ad ARPAE, almeno 10 giorni prima dell'apertura straordinaria, a mezzo PEC.

In tale comunicazione, in cui il gestore dovrà indicare il periodo di conferimento dei rifiuti, tipologia e quantitativi stimati di rifiuti che si prevede di conferire, tipologie di attività svolte, numero e tipologia dei mezzi, viabilità di accesso all'impianto.

Tale eventualità è concessa prevedendo un periodo della durata di 1 anno, al termine del quale dovrà essere inviata documentazione di impatto acustico post operam, contenente un monitoraggio che caratterizzi i livelli di pressione sonora generati durante tali attività, al fine di valutare il rispetto dei limiti di immissione sonora previsti dalla zonizzazione acustica comunale e il differenziale presso i recettori sensibili individuati.

22. Le aree dedicate alla messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) dei rifiuti in ingresso e prodotti dovranno essere gestite secondo le MTD per lo stoccaggio dei rifiuti (D.M. 29/01/2007), con particolare riferimento alle caratteristiche delle aree di deposito e dei contenitori dei rifiuti, alla gestione dei rifiuti e ai presidi ambientali adottati ai fini di evitare emissioni diffuse di polveri e/o di odori, inconvenienti ambientali e/o molestie alla popolazione e all'ambiente. In particolare occorre provvedere alla copertura dei cumuli con teli in LPDE dei rifiuti fangosi, in caso di pioggia per evitare lo spandimento dei fanghi.

Cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)

23. La verifica del rispetto delle CONDIZIONI di cui al comma 1 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e l'individuazione dei CRITERI di cui al comma 3 dello stesso articolo, sono riportati nelle **Schede di cui all'Allegato III**, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente AIA.
24. Il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW, corrisponde al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui all'art. 184-ter comma 3 lettera e) del D.Lgs. D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
25. La dichiarazione di conformità di cui sopra dovrà essere resa tenendo conto delle indicazioni riportate nell'**Allegato III** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente AIA. Tale dichiarazione dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi) e prima dell'inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato l'EoW.

Garanzie finanziarie

26. Il Gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria, secondo le modalità stabilite Paragrafo B.1.

D.2.5 SCARICHI E CONSUMI IDRICI

Si individuano i seguenti punti di immissione e scarico con origine dallo stabilimento:

- **S1** – scarico industriale recapitante in pubblica fognatura di Via Lasie e costituito dall'unione di:
 - acque reflue di dilavamento provenienti dalle aree limitrofe alla zona pesa, che si innestano nella rete delle acque reflue domestiche, previo trattamento con disoleatore;
 - acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dei box prefabbricati, trattate in Fossa Imhoff e pozzetto degrassatore.
- **S2** – scarico di acque reflue di dilavamento, recapitante in corpo idrico superficiale (Scolo Fossetta Selice), previa immissione in vasca di laminazione, e costituito dalle acque reflue di dilavamento dei piazzali delle zone di stoccaggio/lavorazione dei rifiuti (zone A, B, C, D, E e F) sottoposte a trattamento di sedimentazione.

Il Gestore dell'impianto, quale titolare degli scarichi e delle immissioni, è tenuto al rispetto delle prescrizioni riportate nei punti seguenti.

2. Per lo scarico **S1**, devono essere rispettati i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3 dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
3. Per lo scarico **S2**, relativamente ai parametri Solidi Sospesi Totali e Idrocarburi Totali, devono essere rispettati i limiti di accettabilità previsti dalla tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n° 152/06 e ss.m.ii., riferiti a scarico in acque superficiali e per il parametro TSS il limite di 60 mg/l definito dai BAT-AEL.
4. I punti di campionamento individuati (pozzetti di ispezione e prelievo) dovranno essere in posizione accessibile in condizioni di sicurezza, sempre visibili e riconoscibili, facilmente apribili e, inoltre, mantenuti in buone condizioni di funzionalità, pulizia e manutenzione.

D.2.6 ENERGIA

1. Il Gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia.

D.2.7 EMISSIONI SONORE

1. Al fine di minimizzare l'impatto acustico provocato dall'impianto, il Gestore è tenuto a:
 - provvedere ad effettuare una nuova valutazione di impatto acustico secondo le tempistiche e le indicazioni riportate al successivo paragrafo D.3.5.

D.2.8 GESTIONE DEL FINE VITA DELL'IMPIANTO

1. Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente effettuare le comunicazioni previste dalla presente AIA al punto 8. del paragrafo D.2.2, fornendo altresì un crono-programma di dismissione approfondito e relazionando sugli interventi previsti.
2. All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. A tal fine, al momento della dismissione degli impianti, dovrà essere presentato alle autorità competenti un piano d'indagine preliminare finalizzato ad accertare l'eventuale situazione di inquinamento delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) causata dalla attività produttiva ivi esercitata.
3. In ogni caso il Gestore dovrà provvedere a:
 - a) rimozione ed eliminazione delle materie prime, dei rifiuti, degli scarti di lavorazione, prediligendo, laddove possibile, l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto allo smaltimento;
 - b) rimozione ed eliminazione dei residui di prodotti ausiliari da macchine e impianti, prediligendo l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto a smaltimento;
 - c) presentazione all'Autorità Competente-ARPAE e al Comune di Imola (BO), di una relazione tecnica che illustri e documenti lo stato di conservazione dell'impianto nel suo complesso e delle relative dotazioni fisse non rimosse, e la presenza o assenza di potenziali fonti di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee.

Sulla base di dette verifiche, il Gestore valuterà se presentare o meno all'Autorità Competente e al Comune territorialmente competente un piano di indagine ambientale preliminare finalizzato a verificare la presenza o meno di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee;
 - d) al termine delle indagini e/o campionamenti, il Gestore è tenuto ad inviare all'Autorità Competente e ai Comuni territorialmente competenti, una relazione conclusiva delle operazioni effettuate, corredata dagli esiti, che dovrà essere oggetto di valutazione di ARPAE al fine di attestare l'effettivo stato del sito;
 - e) qualora la caratterizzazione rilevasse fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, dovrà essere avviata la procedura prevista dalla normativa vigente per i siti contaminati e il sito dovrà essere ripristinato ai sensi della medesima normativa.

Sino ad allora, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale deve essere rinnovata e mantenuta valida.

D.3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

D.3.1 PRINCIPI E CRITERI DEL MONITORAGGIO

1. Il Gestore deve attuare il Piano di Monitoraggio e Controllo quale parte fondamentale della presente autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.
2. La frequenza degli autocontrolli, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel Piano, potranno essere emendati solo con autorizzazione espressa dall'Autorità Competente-ARPAE, su motivata richiesta dell'azienda o su proposta stessa di ARPAE. In caso di modifiche al piano di monitoraggio, il Gestore è tenuto ad attenersi ad esse a far data dalla comunicazione o presa d'atto da parte dell'Autorità Competente-ARPAE.
3. La valutazione di conformità andrà applicata nei seguenti casi:
 - Scarichi S1 e S2: i parametri da monitorare sono riportati in Tabella 1 del Paragrafo D.3.2 e i limiti di riferimento sono quelli riportati nel paragrafo D.2.5.

4. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (*Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni"* e *Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni"*) che indicano, per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale, un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Qualora l'incertezza non venisse indicata, si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

5. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "*Risultato della Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura*"), risulta superiore al valore limite autorizzato.
6. Le difformità accertate nei controlli di competenza del Gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Autorità Competente per l'eventuale controllo secondo le indicazioni fornite per la specifica matrice ambientale, come riportato al paragrafo D.2.2.
7. ARPAE è incaricata di:
 - effettuare le verifiche e i controlli previsti nel Piano di Controllo e ad essa assegnati;
 - verificare il rispetto di quanto ulteriormente indicato nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale, con particolare riguardo alle prescrizioni;
 - verificare il rispetto di quanto stabilito dalle altre norme di tutela ambientale per quanto non già regolato dal D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., dalla L.R. n° 21/04 e ss.mm.ii. e dal presente atto.
8. ARPAE effettuerà i controlli programmati dell'impianto rispettando la periodicità stabilita dal presente Piano di Controllo.
9. ARPAE può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore.
A tal fine, solo quando appositamente richiesto, il gestore deve comunicare a mezzo PEC ad ARPAE, con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli (campionamenti).

D.3.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IDRICI

Scarichi idrici

Per gli scarichi idrici dovranno essere eseguiti i monitoraggi indicati in tabella 1.

Tabella 1 – Scarichi idrici

Punto di campionamento	Parametri	Unità di misura	Limiti autorizzativi	Frequenza Controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Scarico S1	pH	Unità di pH	Tabella 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato	Annuale	Su supporto informatico da trasmettere nel <u>report annuale</u> ; conservazione dei certificati di analisi
	Solidi Sospesi Totali	mg/L			
	BOD5	mg/L			
	COD	mg/L			
	COD (dopo 1 h di sedimentazione)	mg/L			
	Azoto Ammoniacale (come NH ₄)	mg/L			
	Fosforo Totale	mg/L			
	Rame	mg/L			
	Zinco	mg/L			
	Piombo	mg/L			
	Nichel	mg/L			
	Cadmio	mg/L			
	Cromo Totale	mg/L			
Scarico S2 (prima dell'immissione nel bacino di laminazione)	pH	mg/L	Tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n° 152/2006, riferiti a scarico in acque superficiali	Semestrale	Su supporto informatico da trasmettere nel <u>report annuale</u> ; conservazione dei certificati di analisi
	BOD5	mg/L			
	COD	mg/L			
	COD (dopo 1 h di sedimentazione)	mg/L			
	Azoto Ammoniacale (come NH ₄)	mg/L			
	Fosforo Totale	mg/L			
	Rame	mg/L			
	Zinco	mg/L			
	Piombo	mg/L			
	Nichel	mg/L			
	Cadmio	mg/L			
	Cromo Totale	mg/L			
	Idrocarburi Totali	mg/L			
	COD	mg/L O ₂		Mensile*	
	TSS	mg/L	BAT-AEL 60 mg/l	Mensile*	
	PFOA	ng/L	-	Semestrale (nota 1)	
	PFOS	ng/L	-	Semestrale (nota 1)	

Nota 1: a scopo conoscitivo per **due anni** dal rilascio dell'Autorizzazione, poi da valutare sulla base degli esiti.

Tabella 2 - Rilevazione portata

Punto di emissione	Flusso (m3)	Frequenza	Metodo di misura	Modalità di registrazione
Scarico S1		mensile	Misuratore di portata	Su supporto informatico da trasmettere nel <u>report annuale</u>
Scarico S2		mensile	contaltri	

Sistemi di trattamento

Il Gestore dovrà effettuare i monitoraggi di seguito indicati.

Tabella 3 – Sistemi di trattamento

Parti soggette a controlli e manutenzioni	Modalità di intervento e tipo di controllo	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Vasche di raccolta e sedimentazione	Pulizia	Semestrale	Registro di gestione interno

D.3.3 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Sistema di trattamento delle emissioni

Il Gestore deve eseguire sui sistemi di trattamento delle emissioni i controlli riportati nella tabella sottostante.

Tabella 4 – Sistemi di trattamento

Punto di emissione	Componente impianto	Parametri di controllo	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Emissioni diffuse	Sistema ad irrigatori	Verifica del funzionamento	Trimestrale	registro di gestione interno
	Anemometro	Verifica del funzionamento	Trimestrale	registro di gestione interno

Monitoraggio e controllo dell'aria

Tabella 5 - Piano di Monitoraggio delle emissioni polverulente e odorogene

Punto di misura	Localizzazione	Parametro	Metodica analitica	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
1	In prossimità del recettore (Abitazione denominata C.na Savina, sita in via Laguna)	PM10	UNI EN 12341:2014	Con cadenza giornaliera per almeno 2 settimane all'anno, in modo da raccogliere almeno 14 dati validi [Nota 2]	Su supporto informatico da trasmettere nel <u>report annuale</u> ; conservazione dei certificati di analisi
2	Punti posti sul perimetro dello stabilimento, uno a monte ed uno a valle in relazione alla direzione del vento	Unità odorimetriche [OUE/m3]	UNI EN 13725:2004	Semestrale [Nota 2]	Su supporto informatico da trasmettere nel <u>report annuale</u> ; conservazione dei certificati di analisi

Nota 2: Per i primi 2 anni dal rilascio dell'Autorizzazione, poi da valutare sulla base degli esiti

D.3.4 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI RIFIUTI E DEI PRODOTTI

RIFIUTI IN ENTRATA

Il Gestore è chiamato a distinguere i quantitativi di rifiuti in entrata, per tipologia.

Tabella 6 – Rifiuti in entrata

Tipologia	Quantità (t/anno o m³/anno)	Modalità di registrazione
Rifiuti a matrice inerte		
Rifiuti a matrice ligneo-cellulosica		
Rifiuti misti secchi		
Rifiuti suddivisi in classi merceologiche		
Rifiuti pericolosi non soggetti a lavorazioni		

Tabella 6 bis – Interscambiabilità delle zone di stoccaggio

Data	Zona interessata dall'interscambio	Rifiuti (codici EER) coinvolti	Frequenza di registrazione e Modalità di registrazione
			Annuale
			Su supporto informatico da trasmettere nel report annuale;

Tabella 7 – Monitoraggio dei flussi interni di rifiuti per la produzione di EoW

Prodotto	Parametro	Unità di misura	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Flusso di EER 191207 derivante dalla selezione svolta nell'ambito dell'operazione R12 e destinato alla produzione di End of Waste	Zolfo	% s.s.	Ogni 1.000 ton	Rapporto di prova
	Azoto	% s.s.		
	Cloro	% s.s.		
	Arsenico	mg/kg s.s.		
	Cadmio	mg/kg s.s.		
	Cromo	mg/kg s.s.		
	Rame	mg/kg s.s.		
	Piombo	mg/kg s.s.		
	Mercurio	mg/kg s.s.		
	Nichel	mg/kg s.s.		

Prodotto	Parametro	Unità di misura	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
	Zinco	mg/kg s.s.		
	Solventi organici clorurati	mg/kg		
	n-esano	mg/kg		
Flusso di EER 191209 derivante dalla vagliatura svolta internamente nell'ambito dell'operazione R12 e destinato alla produzione di End of Waste	Metalli pesanti	mg/kg s.s.	Ogni 3.000 m ³ (ossia circa 4.500 ton)	Rapporto di prova
	Idrocarburi leggeri	mg/kg s.s.		
	Idrocarburi pesanti	mg/kg s.s.		
	Benzene	mg/kg s.s.		
	Etilbenzene	mg/kg s.s.		
	Stirene	mg/kg s.s.		
	Toluene	mg/kg s.s.		
	Xilene	mg/kg s.s.		
	IPA	mg/kg s.s.		

Produzione di materiale EOW: controllo dei rifiuti in entrata e del materiale EOW in uscita

Tabella 8 - EOW

TIPOLOGIA EOW	CONTROLLI SUI RIFIUTI IN INGRESSO	CONTROLLI SUL MATERIALE EOW IN USCITA	Modalità di registrazione E TRASMISSIONE DEI DATI
• AGGREGATO INERTE RICICLATO A COMPONENTE MISTA TERROSA E SABBIOSA 0/1 • SABBIA RICICLATA 0_10 • STABILIZZATO MISTO 0/30 • STABILIZZATO MISTO 0/60 • MATERIALE AD ALTA PERMEABILITÀ PER LA COPERTURA DI DISCARICHE • BIOMASSA LEGNOSA COMBUSTIBILE (CIPPATO DI LEGNO E LEGNO FRANTUMATO) • BIOMASSA DESTINATA ALLA PRODUZIONE DI BIOFILTRI PER TRATTAMENTO ARIE ESAUSTE	Verifica documentale e visiva della conformità del rifiuto al codice EER autorizzato ed al processo produttivo	Il Gestore sottopone il materiale ad analisi da eseguire presso laboratorio esterno il campione prelevato secondo quanto dettagliato nell' Allegato III dell'AIA -Schede End of Waste	Registrazione su registro interno Conservazione dei certificati analitici e delle dichiarazioni di conformità Trasmissione di riepilogo dei risultati con il report annuale

RIFIUTI IN USCITA

Nel report annuale, il Gestore dovrà fornire le informazioni riportate nelle tabelle sottostanti.

Tabella 9 – Rifiuti in uscita autoprodotti

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Stato fisico	Quantità (t/anno) o (m3/anno)	Operazione di smaltimento finale (D)/recupero finale (R)	Modalità di registrazione
					Registrazione annuale su supporto informatico da trasmettere nel <u>report annuale</u> Conservazione di eventuali referti di analisi di classificazione del rifiuto

Tabella 10 – Rifiuti in uscita in carico da terzi

Tipologia	Operazione di smaltimento finale (D)/recupero finale (R)	Quantità (t/anno o m³/anno)	Modalità di registrazione
Rifiuto ligneo-cellulosico			Su supporto informatico da trasmettere nel <u>report annuale</u>
Rifiuto a matrice inerte			
Rifiuti monomateriale (carta, plastica, ecc.) derivanti dalla selezione			
Altri rifiuti			
Rifiuti pericolosi			

Il monitoraggio dello stato degli stoccaggi dei rifiuti dovrà essere effettuato secondo quanto riportato nella tabella seguente:

STOCCAGGIO DEI RIFIUTI

Tabella 11 – Stoccaggio rifiuti

Area di stoccaggio	Modalità di controllo stato stoccaggio	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
A, B, C, D1, D2, D3, E, F	controllo visivo delle aree	Mensile	Registro di gestione interno

D.3.5 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI SONORE

Il Gestore dell'impianto provvederà ad effettuare delle campagne di rilievi acustici, ogni 6 anni, qualora venga mantenuta la Certificazione ISO 14001, e in occasione del riesame dell'autorizzazione, per i recettori individuati come casa A e casa B e annualmente per il recettore Casa C, fatte salve eventuali modifiche che necessitino di una nuova valutazione o in caso di segnalazioni all'Autorità Competente di un potenziale inquinamento acustico.

Al fine di garantire la corretta e completa caratterizzazione delle emissioni ed immissioni sonore, i rilievi dovranno essere eseguiti in corrispondenza dei punti di misura individuati dal tecnico competente nella relazione di impatto acustico presentata e riportati nella tabella sottostante:

Tabella 12 - Rumore

Punto di Misura/ricettore	Localizzazione	Parametro	Frequenza controllo del Gestore	Modalità di registrazione
Casa A	Abitazione denominata C.na Pozzo, sita in via Laguna	LAeq	Ogni 6 anni e in occasione della domanda di riesame	Foglio delle misure e relazione di impatto acustico
Casa B	Abitazione denominata C.na Nuova, sita in via Laguna			
Casa C	Abitazione denominata C.na Savina, sita in via Laguna		Annuale	

E' opportuno che il rispetto dei limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio comunale venga verificato tramite misure acustiche di lunga durata. A tal fine, si richiede di effettuare monitoraggi acustici di 16 ore (6:00 – 22:00) per il periodo di riferimento diurno e di durata rappresentativa per il periodo notturno, in relazione ai conferimenti straordinari, volti a verificare il rispetto dei limiti assoluti di immissione in corrispondenza delle postazioni di misura. La determinazione del valore limite assoluto di immissione potrà essere effettuata anche con l'ausilio di misure puntuali purché se ne dimostri la significatività, in relazione al tempo di riferimento.

Presso i potenziali recettori abitativi, oltre al valore limite assoluto di immissione, dovrà essere verificato anche il rispetto del valore limite di immissione differenziale. I risultati delle misure dovranno essere riportati in una relazione redatta da tecnico competente in acustica e comprensiva della descrizione delle modalità di esercizio della ditta durante la campagna di misura.

D.3.6 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI IDRICI

Il monitoraggio dei consumi idrici dovrà fornire le informazioni riportate nella tabella sottostante.

Tabella 13 – Prelievi idrici

Tipologia	Utilizzo	Flusso (m3)	Frequenza controllo e registrazione dati	Metodo misura	Modalità di registrazione
Acquedotto industriale	Industriale, antincendio		semestrale	Lettura diretta	Su supporto informatico da trasmettere nel <u>report annuale</u>
Acquedotto civile	Civile				

D.3.7 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE MATERIE PRIME

Il monitoraggio delle materie prime dovrà fornire le informazioni riportate nella tabella sottostante.

Tabella 14 – Materie prime

Denominazione materia prima	Stato fisico	Quantità (t/anno)	Frequenza della registrazione dati	Modalità di registrazione
			annuale	Su supporto informatico da trasmettere nel <u>report annuale</u>

D.3.8 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI – COMBUSTIBILI

Il monitoraggio dei consumi di combustibile dovrà fornire le informazioni riportate nella tabella sottostante.

Tabella 15 – Combustibili

Tipologia	Utenze	Consumo (m3/anno)	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Gasolio	autotrasporto		annuale	Su supporto informatico da trasmettere nel <u>report annuale</u>

D.3.9 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI ENERGETICI

Il monitoraggio dei consumi energetici dovrà fornire le informazioni riportate nella tabella sottostante.

Tabella 16 – Energia

Tipologia	Utenze	Reparto e tipo di utilizzo	Consumo (kwh)	Metodo di misura	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Elettrica	Totali		Consumo (kwh)	Lettura diretta del contatore	Bimestrale	Su supporto informatico da trasmettere nel report annuale
	Industriali			stima		
	Civili					

D.3.10 CONTROLLO DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE DEDICATI AL PRESIDIO AMBIENTALE

Il monitoraggio di macchinari ed impianti dedicati al presidio ambientale dovrà fornire le informazioni riportate nella tabella sottostante.

Tabella 17 – Manutenzioni di macchinari ed impianti dedicati al presidio ambientale

Macchinario	Tipo di Intervento	Data	Modalità di registrazione
			Registro di gestione interno

D.3.11 MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI - INDICATORI

Nel report annuale dovrà essere riportato il valore dell'indicatore, per l'arco temporale di un anno.

Tabella 18 – Indicatori di prestazione

Indicatore di prestazione	Unità di misura
Consumo energia elettrica/totale di rifiuti ritirati	kWh/t
Rifiuti in uscita avviati al recupero/totale di rifiuti ritirati	t/t
Quantità di prodotti EoW/ totale di rifiuti ritirati	t/t

D.3.12 CONTROLLO DELL'IMPIANTO DA PARTE DI ARPAE

Si riporta una tabella sintetica delle attività di Arpae nell'ambito del Piano di Monitoraggio.

La realizzazione del Piano di controllo da parte di Arpae potrà subire variazioni in relazione alla valutazione dei dati di autocontrollo e sulla base delle criticità emergenti. La frequenza ispettiva da parte di Arpae è effettuata secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n° 2124/2018 del 10/12/2018 "Piano Regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive" e ss.mm.ii..

Tabella 19 - Attività di Arpae

Componente o aspetto ambientale interessato	Frequenza	Tipo di intervento
Visita di controllo in esercizio	Secondo DGR 2124/18 e s.m.i.	Generale
Scarichi idrici	Secondo DGR 2124/18 e s.m.i.	Verifica degli autocontrolli
Emissioni in atmosfera	Secondo DGR 2124/18 e s.m.i.	Verifica degli autocontrolli
Rifiuti	Secondo DGR 2124/18 e s.m.i.	Verifica degli autocontrolli e registrazioni di legge. Verifica gestione aree di stoccaggio
Emissioni sonore	Ogni 6 anni* e in occasione della domanda di riesame	Valutazione della relazione di impatto acustico
Prelievi idrici	Secondo DGR 2124/18 e s.m.i.	Verifica degli autocontrolli
Materie prime	Secondo DGR 2124/18 e s.m.i.	Verifica degli autocontrolli
Combustibile	Secondo DGR 2124/18 e s.m.i.	Verifica degli autocontrolli
Energia	Secondo DGR 2124/18 e s.m.i.	Verifica degli autocontrolli
Impianti e apparecchiature dedicati al presidio ambientale	Secondo DGR 2124/18 e s.m.i.	Verifica degli autocontrolli
Indicatori di performance ambientale	Secondo DGR 2124/18 e s.m.i.	Verifica dei dati prodotti

* ovvero ogni 5 anni qualora decada la Certificazione ISO 14001:2015

D. 4 METODICHE ANALITICHE PER IL MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI NELL'ACQUA

Sostanza/Parametro	Norma/e	Metodiche di qualità scientifica equivalente
Domanda chimica di ossigeno (COD)	Nessuna norma EN disponibile	- ISO 15705:2002 - APAT CNR IRSA 5070 Man 29/2003
Arsenico (As), cadmio (Cd), cromo (Cr), rame (Cu), nickel (Ni), piombo (Pb) e zinco (Zn) Manganese (Mn)	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586)	- ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 - APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 - APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 +EN ISO 17294-2:2016
Cromo esavalente (Cr(VI))	Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO 10304-3, EN ISO 23913)	- APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 - EPA 7199:1996
Azoto totale (N totale)	UNI EN 12260, EN ISO 11905-1	- UNI EN 12260:2004 - Sommatoria di Azoto Kieldahl (APAT CNR IRSA 5030 Man 29/2003) + Azoto nitrico (APAT CNR IRSA 4020 Man 29/2003) + Azoto nitroso (APAT CNR IRSA 4050 Man 29/2003) - UNI 11658:2016)
Fosforo totale (P totale)	Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO 15681-1 e -2, EN ISO 6878, EN ISO 11885)	- UNI 11757:2019 - APAT CNR IRSA 4110 A2 Man29 2003 - APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 - TEST IN CUVETTA (riferimento a EN ISO 6878:2004)
Solidi sospesi totali (TSS)	EN 872	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003

Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.

E – SEZIONE DI INDICAZIONI GESTIONALI

Si riportano di seguito **raccomandazioni di gestione o prescrizioni derivanti da specifici obblighi di legge della normativa di carattere settoriale.**

Qualora se ne ravvisi la necessità, a seguito dell'esame del quadro informativo ottenuto dai dati del piano di monitoraggio e controllo o di segnalazione da parte delle Autorità competenti in materia ambientale ovvero di atto motivato dell'Autorità Competente, le stesse potranno essere riesaminate e divenire oggetto di prescrizioni, di cui alla sezione D.

E.1 COMUNICAZIONI

1. Si raccomanda al Gestore di fornire ed eventualmente aggiornare il nome del referente tecnico dell'impianto e un recapito telefonico sempre operativo in caso di necessità da parte degli organi di controllo.
2. Si raccomanda al Gestore di comunicare tempestivamente (via PEC) l'eventuale mancata ammissione dei rifiuti, con l'indicazione della tipologia e del quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui viene restituito il carico nonché dei motivi specifici di non accettazione del carico, inviando la comunicazione:
 - ad ARPAE- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e ARPAE-Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, in caso di rifiuti prodotti nel territorio provinciale di Bologna;
 - all'Autorità competente del territorio (Provincia o Città Metropolitana o altra SAC di ARPAE) in cui è stato prodotto il rifiuto, e comunque per conoscenza anche ad ARPAE - Area Autorizzazioni Concessioni Metropolitana e ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, in caso di rifiuti prodotti al di fuori del territorio provinciale di Bologna.
3. Il Piano di Emergenza dovrà essere aggiornato secondo le disposizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione Comunale competente, in applicazione all'art. 28 della Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di bacino. Tale aggiornamento dovrà essere tempestivamente comunicato ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

E.2 GESTIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO, REPORT ANNUALI E REGISTRI

1. Il **report annuale** relativo ai dati di monitoraggio dovrà essere compilato secondo le istruzioni del Portale o, in assenza di specifiche indicazioni, dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - i risultati dei controlli previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo,
 - le metodiche e le modalità di campionamento adoperate,
 - un'analisi della situazione annuale e confronto con le situazioni pregresse,
 - un riassunto delle variazioni impiantistiche eventualmente effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente,
 - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impianto nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle Migliori Tecniche Disponibili, ed eventuali proposte di miglioramento del controllo e dell'attività nel tempo, la documentazione attestante le certificazioni ambientali possedute o ottenute,
 - in caso, nel corso dell'anno, si siano verificate emissioni eccezionali, di cui è stata comunque fatta comunicazione all'Autorità Competente secondo quanto previsto alla sezione D.2.2, dovrà esserne riportata indicazione nel report, indicando anche le condizioni operative a cui fa riferimento l'emissione e le cause dell'irregolarità.

Dovrà essere allegata, se necessario, apposita cartografia che consenta di visualizzare tutti i punti monitorati.

La relazione annuale dovrà essere strutturata in modo tale da consentire una lettura sinottica dei dati ambientali che permetta di effettuare i necessari confronti e le opportune correlazioni del medesimo parametro e della medesima matrice ambientale nel tempo, così come le opportune correlazioni tra parametri di matrici ambientali diverse (es. scarichi idrici, emissioni in atmosfera).

2. E' necessario che nel report annuale venga riportato l'elenco delle metodiche analitiche utilizzate per gli autocontrolli relativi alle acque di scarico, se diverse da quelle indicate al Paragrafo D.4.
3. Si raccomanda al Gestore di fornire i dati all'interno del report annuale utilizzando le unità di misura indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo riportato nella sezione D.3.
4. I dati del monitoraggio e i relativi certificati analitici dovranno essere conservati presso l'impianto, a disposizione degli Enti di Controllo.
5. Il registro di gestione interno deve essere conservato presso lo stabilimento, a disposizione degli Enti di controllo, o comunque reso disponibile in sede di visita ispettiva.

E.3 GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE

1. L'impianto dovrà condotto e gestito nel rispetto dei principi delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD).
2. Si raccomanda al Gestore di mantenere in efficienza i sistemi di misura e campionamento relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo tecnico possibile.
3. Lo stoccaggio delle materie prime deve essere condotto in condizioni tali da evitare qualsiasi contaminazione del suolo. A tal fine, le sostanze allo stato liquido dovranno essere stoccate adottando adeguati presidi impiantistici/gestionali per il contenimento di eventuali sversamenti.
4. Si raccomanda al gestore di mantenerli chiusi o coperti, al fine di evitare eventuali svolazzamenti di materiale e/o esalazioni maleodoranti, i contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti o dei prodotti EoW.
5. Il gestore deve provvedere ad effettuare il periodico spazzamento e lavaggio dei piazzali esterni, al fine di garantire le migliori condizioni possibili di lavoro, la riduzione delle polveri, l'igienizzazione delle aree di stoccaggio e di lavorazione interessate dalla presenza di polveri e di eventuali colaticci.
6. L'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate.
7. Il Gestore provveda a modificare il sistema adottato per le bagnature dei cumuli al fine di limitare le emissioni diffuse, qualora si verificassero situazioni di emissioni polverulente.

E.4 CONSUMI E SCARICHI IDRICI

1. Deve essere garantita con continuità la regolarità di funzionamento delle reti di raccolta delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche di dilavamento mediante interventi di verifica funzionale, manutenzione e pulizia compresa l'asportazione e smaltimento del materiale separato dal sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento.
2. Si raccomanda di manutenzionare con regolarità le caditoie cortilive provvedendo, qualora vi sia la necessità, a ripristinare il buon funzionamento.
3. Deve essere comunicato tempestivamente ad Hera S.p.A. - Direzione Acqua ogni eventuale malfunzionamento o fuori servizio del misuratore di portata installato sullo scarico S1.

E.5 EMISSIONI SONORE

1. Il Gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura degli impianti, intervenendo prontamente qualora il deterioramento, la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico e provvedendo alla loro sostituzione quando ritenuto necessario.
2. Il Gestore è tenuto a rispettare i seguenti limiti di immissione:

Limiti di immissione assoluti		Limiti di immissione differenziali	
Diurno (dBA)	Notturno (dBA)	Diurno (dBA)	Notturno (dBA)
70 (classe V)	60 (classe V)	5	3
60 (classe III)	50 (classe III)		

Bologna, 07 Settembre 2022

A

Recter s.r.l.

recter@pec.recter.it

e p.c.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

unipsaiassicurazioni@pec.unipol.it

TRASMISSIONE VIA PEC

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹ – L.R. n° 09/15² – Azienda Recter s.r.l.- Riesame per le BAT Conclusions dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'esercizio dell'installazione IPPC di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Imola (BO), via Laguna n° 27/A-

- Accettazione delle appendici n. 13, 14 e 16 alla polizza fidejussoria n. 51787575 -

Con la presente, si comunica l'**accettazione delle appendici n. 13, 14 e 16 alla polizza fidejussoria n. 51787575** trasmesse⁴ dall'azienda Recter s.r.l. in data 05/09/2022, ed emesse rispettivamente in data 28/07/2022, 02/08/2021² e 05/09/2022 da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. a favore di ARPAE, in quanto Autorità Competente, con **importo pari a 1.044.000,00 € (unmilionequarantaquattro/00)**, a copertura dell'attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, svolta presso l'installazione IPPC situata in Comune di Imola (BO), via Laguna n° 27/A e **avente durata fino al 23/06/2034 più i successivi due anni, ovvero fino al 23/06/2036.**

Tale documento, emessi da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. a favore di ARPAE, come prescritto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da ARPAE con atto DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022, è conforme alle disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003.

La presente nota va conservata in allegato all'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato da ARPAE con DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022, **per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti, dell'autorizzazione stessa** e va esibita agli organi predisposti al controllo.

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato con DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022;

⁴ Assunta agli atti con protocollo PG/2022/ del 04/02/2022;

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana – Unità Autorizzazioni Complesse e Valutazioni - Ufficio AIA-IPPC. Riferimenti: Federica Torri (Tel.: 051/5281592, [Mail: ftorri@arpae.it](mailto:ftorri@arpae.it)), Alessandra Carta (Tel.: 051/5281551, [Mail: acarta@arpae.it](mailto:acarta@arpae.it)), Francesca Brusiani (Tel.: 051/5281599, [Mail: fbrusiani@arpae.it](mailto:fbrusiani@arpae.it)) e Serafina Cotrone (Tel.: 051/5281596, [Mail: scotrone@arpae.it](mailto:scotrone@arpae.it)) .

Cordiali saluti,

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali⁵

Paola Cavazzi

(lettera firmata digitalmente)⁶

⁵ D.D.G. n. 29/2022 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021;

⁶ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4876 del 26/09/2022
Oggetto	1^ modifica non sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5109 del 26/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisei SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹ - L.R. n° 09/15² - Azienda Recter s.r.l. – 1^a Modifica Non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'impianto IPPC di recupero e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), ubicato in Via Laguna n° 27/A, nel Comune di Imola (BO) -

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Premesso che, all'azienda Recter s.r.l., avente sede legale in Comune di Faenza (RA) in Via Vittime Civili di Guerra n° 5, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'esercizio dell'attività di recupero e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), svolta nell'impianto ubicato in Comune di Imola (BO) in Via Laguna n° 27/A;

Vista la domanda⁴ dell'azienda Recter s.r.l. del 09/09/2022, presentata sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpae.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁵, con la quale si richiede modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata all'installazione in oggetto, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., relativamente alla revisione della scheda EoW di cui all'Allegato III-1 denominata "AGGREGATO INERTE RICICLATO A COMPONENTE MISTA TERROSA E SABBIOSA 0_10" già autorizzata.

Dato atto che:

- il Gestore ha provveduto correttamente al pagamento delle tariffe istruttorie per la modifica non sostanziale dell'AIA per un importo pari a 250 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;
- la scrivente Agenzia, in data 14/09/2022, ha avviato⁶ il procedimento per il rilascio della suddetta Modifica non sostanziale dell'AIA;

In particolare, il Gestore chiede di revisionare la Scheda EoW "Aggregato inerte riciclato a componente mista terrosa e sabbiosa 0/10", di cui all'Allegato III_1 al provvedimento di Riesame dell'AIA, fornendo una descrizione più dettagliata di alcuni elementi all'interno della Scheda ed andando a specificare che il prodotto può essere costituito da una sola componente (terrosa o sabbiosa) e non necessariamente da entrambe.

Tale richiesta deriva dal fatto che la RECTER S.r.l. tratta notevoli quantità di rifiuti di natura terrosa (identificati a titolo di esempio dai codici EER 170504, 191209, 191302, 200202, ecc.) che, sottoposti ad

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato con atto di ARPAE DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022

⁴ Assunta agli atti con protocollo PG/2022/147977 del 09/09/2022;

⁵ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

⁶ Nota agli atti con protocollo PG/2022/150287 del 14/09/2022;

operazioni di cernita/selezione e/o vagliatura consentono di ottenere un prodotto (ossia la cosiddetta "terra di recupero" o "terra vagliata") avente un mercato.

Considerato che:

- il prodotto in esame ("terra di recupero") si configura come un sottoinsieme dell'aggregato inerte riciclato misto terroso e sabbioso 0-10;
- i rifiuti di natura terrosa da sottoporre a vagliatura da cui poter ottenere la "terra di recupero", sono identificati dai codici EER 170504, 170904, 191209, 191302, 200202 già ricompresi nella tabella 4.1 criterio dettagliato a);
- le caratteristiche merceologiche, la provenienza dei rifiuti, i parametri ed i limiti dei rifiuti in ingresso rimangono invariate;
- gli standard tecnici ed ambientali, l'utilizzo finale, le caratteristiche (parametri e limiti) del prodotto finale rimangono i medesimi della scheda EoW già autorizzata.

Valutato di poter accogliere le modifiche richieste, procedendo all'aggiornamento per Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022;

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. Di **approvare la modifica richiesta dall'Azienda Recter s.r.l. descritta in premessa.**
2. la **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ concessa all'azienda Recter s.r.l., per l'installazione IPPC di recupero e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), in Via Laguna n° 27/A, in Comune di Imola (BO), stabilendo quanto segue:**

- la **denominazione dell'Allegato III_1 "AGGREGATO INERTE RICICLATO A COMPONENTE TERROSA E SABBIOSA 0/10"** sia così sostituita

"AGGREGATO INERTE RICICLATO A COMPONENTE TERROSA E/O SABBIOSA 0/10

- il **punto a) "la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici" della tabella "CONDIZIONI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter comma 1 del D.lgs. n. 152/2006"** sia così sostituito:

Aggregato inerte riciclato a componente terrosa e/o sabbiosa, caratterizzato da una granulometria 0/10 mm utilizzato per la realizzazione di:

- recuperi ambientali, riempimenti, colmate/rinterri;
- sistemazione morfologica di siti interessati da attività estrattive

con funzioni non strutturali in siti a destinazione residenziale, agricola, naturalistica o in siti a destinazione industriale/artigianale/commerciale e produttiva in genere.

- il **punto a) della sezione " Caratteristiche merceologiche rifiuti in ingresso" di cui alla "Tab. 4.1 LG SNPA 23/2020 - Criterio dettagliato a)", sia così sostituito:**

a) Rifiuti a matrice terrosa e/o lapidea: trattasi di rifiuti inerti provenienti dall'attività edilizia ed in particolare da attività di scavo, costituiti prevalentemente da terra di scavo (170504, 170904, 191302, 200202) o da terra/sabbia derivante da **trattamento meccanico (vagliatura) già effettuata dal produttore su altri rifiuti o effettuata internamente allo stabilimento aziendale RECTER su altre tipologie di rifiuto (ad es. rifiuti da pulizia arenili), identificata in entrambi i casi con il codice EER 191209.** Nella tipologia **a)** sono ricompresi anche i rifiuti derivanti dal trattamento di minerali (010413), i quali tuttavia costituiscono una percentuale minima rispetto al totale dei rifiuti appartenenti alla tipologia a).

Il codice EER 170904 è inteso, in questo caso, come rifiuto proveniente da attività di scavo, a componente terrosa e granulare mista, se pure prevalentemente terrosa e con una presenza significativa di trovanti o materiali inerti di grandi dimensioni anche di natura antropica.

Con il codice EER 191209, **come sopra indicato**, viene anche identificato il flusso interno derivante dalla selezione di rifiuti sottoposti ad operazione R12. Tale flusso, di natura inerte terrosa / lapidea, viene poi sottoposto ad operazione R5 e soggetto a caratterizzazione ogni 3000 t (quantitativo pari alla dimensione del lotto).

- **nella sezione "Processo e tecniche di trattamento. Operazioni recupero: R13 – R5", di cui alla "Tab. 4.1 LG SNPA 23/2020 - Criterio dettagliato b)", la parte relativa alle miscele sia così sostituita:**

La miscelazione delle suddette tipologie di rifiuto tra loro, per l'ottenimento del prodotto finale **(aggregato inerte riciclato a componente terrosa e/o sabbiosa)**, avviene **indicativamente** secondo le seguenti percentuali:

(omissis)

Resta intesa la possibilità di ottenere anche un prodotto che può essere costituito al 100% dai soli rifiuti a matrice terrosa (010413, 170504, 170904, 191209, 191302, 200202) di cui alla tipologia a). Tale prodotto, costituito dunque esclusivamente da una componente terrosa, rappresenta un "sottoinsieme" dell'aggregato inerte riciclato a componente terrosa e/o sabbiosa oggetto della presente Scheda.

- **la sezione "Denominazione prodotto EoW" di cui alla "Tab. 4.1 LG SNPA 23/2020 - Criterio dettagliato d)", sia così sostituita:**

Aggregato inerte riciclato a componente terrosa e/o sabbiosa 0/10

3. di **confermare come invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda con l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022.
4. di **ricordare che, contro il presente provvedimento**, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

LA RESPONSABILE

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali

(lettera firmata digitalmente)⁷

⁷ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n° 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6005 del 23/11/2022
Oggetto	Rettifica Riesame AIA Recter
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6308 del 22/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 16332/2021

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹ - L.R. n° 09/15² - Azienda Recter S.r.l. - Rettifica del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'esercizio dell'installazione IPPC di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Imola (BO) in Via Laguna n° 27/A -

LA RESPONSABILE DI ARPAE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Premesso che, con atto di ARPAE DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022 e s.m.i., l'azienda Recter S.r.l., con sede legale in Comune di Faenza (RA) in Via Vittime Civili di Guerra n° 5, è stata autorizzata alle attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), svolte nell'installazione IPPC situata in Comune di Imola (BO) in Via Laguna n° 27/A.

Vista la nota⁴ dell'azienda Recter S.r.l. del 19/10/2022, con la quale si segnala la presenza di alcuni refusi all'interno del provvedimento di AIA sopracitato, relativamente alla Tabella contenente l'elenco delle tipologie di rifiuti conferibili all'installazione e le relative operazioni di recupero/smaltimento, riportata al punto 2. della Sezione D.2.4 – CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE E DEI RIFIUTI, e, in particolare:

- per i rifiuti aventi codice EER 150101 – *Imballaggi in carta e cartone* è stata erroneamente indicata come zona di stoccaggio la Zona D, mentre la zona corretta è la zona C.
- per i rifiuti aventi codice EER 170508 – *Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507*, tra le operazioni di recupero consentite non è stata erroneamente barrata l'operazione R5.

Valutato necessario, pertanto, procedere d'ufficio alla Rettifica del provvedimento del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto, limitatamente al punto 2. della Sezione D.2.4 – CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE E DEI RIFIUTI per i rifiuti aventi codici EER 150101 e EER 170508.

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna.

Rilevato che il presente atto di esclusiva discrezionalità tecnica.

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato con DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022, successivamente modificato e integrato con DET-AMB-2022-4876 del 26/09/2022;

⁴ Assunta agli atti con protocollo PG/2022/171469 del 19/10/2022;

Determina

1. **Di rettificare, per mero errore materiale, il provvedimento³ di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**, concessa all'azienda Recter s.r.l, per l'esercizio dell'attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), svolta nell'installazione IPPC situata in Comune di Imola (BO) in Via Laguna n° 27/A, stabilendo quanto segue:

- al **Paragrafo D.2.4 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE E DEI RIFIUTI, Tipologie di rifiuti conferibili all'installazione e relative operazioni di recupero/smaltimento, il punto 2. dovrà essere modificato come segue, limitatamente ai codici EER 150101 e 170508:**

Codice EER e Descrizione		Zona di stoccaggio	D15	R13	R12	R5	R3
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	C		X	X		
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	A		X	X	X	

2. Che **resti invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda per l'installazione in oggetto, con l'Autorizzazione Integrata Ambientale concessa da ARPAE con atto DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022 e s.m.i..

La Responsabile

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali

(lettera firmata digitalmente)⁵

⁵ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2080 del 21/04/2023
Oggetto	2^ Modifica non sostanziale d'ufficio Azienda AIA Recter s.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2135 del 20/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno ventuno APRILE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹ - L.R. n° 09/15² - Azienda Recter s.r.l. – 2^a Modifica Non sostanziale del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'impianto IPPC di recupero e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), ubicato in Via Laguna n° 27/A, nel Comune di Imola (BO) -

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Premesso che, all'azienda Recter s.r.l., avente sede legale in Comune di Faenza (RA) in Via Vittime Civili di Guerra n° 5, è stato rilasciato il provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'esercizio dell'attività di recupero e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), svolta nell'impianto ubicato in Comune di Imola (BO) in Via Laguna n° 27/A;

Considerato che al paragrafo C.6 CONCLUSIONI del suddetto provvedimento si chiede un adeguamento e miglioramento in merito al seguente aspetto: "*Relativamente alla Modifica n° 9) Rilevazione della portata per lo scarico S1, si accetta quanto richiesto, relativamente alla sostituzione sullo scarico S1 del misuratore di portata magnetico con un misuratore più adeguato, preso atto del parere positivo del Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera S.p.A.) in merito*";

Vista la comunicazione⁴ trasmessa dall'Azienda Recter S.r.l. in data 03/03/2023, con la quale viene chiesto di poter rimuovere in modo definitivo il misuratore di portata dal punto di scarico S1 senza prevederne la sostituzione con altre tipologie e, conseguentemente, di non procedere con la rilevazione della portata, come prescritto nel Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto.

Nello specifico, la presente richiesta è motivata:

- dalle valutazioni tecniche ed economiche effettuate, che hanno evidenziato l'impossibilità di trovare un'ideale tecnologia atta alla misura della portata delle acque reflue immesse nella pubblica fognatura di via Lasie attraverso lo scarico denominato S1;
- in considerazione del fatto che, a seguito della dismissione e del cambio di destinazione d'uso della ex Zona B, gli apporti d'acqua raccolti dallo scarico S1 risultano ancor più modesti e discontinui di quanto già fossero in precedenza (con la ex Zona B attiva).

A tal riguardo, il Gestore precisa che lo scarico S1, in precedenza, raccoglieva i seguenti flussi:

- a) acque reflue domestiche dei servizi igienici dei box prefabbricati;
- b) acque meteoriche di dilavamento delle aree limitrofe alla pesa;
- c) acque reflue industriali derivanti dalle operazioni di lavaggio della Zona B (contributo più rilevante in termini di portata);
- d) acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla Zona B.

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato con atto di ARPAE DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022 e successivamente modificato con DET-AMB-2022-4876 del 26/09/2022

⁴ Nota agli atti con PG/2023/38998 del 03/03/2023

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Unità Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali

Nel provvedimento di Riesame³ di AIA (cfr. "Modifica n° 9) Rilevazione della portata per lo scarico S1"), lo scarico S1 è stato oggetto di modifica tale da garantire un apporto significativamente inferiore di acque reflue, conseguentemente alla disattivazione della ex Zona B (in precedenza dedicata allo stoccaggio del rifiuto multimateriale).

Allo stato attuale risultano conclusi i lavori di dismissione e cambio di destinazione d'uso della ex Zona B, sfruttata come ampliamento della Zona E (dedicata ai rifiuti ligneo-cellulosici) e pertanto il contributo di cui al precedente punto c) non risulta più presente; mentre il contributo di cui al precedente punto d) è stato dirottato nella rete idrica già a servizio della Zona E che, previo trattamento, converge nello scarico S2, recapitante in corpo idrico superficiale (Scolo Fossetta Selice).

Di conseguenza, allo stato attuale, lo scarico S1 recapitante in pubblica fognatura è costituito dall'unione di:

- a) acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dei box prefabbricati;
- b) acque meteoriche di dilavamento delle aree limitrofe alla pesa;

che, per la loro natura, raggiungono lo scarico con una minor frequenza e con una modestissima portata rendendo spesso difficoltosa e inapplicabile la misura strumentale del flusso di scarico.

Il misuratore di portata magnetico attualmente presente, già in passato (con la ex Zona B attiva) non risultava idoneo alla misura, poiché il flusso di scarico da misurare era modesto e di natura discontinua. Nel corso degli anni il misuratore è stato interessato da continue ed onerose rotture, infatti lo strumento per poter funzionare in modo corretto ha la necessità di essere installato su una tubazione sempre piena di liquido. Il misuratore in questione, per tali motivazioni, è stato riparato e sostituito diverse volte ma senza successo.

Alla luce della richiesta di sostituzione del suddetto misuratore con uno più adeguato, il Gestore ha effettuato numerose valutazioni tecniche con diversi fornitori per trovare una soluzione alternativa al misuratore di portata magnetico. Sono stati considerati il misuratore di portata a mulinello tangenziale, il misuratore Palmer-Bowlus ed il Misuratore di portata a tempo di transito.

Tuttavia a causa delle caratteristiche del reflu sopra descritte (presenza di solidi in sospensione, portate basse e discontinue) e del layout impiantistico ad oggi non è stata trovata una soluzione tecnica idonea ed economicamente sostenibile.

Visto il parere favorevole⁵ di Hera S.p.A. - Direzione Acqua - Fognatura e Depurazione Emilia in data 04/04/2023, in merito alla rimozione definitiva del misuratore di portata come attualmente disposto al punto C.6 - Modifica n°9 del provvedimento di Riesame³. Tale parere aggiorna il precedente⁶, di cui diventa parte integrante e di cui restano valide tutte le prescrizioni ivi contenute ad esclusione delle seguenti modifiche:

- a) eliminazione del punto 5)
- b) mantenimento del piano di monitoraggio e controllo degli scarichi come previsto dalla Tab.1 - paragrafo D.2.3 – Scarichi idrici;
- c) modifica del punto 6): 6) il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa per il punto di scarico S1 il Rapporto di Prova Analitico con frequenza annuale (in concomitanza di quanto previsto in Autorizzazione dal Piano di Monitoraggio e Controllo degli Scarichi Idrici).

⁵ Nota agli atti con PG/2023/59991 del 04/04/2023

⁶ Prot.n. 57382/22 del 22/06/2022

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Unità Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali

Valutato di poter accogliere le modifiche richieste, procedendo all'aggiornamento per Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022;

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. Di **approvare la modifica richiesta dall'Azienda Recter s.r.l. descritta in premessa;**
2. la **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ concessa all'azienda Recter s.r.l., per l'installazione IPPC di recupero e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), in Via Laguna n° 27/A, in Comune di Imola (BO), stabilendo quanto segue:**
 - **al paragrafo D.3.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IDRICI, la Tabella 2-Rilevazione portata** sia così sostituita:

Punto di emissione	Flusso (m3)	Frequenza	Metodo di misura	Frequenza di registrazione
Scarico S2		mensile	contaltri	Su supporto informatico da trasmettere nel <u>report annuale</u>

3. di **confermare come invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda con l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022;
4. di **ricordare che, contro il presente provvedimento**, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali

Paola Cavazzi⁷

(lettera firmata digitalmente)⁸

⁷D.D.G. n. 29/2022 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021.

⁸ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1279 del 04/03/2025
Oggetto	3^ MNS AIA d'ufficio Recter srl - AUTORIZZAZIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1335 del 04/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno quattro MARZO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n. 9054/2025

Oggetto: D.Lgs. n. 152/06¹- L.R. n. 09/15² - Azienda Recter s.r.l. - 3^a Modifica non sostanziale d'ufficio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata per l'installazione IPPC di recupero e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5, dell'Allegato VIII, alla Parte II, del D.Lgs. n° 152/06), situato in Comune di Imola (BO), in Via Laguna n°27/A.

LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Premesso che, all'Azienda Recter s.r.l., avente sede legale in Comune di Faenza (RA) in Via Vittime Civili di Guerra n° 5, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'esercizio dell'installazione IPPC di stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII, alla Parte II, del D.Lgs. n° 152/06), situata in Comune di Imola (BO), in Via Laguna n°27/A;

Visto il Rapporto della visita ispettiva⁴ eseguita presso l'installazione in data 17/12/2024 da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale di Bologna, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3 del D.Lgs n° 152/06 e ss.mm.ii. dal quale emerge la necessità di apportare **modifiche d'ufficio** all'AIA vigente³ in merito al seguente punto:

- considerati gli esiti dei monitoraggi effettuati dal Gestore negli anni 2023 e 2024 per le emissioni diffuse da PM10, di cui al paragrafo D.3.3 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, si ritiene opportuno introdurre un'apposita prescrizione in merito all'attivazione del sistema di bagnatura per il controllo delle emissioni polverulente;

Valutato necessario procedere d'ufficio alla Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata all'Azienda Recter s.r.l. per l'installazione IPPC in oggetto;

Vista la L.R. n. 13/15 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. la **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³** rilasciata all'Azienda Recter s.r.l. per l'installazione IPPC di stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII, alla Parte II, del D.Lgs. n° 152/06), situata in Comune di Imola (BO), in Via Laguna n°27/A; stabilendo quanto segue:

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 128/10 e dal D.Lgs. n. 46/14;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n. 21/04;

³ Atto rilasciato da ARPAE con DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022, successivamente modificato e integrato con DET-AMB-2022-4876 del 26/09/2022 e DET-AMB-2023-2080 del 21/04/2023;

⁴ Rapporto ispettivo per l'anno 2024 assunto agli atti con PG/2025/27764 del 13/02/2025;

- **al paragrafo D.2.4 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE E DEI RIFIUTI sia aggiunto il seguente punto 20-bis:**

" 20-bis. All'atto di qualsiasi lavorazione in cui sono prodotte emissioni polverulente e laddove le condizioni meteo lo richiedano, deve essere sistematicamente azionato il sistema di bagnatura al fine della tutela dei lavoratori e dell'ambiente circostante." ;

- **al paragrafo E.3 GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE, sia eliminata la raccomandazione al punto n. 7;**

2. di **richiedere** al Gestore di presentare ad ARPAE quanto di seguito indicato:

- una planimetria del layout interno all'installazione aggiornato allo stato attuale, entro il termine di 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento;
- le planimetrie opportunamente aggiornate, al momento della realizzazione delle diverse parti impiantistiche autorizzate ma non ancora realizzate;

3. di **confermare** come invariata ogni altra prescrizione portata a carico dell'Azienda Recter s.r.l. con la citata Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022 e ss.mm.ii.;

4. di **ricordare che**, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali⁵
Paola Cavazzi
(lettera firmata digitalmente)⁶

⁵ D.D.G. n. 26/2024 del 13/03/2024 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (2024-2028) conferiti con DET-2024-406 del 29/05/2024";

⁶ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3 bis del "Codice dell'Amministrazione Digitale".

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3047 del 23/05/2025
Oggetto	4^ Modifica non sostanziale - Az. AIA Recter srl
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3177 del 23/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 11888/2025

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹ - L.R. n° 09/15² - Azienda Recter s.r.l. – 4^a Modifica Non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'impianto IPPC di recupero e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n° 152/06), ubicato in Via Laguna n° 27/A, nel Comune di Imola (BO) -

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Premesso che, all'azienda Recter s.r.l., avente sede legale in Comune di Faenza (RA) in Via Vittime Civili di Guerra n° 5, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'esercizio dell'attività di recupero e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06), svolta nell'impianto ubicato in Comune di Imola (BO) in Via Laguna n° 27/A;

Vista la domanda⁴ dell'azienda Recter s.r.l. del 26/03/2025, presentata sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpae.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁵, con la quale si richiede modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata all'installazione in oggetto, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., relativamente alla revisione delle Schede EoW dei prodotti inerti alla luce dei nuovi riferimenti tecnici ed ambientali definiti dal nuovo DM 127/2024 e della Scheda della biomassa legnosa. Il Gestore chiede inoltre di separare l'EoW composto al 100% da rifiuti a matrice terrosa dall'EoW "aggregato inerte riciclato a componente terrosa e/o sabbiosa" introducendo una nuova scheda denominata "terra vagliata".

Dato atto che:

- il Gestore ha provveduto correttamente al pagamento delle tariffe istruttorie per la modifica non sostanziale dell'AIA per un importo pari a 250 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;
- la scrivente Agenzia, in data 26/03/2025, ha avviato⁶ il procedimento per il rilascio della suddetta Modifica non sostanziale dell'AIA;
- in data 22/05/2025, l'Azienda ha presentato le integrazioni volontarie⁷;

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato con atto di ARPAE DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022 e successivamente integrato con DET-AMB- 2022-4876 del 26/09/2022, DET-AMB-2023-2080 del 21/04/2023, DET-AMB-2025-1279 del 4/03/2025;

⁴ Assunta agli atti con protocollo PG/2025/56967 del 26/03/2025;

⁵ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

⁶ Nota agli atti con protocollo PG/2025/57727 del 26/03/2025;

⁷ Nota agli atti con protocollo PG/2025/95547 del 22/05/2025;

L'Azienda Recter è autorizzata ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/06, a svolgere operazioni di recupero su rifiuti in parte non elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del Regolamento n. 127/2024 e pertanto, non rientra tra gli impianti obbligati all'adeguamento ai criteri del regolamento stesso.

Tuttavia, il Gestore, anche al fine di correggere alcuni refusi e meglio dettagliare e integrare alcuni aspetti, chiede di poter **aggiornare ed integrare le Schede EoW** dei vari prodotti di natura inerte già autorizzati, **facendo riferimento alle norme UNI** e secondo i principi dei **nuovi criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto stabiliti dal nuovo DM 127/2024; le schede così aggiornate saranno autorizzate sempre ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3.**

In aggiunta a quanto sopra, il Gestore chiede di **creare una nuova Scheda EoW per il prodotto denominato "terra vagliata"**. L'attuale scheda EoW dell'aggregato inerte riciclato a componente terrosa e/o sabbiosa prevede infatti anche la possibilità di produrre un aggregato riciclato composto al 100% da rifiuti a matrice terrosa (EER 010413, 170504, 170904, 191209, 191302, 200202) di cui alla tipologia a), prodotto che costituisce un sottoinsieme del suddetto prodotto.

Il Gestore ha pertanto presentato negli Allegati 1 e 2 le Schede EoW aggiornate, in Allegato 3 una nuova proposta di Dichiarazione di Conformità (DDC) in analogia all'Allegato 3 al DM 127/2024. In Allegato 4 è riportata la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (prot. n. 0030113 del 17/02/2025) contenente le risposte ai chiarimenti in merito al DM 127/24 richiesti da ANPAR (Associazione Nazionale Produttori di Aggregati Riciclati) con propria nota del 21/10/2024. Si rimanda ai suddetti Allegati per gli opportuni approfondimenti.

Di seguito si riporta il dettaglio delle modifiche richieste.

Descrizione delle modifiche richieste comuni a tutte le schede EoW

Per ogni scheda di prodotti EoW di natura inerte (ad esclusione di quella relativo al "Materiale per la copertura discariche"), il Gestore chiede di eliminare il riferimento alla Circolare MATTM n. 5205/2005 e di aggiornare:

- a) i requisiti tecnico-prestazionali, in accordo con la norma UNI 11531-1, relativa alla verifica dell'idoneità tecnica degli aggregati agli specifici impieghi previsti. In particolare:
 - Norma UNI 11531-1, la quale nei suoi diversi prospetti definisce i criteri per garantire l'idoneità tecnica ad un determinato impiego (rilevati, sottofondi, riempimenti, ecc.);
 - Norma UNI EN 13242, la quale definisce le modalità per la valutazione delle prestazioni del materiale e per la conseguente marcatura CE dello stesso. I prodotti denominati "Aggregato inerte riciclato a componente terrosa e/o sabbiosa", "Sabbia riciclata 0/10 e il nuovo prodotto proposto "Terra vagliata" costituiscono prodotti utilizzabili solo a fini NON strutturali (ossia non destinati a sostenere il corpo stradale), e per tale ragione sono marcati CE secondo il Sistema 4. I prodotti stabilizzato 0/30 e stabilizzato 0/60 invece, essendo destinabili ad usi strutturali, prima della loro eventuale commercializzazione, saranno marcati CE secondo il Sistema 2+;
- b) i requisiti ambientali di riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuto, riferendosi ai criteri stabiliti nell'Allegato 1 del DM alla Tabella 2 e alla Tabella 3;
- c) le schede EoW eliminando l'indicazione delle percentuali di ogni tipologia di rifiuto che concorre all'ottenimento della "miscela", al fine di non creare condizionamenti in fase operativa di gestione dei rifiuti per l'ottenimento del prodotto EoW. Tale modifica interessa le Schede EoW: Aggregato inerte riciclato a componente terrosa e/o sabbiosa, sabbia riciclata 0/10, Stabilizzato misto 0/30 e 0/60;

- d) le date di scadenza dei certificati ISO 14001 e ISO 9001 ed integrare le schede con il certificato ISO 45001 ottenuto in data 26/04/2023;
- e) revisione del modello di Dichiarazione di Conformità, in accordo con il format riportato in Allegato 3 al DM 127/2024.

AGGREGATO INERTE RICICLATO A COMPONENTE TERROSA E/O SABBIOSA – REV.02

In relazione a tale EoW il Gestore chiede:

- a) data la natura versatile del prodotto in oggetto, di poterlo destinare ad **impieghi aggiuntivi**, escludendo un eventuale utilizzo in siti a destinazione agricola;
- b) di poter utilizzare tra i "rifiuti a matrice terrosa" anche le terre e rocce da scavo provenienti da siti inizialmente potenzialmente contaminati per i quali per i quali è stata emessa la certificazione di avvenuta bonifica
- c) di definire i criteri di ammissibilità in impianto dei rifiuti da destinare alla produzione dell'aggregato in oggetto;
- d) di modificare inoltre le percentuali di utilizzo di ogni macrocategoria di rifiuti;
- e) una nuova modalità di gestione dei lotti di EoW.

In riferimento **alla richiesta di cui al punto a)**, il Gestore chiede che il prodotto, oltre ad essere impiegato per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti, e colmate (utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2 al DM 127/24), venga impiegato per la realizzazione di rilevati e terrapieni (utilizzo di cui alla lettera b) dell'Allegato 2 al DM 127/24), in entrambi i casi con funzioni non strutturali, ossia non destinate a sostenere il corpo stradale.

Ai sensi di quanto indicato dalla norma UNI 11531-1 al prospetto 4a, per la realizzazione di un rilevato l'aggregato deve avere una pezzatura in "frazione unica" di 0-63 mm, mentre al contrario per la realizzazione di recuperi ambientali/riempimenti, la stessa norma UNI non fissa alcun requisito particolare in termini di pezzatura, ponendo solo un limite sulla dimensione massima consentita (che deve essere inferiore a 125 mm). Per tali ragioni il Gestore **ritiene non più pertinente l'indicazione della pezzatura 0-10 e chiede di rimuoverla nella sua denominazione autorizzata**. Resta ovviamente inteso che il prodotto, a seconda dell'utilizzo a cui sarà destinato, dovrà rispettare i requisiti granulometrici previsti per lo stesso.

In merito **alla richiesta di cui al punto b)**, il Gestore chiede, sulla base di quanto espresso dal MASE nella suddetta nota di cui all'allegato 4 all'istanza, di **poter ammettere alla produzione dell'aggregato riciclato anche i rifiuti con EER 170504 provenienti da siti nei quali è stata portata a termine la procedura di bonifica, accompagnati da certificazione di avvenuta bonifica**.

Per un puntuale controllo di tali rifiuti in ingresso l'Azienda prevede di **richiedere al produttore un'analisi di caratterizzazione e classificazione indipendentemente dalle quantità prodotte e per ciascun sito di produzione**.

Si evidenzia altresì che tali rifiuti sono comunemente sottoposti a caratterizzazioni più frequenti e spesso più accurate rispetto a rifiuti di egual natura ma provenienti da siti non interessati da interventi di bonifica.

In merito ai criteri di ammissibilità in impianto dei rifiuti da destinare alla produzione dell'aggregato in oggetto **(punto c))**, **in aggiunta a quanto previsto dal DM 127/2024 Allegato 1, lett. b) , l'Azienda**

intende mantenere l'attuale impostazione rivolta alla verifica analitica di ogni tipologia di rifiuto in ingresso (eccezion fatta per i rifiuti a matrice terrosa in quantità < 200 ton/anno provenienti dallo stesso cantiere/sito di produzione), **mantenendo come requisito massimo di ammissibilità il rispetto delle CSC di Colonna B, Tabella 1, Allegato V, Titolo V, della Parte IV del D.Lgs. 152/06.**

Sono inoltre mantenuti i controlli aggiuntivi già prescritti nelle Schede EoW vigenti per specifici codici EER, integrati nella Tabella 2, posta in calce alla Scheda EoW e contenente i requisiti massimi di ammissibilità dei rifiuti in impianto.

Per quanto attiene la richiesta di cui al **punto d)**, il Gestore dichiara che i rifiuti di stessa matrice (terrosa, sabbiosa, granulare o fangosa) derivanti da produttori diversi possono avere caratteristiche tecniche differenti e che pertanto se ne debba dosare di più o di meno per raggiungere la qualità standard del prodotto. Inoltre, può essere necessario produrre aggregati più sabbiosi o più terrosi a seconda delle esigenze dei clienti, **sempre entro i requisiti tecnico-ambientali indicati nella Tabella 1, posta in calce alla Scheda EoW, ed anch'essa oggetto di revisione con riferimento ai criteri del DM 127/24. Chiede pertanto di modificare le percentuali di utilizzo di ogni macrocategoria di rifiuti seppur indicative.**

In merito alla **gestione dei lotti di EoW punto e)**, sulla base di quanto espresso dal MASE nella suddetta nota di cui all'allegato 4 all'istanza, il Gestore chiede, in caso di continuità produttiva di aggregato con le stesse caratteristiche, **di poter abbancare più lotti aventi le medesime caratteristiche in un unico cumulo in aree di deposito idonee interne o esterne all'impianto, sempre nella disponibilità del gestore.**

La Tabella 1 e la Tabella 2, contenenti rispettivamente i requisiti dell'EoW e i valori massimi di ammissibilità dei rifiuti in impianto sono aggiornate.

TERRA VAGLIATA – NUOVA SCHEDA EOW

L'attuale scheda EoW del prodotto "Aggregato inerte riciclato a componente terrosa e/o sabbiosa" prevede infatti la possibilità di produrre un aggregato riciclato composto al 100% da rifiuti a matrice terrosa (EER 010413, 170504, 170904, 191209, 191302, 200202) di cui alla tipologia a).

Al fine di garantire una maggiorazione chiarezza e per meglio identificare i prodotti commercializzati, il Gestore chiede di poter identificare l'aggregato costituito da soli rifiuti a matrice terrosa in una nuova scheda dedicata, con la denominazione di **"Terra vagliata"**, che può essere utilizzato (sempre con funzioni non strutturali) per la realizzazione di:

- recuperi ambientali, riempimenti, colmate/rinterri non destinati a sostenere il corpo stradale esclusivamente in siti a destinazione residenziale, agricola, naturalistica;
- sistemazioni morfologiche di siti interessati da attività estrattive esclusivamente in siti a destinazione residenziale, agricola, naturalistica;
- rilevati e rimodellazioni del terreno (ad es. terrapieni) non destinati a sostenere il corpo stradale in siti a destinazione residenziale, agricola, naturalistica o in siti a destinazione commerciale/industriale

Restano confermate le stesse considerazioni e le stesse modifiche proposte e descritte al precedente paragrafo.

SABBIA RICICLATA 0/10 – REV.01

In relazione a tale EoW il Gestore chiede, data la natura versatile del prodotto in oggetto, di poterlo destinare ad **impieghi aggiuntivi**, escludendo un eventuale utilizzo in siti a destinazione agricola.

Il prodotto, infatti, oltre ad essere impiegato con funzioni non strutturali per la realizzazione sottofondi di piazzali civili/industriali (utilizzo di cui alla lettera c) dell'Allegato 2 al DM 127/24) e per la realizzazione di rilevati (utilizzo di cui alla lettera b) dell'Allegato 2 al DM 127/24), potrebbe anche essere impiegato per la realizzazione di allettamenti, rinfianchi e analoghi (utilizzo di cui alla lettera e) dell'Allegato 2 al DM 127/24).

Con la dicitura "allettamenti e rinfianchi", desunta dalla norma UNI 11531-1, si intende il riempimento di scavi superficiali realizzati per la sistemazione sotto il piano campagna di tubazioni, cavi e impianti per pubblici servizi.

Ai sensi di quanto indicato dalla norma UNI 11531-1 (prospetto 4a), per la realizzazione di un rilevato l'aggregato deve avere una pezzatura in "frazione unica" di 0-63 mm, per la realizzazione di un sottofondo l'aggregato deve avere una pezzatura in "frazione unica" di 0-31,5 mm, mentre per la realizzazione di "allettamenti, rinfianchi e analoghi", la norma UNI 11531-1 al prospetto 4c (introdotto nell'ultima versione del 2022) non prevede alcun requisito granulometrico specifico, indicando esclusivamente che il diametro minimo del prodotto deve essere pari a 0 mm e il diametro massimo deve essere maggiore di 6,3 mm. Per tali utilizzi una granulometria adeguata è solitamente di 0-8 o di 0-10 mm. Per tale ragione, il Gestore **non ritiene idonea l'indicazione della pezzatura (0-10 mm) nella sua denominazione autorizzata**.

In merito alla **gestione dei lotti di EoW ed alla modifica delle percentuali di utilizzo di ogni macrocategoria di rifiuti**, il Gestore chiede quanto previsto per l'aggregato "Inerte riciclato a componente terrosa e/o sabbiosa".

STABILIZZATO 0/30 – REV.01

In riferimento a tale aggregato, il Gestore ha definito il suo utilizzo in funzione delle sue caratteristiche e della sua granulometria, specificando che **l'unico possibile impiego di un prodotto avente pezzatura 0-31,5 mm, in conformità alla norma UNI 11531-1, è la realizzazione di sottofondi**.

Si evidenzia a riguardo che, a livello tecnico, **la pezzatura corretta da indicare è 0-31,5, anziché 0-30**.

Oltre a quanto sopra il Gestore chiede di modificare gli aspetti comuni a tutti gli altri prodotti di natura inerte come indicato in precedenza e di aggiornare la Tabella 1 e la Tabella 2, poste in calce alla Scheda, contenenti rispettivamente i requisiti dell'EoW e i valori massimi di ammissibilità dei rifiuti in impianto.

In merito alla **modifica delle percentuali di utilizzo di ogni macrocategoria di rifiuti**, il Gestore chiede quanto previsto per l'aggregato "Inerte riciclato a componente terrosa e/o sabbiosa".

STABILIZZATO 0/60 – REV.01

In riferimento a tale aggregato, come per l'aggregato precedente (analogo al presente ma con granulometria differente), il Gestore ha definito il suo utilizzo in funzione delle sue caratteristiche e della sua granulometria, **specificando che l'unico possibile impiego di un prodotto avente pezzatura 0-63 mm, in conformità alla norma UNI 11531-1, è la realizzazione del corpo di rilevati**.

Si evidenzia a riguardo che, a livello tecnico, **la pezzatura corretta da indicare è 0 - 63, anziché 0-60**.

Oltre a quanto sopra il Gestore chiede di modificare gli aspetti comuni a tutti gli altri prodotti di natura inerte come indicato in precedenza e di aggiornare la Tabella 1 e la Tabella 2, poste in calce alla Scheda, contenenti rispettivamente i requisiti dell'EoW e i valori massimi di ammissibilità dei rifiuti in impianto.

In merito alla **modifica delle percentuali di utilizzo di ogni macrocategoria di rifiuti**, il Gestore chiede quanto previsto per l'aggregato "Inerte riciclato a componente terrosa e/o sabbiosa".

BIOMASSA LEGNOSA COMBUSTIBILE – REV.01

La principale modifica richiesta, è inerente le percentuali di utilizzo delle due macro-tipologie di rifiuti per la realizzazione del prodotto (ossia frazione verde biodegradabile e frazione legnosa secca).

Per tale prodotto il Gestore ritiene opportuno precisare le caratteristiche dei rifiuti in ingresso, identificati dal codice EER 200201, che concorrono alla realizzazione del prodotto in oggetto.

Per l'ottenimento della biomassa legnosa sono infatti utilizzati i rifiuti di cui al codice EER 200201 costituiti dalle potature di alberi/siepi (ossia rami, tronchi, tronchetti con anche eventuale presenza delle foglie residue) e dalle radici degli stessi. Sono esclusi dalla produzione dell'EoW gli sfalci d'erba e le foglie raccolte dal suolo, in quanto non idonei a tale scopo e che sono gestiti, sempre mantenendo la qualifica di rifiuto, verso altri destini, quali impianti di compostaggio o di teleriscaldamento.

Quanto sopra, oltre che nella sezione "caratteristiche dei rifiuti in ingresso" è stato anche meglio specificato nella sezione "processo e tecniche di trattamento".

Sempre nella sezione "processo e tecniche di trattamento", al fine di non creare condizionamenti in fase operativa di gestione dei rifiuti per l'ottenimento del prodotto EoW, il Gestore chiede inoltre di eliminare l'indicazione puntuale delle percentuali di ogni tipologia di rifiuto che concorre all'ottenimento della "miscela", in quanto si tratta di percentuali puramente indicative e non sempre garantibili, dal momento che la qualità del rifiuto in ingresso, a parità di codice EER, può essere notevolmente differente da un produttore rispetto all'altro. Risulta pertanto complesso mantenere delle percentuali fisse per l'ottenimento della "miscela" da qualificare come EoW.

Infine, per coerenza con le Schede EoW dei rifiuti inerti, sono state invertite e numerate le tabelle riportate in calce alla Scheda, riportando inizialmente la tabella per la conformità del prodotto e successivamente la tabella con i limiti per i rifiuti in ingresso.

Pertanto, nella versione revisionata della Scheda:

- la Tabella 1 conterrà parametri e limiti per la verifica di conformità del prodotto EoW in funzione dell'utilizzo, distinguendo tra:
 - parametri e limiti per impianti industriali
 - parametri e limiti per utilizzo in piccoli (<500 kW) e medi (<1,5 MW) impianti residenziali, commerciali e di edifici pubblici
- la Tabella 2 conterrà parametri e valori massimi di ammissibilità dei rifiuti in impianto per la produzione di tale EoW.

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (prot. n. 0030113 del 17/02/2025) contenente le risposte ai chiarimenti in merito al DM 127/24 richiesti da ANPAR (Associazione

Nazionale Produttori di Aggregati Riciclati) con propria nota del 21/10/2024 che il Gestore ha riportato in Allegato 4 all'istanza e con la quale viene chiarito che:

- per la produzione di un aggregato recuperato sono esclusi i rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti *"dai siti nei quali è ancora in corso un procedimento di bonifica quindi in assenza di certificazione di avvenuta bonifica"* (si veda nel dettaglio risposta al quesito in merito all'Allegato 1 lett. a) – Rifiuti ammissibili).
- in merito alla gestione dei lotti EoW, *"I rifiuti cessano di essere tali nel momento in cui si verifica il rispetto delle condizioni previste dal DM."*

Da tale momento, pertanto, il gestore è libero di gestirli secondo le proprie regole organizzative aziendali non essendo previsto un obbligo/onere a suo carico di mantenere la separazione per lotti potendo essere depositato anche in aree esterne all'impianto, purché nella disponibilità del gestore." (si veda nel dettaglio risposta al quesito in merito all'Allegato 1 punto c)).

Considerato che:

- l'aggregato riciclato a componente terrosa e/o sabbiosa della presente modifica non rientra nella definizione di aggregato recuperato definito nel DM 127/2024, ma rispetta la definizione data dalle norme armonizzate europee secondo cui "l'aggregato riciclato è definito come aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni";
- il Gestore chiede di estendere l'adeguamento ai requisiti tecnico-prestazionali ed ambientali, che il DM 127/2024 prevede per solo alcuni EER ed alcuni impieghi, a tutti i rifiuti che verranno utilizzati per la creazione dell'EoW nel rispetto dell'art. 184 ter c. 3 (autorizzazione "caso per caso");
- i nuovi impieghi previsti per gli aggregati "Inerte riciclato a componente terrosa e/o sabbiosa e "Sabbia riciclata" sono disciplinati dal DM 127/2024 per i codici EER indicati e nel rispetto dei requisiti tecnici indicati nel medesimo decreto;
- il nuovo EoW "terra vagliata" è un sottoinsieme dell'EoW "aggregato riciclato a componente terrosa e/o sabbiosa" già autorizzato e si differenzia poichè ricomprende solo la componente terrosa;
- l'eliminazione delle percentuali di utilizzo della frazione verde biodegradabile e legnosa per la produzione dell'EoW "Biomassa legnosa combustibile", non comporterà un peggioramento delle qualità del prodotto in quanto l'EoW dovrà essere conforme ai parametri e limiti specifici in funzione dell'utilizzo riportati nella Tabella 1 della relativa scheda. I rifiuti in ingresso inoltre, dovranno rispettare i parametri ed i valori massimi di ammissibilità all'impianto per la produzione del suddetto EoW.

Valutato di poter accogliere le modifiche richieste, procedendo all'aggiornamento per Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022;

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. Di **approvare le modifiche richieste dall'Azienda Recter s.r.l. descritte in premessa.**

2. la **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³** concessa all'azienda Recter s.r.l., per l'installazione IPPC di recupero e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), in Via Laguna n° 27/A, in Comune di Imola (BO), stabilendo che l'Allegato III alla DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022 sia sostituito con l'Allegato III_bis - Schede EoW Revisionate in cui sono state modificate le seguenti schede:

- **1 – AGGREGATO INERTE RICICLATO A COMPONENTE TERROSA E/O SABBIOSA REV.02;**
- **2 - SABBIA RICICLATA REV.01;**
- **3 - STABILIZZATO MISTO 0/ 31,5 – REV.01;**
- **4 - STABILIZZATO MISTO 0/63 - Rev.01;**
- **6 - BIOMASSA LEGNOSA COMBUSTIBILE (CIPPATO DI LEGNO E LEGNO FRANTUMATO)- Rev.01;**

e siano introdotti:

- **un nuovo prodotto EoW denominato "TERRA VAGLIATA" la cui scheda 1 bis - TERRA VAGLIATA è riportata nell'Allegato III_bis - Schede EoW revisionate;**
- **la Dichiarazione di Conformità per prodotti EoW inerti in conformità al DM 127/2024.**

3. di **confermare come invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda con l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022.

4. di **ricordare che**, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

L'INCARICO DI FUNZIONE

UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

PAOLA CAVAZZI⁸

(lettera firmata digitalmente)⁹

Allegato

Allegato III_bis - Schede EoW Revisionate

⁸ D.D.G. n. 26/2024 del 13/03/2024 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (2024-2028) conferiti con DET-2024-406 del 29/05/2024;

⁹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5777 del 10/10/2025
Oggetto	5^ Modifica non sostanziale d'ufficio - Az. AIA Recter s.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5984 del 09/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno dieci OTTOBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 29877/2025

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹ - L.R. n° 09/15² - Azienda Recter s.r.l. – 5^a Modifica Non sostanziale d'ufficio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'impianto IPPC di recupero e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n° 152/06), ubicato in Via Laguna n° 27/A, nel Comune di Imola (BO) -

- Valutazione del Piano di adeguamento -

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Premesso che, all'azienda Recter s.r.l., avente sede legale in Comune di Faenza (RA) in Via Vittime Civili di Guerra n° 5, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'esercizio dell'attività di recupero e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06), svolta nell'impianto ubicato in Comune di Imola (BO) in Via Laguna n° 27/A;

Richiamato, in particolare, il paragrafo D.1. PIANO DI ADEGUAMENTO di cui alla SEZIONE D - PRESCRIZIONI, LIMITI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE della succitata autorizzazione, contenente le seguenti prescrizioni:

"Il Gestore deve:

5. **Entro il 31/12/2024**, presentare una **relazione sugli esiti del monitoraggio dei parametri aggiuntivi COD, TSS, PFOA e PFOS** nello scarico S2 effettuato con frequenza mensile (per COD e TSS) e semestrale (per PFOA e PFOS) per almeno **due anni** dal rilascio della presente AIA, al fine di rivalutare la frequenza e il proseguimento del monitoraggio per i parametri PFOA e PFOS.
6. **Entro il 31/12/2024**, presentare una **relazione sugli esiti del monitoraggio dei nuovi parametri inseriti per la caratterizzazione delle emissioni diffuse, PM10 e odori, produrre una relazione che evidenzi l'esito del monitoraggio effettuato."**

Vista la documentazione⁴ trasmessa dall'azienda Recter s.r.l. in risposta a tali prescrizioni e, in particolare:

In ottemperanza **alla prescrizione di cui al punto 5 del paragrafo D.1**, il Gestore ha descritto il monitoraggio svolto per gli anni 2022, 2023 e 2024, nelle modalità e tempistiche richieste nell'autorizzazione. Ogni mese sono stati ricercati i parametri relativi a TSS (Solidi Totali Sospesi) e COD, mentre semestralmente (due volte l'anno) è stata svolta un'analisi col profilo completo, comprendente anche i parametri PFOA e PFOS.

In merito al monitoraggio mensile dei parametri TSS e COD, viene riportato che non si sono verificati superamenti dei valori limite imposti dall'AIA (tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs n°152/2006)

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato con atto di ARPAE DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022 e successivamente integrato con DET-AMB- 2022-4876 del 26/09/2022, DET-AMB-2023-2080 del 21/04/2023, DET-AMB-2025-1279 del 4/03/2025, DET-AMB-2025-3047 del 23/05/2025;

⁴ Acquisita agli atti con PG/2025/233071 del 23/12/2024

per lo scarico in acque superficiali, con un ulteriore limite più stringente imposto sul parametro TSS di 60 mg/l (BAT-AEL).

In merito ai parametri PFOA e PFOS, gli stessi sono stati ricercati nei seguenti campionamenti:

2022: 06/09/2022 - RdP 2213913-002 del 20/09/2022 **PFOA 71ng/L ; PFOS 10 ng/L**

2023: 10/03/2023 - RdP 23BO04385 del 21/03/2023 **25 ng/L (valore inteso come sommatoria PFAS)**
13/09/2023 - RdP 23BO16587 del 20/09/2023 **PFOA <10 ng/L ; PFOS <10 ng/L**

2024: 29/02/2024 - RdP 24BO04729 del 07/03/2024 **PFOA 74 ng/L ; PFOS <10 ng/L**
11/09/2024 - RdP 24BO20902 del 20/09/2024 **PFOA < 50 ng/L ; PFOS <100 ng/L**

Per il PFOA, il Gestore dichiara che in entrambe le occasioni in cui è stato rilevato (monitoraggio del 2022 in concentrazione di 71 ng/l e 1° monitoraggio del 2024 in concentrazione di 74 ng/l) il valore è risultato inferiore allo SQA-MA (Standard di Qualità Ambientale a media annua).

Il 1° monitoraggio del 2023 dove è stato riscontrato un valore di 25 ng/l, è riferito alla sommatoria di tutti i PFAS, senza distinzione tra PFOS e PFOA.

In ottemperanza **alla prescrizione di cui al punto 6 del paragrafo D.1**, la relazione evidenzia che:

- per il parametro PM10, considerando il valore limite di concentrazione media giornaliera di 50 µg/m3 di cui al D.Lgs. 155/2010, nell'anno **2023** si sono verificati un totale di **8 superamenti del valore limite su 19** dati validi rilevati (68µg/m3; 63µg/m3; 90µg/m3; 52µg/m3; 63µg/m3; 66µg/m3; 73µg/m3; 74µg/m3) e nell'anno **2024** si sono verificati un totale di **5 superamenti del valore limite su 14** dati validi rilevati (76µg/m3; 92µg/m3; 80µg/m3; 82µg/m3; 101µg/m3);
- per il monitoraggio degli odori, per il quale non esiste un limite normativo, l'Azienda ha individuato due appositi punti rappresentativi all'interno dell'impianto per i campionamenti di aria, indicati come punto di monte a ovest-nord ovest dell'impianto e punto di valle localizzato a est-sud est dell'impianto. Dai risultati ottenuti si evince che, in generale, i valori di concentrazione odorigena a monte dell'impianto sono maggiori rispetto a quelli riscontrati a valle.

Visto il **rapporto della visita ispettiva⁵ eseguita presso l'installazione in data 17/12/2024** da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale di Bologna, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3 del D.Lgs n° 152/06, a seguito del quale, valutati gli esiti del monitoraggio di **PM10 e odori (ottemperanza prescrizione al punto 6.)**, è stata rilasciata d'ufficio la **3^Modifica non sostanziale d'ufficio (DET-AMB-2025-1279 del 04/03/2025)**;

Vista la nota⁶ dell'Azienda Recter s.r.l., con la quale comunica l'intenzione di interrompere il monitoraggio dei parametri aggiuntivi PFOA e PFOS e passare alla frequenza semestrale per il monitoraggio dei parametri COD e TSS, come per gli altri parametri riportati in tabella 1 del paragrafo D.3.2.;

Vista la relazione⁷ trasmessa da ARPAE – APAM – Servizio Territoriale di Bologna contenente la valutazione della relazione presentata **in ottemperanza al punto 5. del paragrafo D.1 dell'AIA** vigente dalla quale si evince che:

⁵ Rapporto ispettivo assunto agli atti con PG/2025/27764 del 13/2/2025;

⁶ Agli atti con PG/2025/139887 del 4/8/2025;

⁷ Agli atti con PG/2025/163772 del 16/09/2025;

- in merito **monitoraggio mensile dei parametri TSS e COD**, dall'analisi dei risultati ottenuti emerge una sostanziale instabilità dei dati, che secondo la nota (1) alla BAT 7 del documento 2018/1147 non può giustificare una riduzione della frequenza di monitoraggio. Pertanto si ritiene opportuno **proseguire con il monitoraggio mensile dei suddetti parametri e si propone una eventuale rivalutazione, su richiesta del gestore, dopo almeno 2 anni di monitoraggio, al fine di valutare la possibilità di modifica delle frequenze stesse, sulla base della dimostrazione della sufficiente stabilità dei dati;**

- gli esiti del **monitoraggio conoscitivo per PFOA e PFOS**, di cui è stata rilevata la loro presenza in tracce in alcuni campionamenti, non sono ritenuti rappresentativi della situazione reale, sia per la differenza dei limiti di rilevabilità che per l'utilizzo di metodiche diverse tra i vari laboratori preposti alle analisi (Metodiche utilizzate: ASTM D7979-20 2020, EPA 3512 2021 + EPA 8327 2021).

Si ritiene necessario **proseguire il monitoraggio conoscitivo dei parametri PFOA e PFOS con frequenza semestrale. Si propone una eventuale rivalutazione, su richiesta del gestore, dopo almeno 2 anni di monitoraggio dello scarico, al fine di valutare la possibilità di una modifica del monitoraggio stesso, in base agli esiti dei dati acquisiti. Per il monitoraggio dovranno essere utilizzate le metodiche di qualità scientifica equivalente di seguito riportate:**

- ISO 25101:2009;
- ISO 21675:2019;
- D7979-20 Standard Test Method.

Per garantire la comparabilità dei dati ottenuti, deve essere utilizzata sempre la stessa metodica che presenti il limite di rilevabilità più basso. Il Gestore, nel caso intenda utilizzare una metodica diversa dalla EN previste dalle BATC, e da quelle equivalenti riportate sopra, dovrà produrre adeguata documentazione che attesti la qualità scientifica equivalente della metodica proposta.

I nuovi monitoraggi dovranno iniziare a decorrere dal mese di novembre 2025.

Valutato necessario procedere d'ufficio alla Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata all'azienda Recter s.r.l. per l'installazione IPPC in oggetto, per aggiornare l'atto autorizzativo.

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. Di **prendere atto degli avvenuti adempimenti di cui ai punti 5 e 6 del Paragrafo D.1 PIANO DI ADEGUAMENTO dell'AIA.**
2. La **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ concessa all'azienda Recter s.r.l., per l'installazione IPPC di recupero e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII del D.Lgs. n° 152/2006), in Via Laguna n° 27/A, in Comune di Imola (BO), stabilendo quanto segue:**

- al **paragrafo D.2.5 SCARICHI E CONSUMI IDRICI** il punto 3. sia sostituito come di seguito riportato:

“3. Per lo scarico S2, devono essere rispettati i limiti di accettabilità previsti dalla tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n° 152/06, riferiti allo scarico in acque superficiali, ad eccezione per il parametro TSS (solidi sospesi totali) per il quale viene fissato il limite di 60 mg/l definito dai BAT-AEL.”

- al **paragrafo D.2.5 SCARICHI E CONSUMI IDRICI** sia aggiunta la seguente prescrizione:

“ 5. Per lo scarico S2, a partire da novembre 2025 l’Azienda dovrà effettuare il monitoraggio mensile dei parametri TSS e COD e semestrale dei parametri PFOA e PFOS. Tale monitoraggio dovrà avere durata almeno di due anni. Al termine di tale periodo, l’Azienda Recter s.r.l. potrà richiedere una eventuale rivalutazione delle frequenze del monitoraggio, presentando ad ARPAE AACM e APAM una relazione circa gli esiti dei dati acquisiti; per TSS e COD dovrà essere dimostrata inoltre la stabilità dei dati.”

- al **paragrafo D.3.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IDRICI**, la Tabella 1– Scarichi idrici sia così sostituita:

Scarichi idrici

Per gli scarichi idrici dovranno essere eseguiti i monitoraggi indicati in tabella 1.

Tabella 1 – Scarichi idrici

Punto di campionamento	Parametri	Unità di misura	Limiti autorizzativi	Frequenza Controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Scarico S1	pH	Unità di pH	Tabella 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato	Annuale	Su supporto informatico da trasmettere nel <u>report annuale</u> ; conservazione dei certificati di analisi
	TSS (solidi sospesi totali)	mg/L			
	BOD5	mg/L			
	COD	mg/L			
	COD (dopo 1 h di sedimentazione)	mg/L			
	Azoto Ammoniacale (come NH ₄)	mg/L			
	Fosforo Totale	mg/L			
	Rame	mg/L			
	Zinco	mg/L			
	Piombo	mg/L			
	Nichel	mg/L			
	Cadmio	mg/L			
	Cromo Totale	mg/L			

Scarico S2 (prima dell'immissione nel bacino di laminazione)	pH	mg/L	Tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n° 152/2006, riferiti a scarico in acque superficiali	Semestrale	Su supporto informatico da trasmettere nel <u>report annuale</u> ; conservazione dei certificati di analisi
	BOD5	mg/L			
	COD (dopo 1 h di sedimentazione)	mg/L			
	Azoto Ammoniacale (come NH ₄)	mg/L			
	Fosforo Totale	mg/L			
	Rame	mg/L			
	Zinco	mg/L			
	Piombo	mg/L			
	Nichel	mg/L			
	Cadmio	mg/L			
	Cromo Totale	mg/L			
	Idrocarburi Totali	mg/L			
	COD	mg/L	BAT-AEL 60 mg/l	Mensile	
	TSS (solidi sospesi totali)	mg/L		Mensile	
	PFOA	ng/L	-	Semestrale	
	PFOS	ng/L	-	Semestrale	

"Nota: per COD, TSS, PFOA e PFOS si prosegue con la frequenza del monitoraggio indicato in tabella 1 (mensile per COD e TSS e semestrale per PFOA e PFOS) per almeno due anni a partire da novembre 2025, poi da valutare sulla base degli esiti, su richiesta del Gestore".

- al paragrafo D.4 METODICHE ANALITICHE PER IL MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI NELL'ACQUA, alla tabella sia aggiunta la seguente riga ed inserita la seguente prescrizione:

Sostanza/parametro	Norma/e	Metodiche di qualità scientifica equivalente
PFOA e PFOS		- ISO 25101:2009; - ISO 21675:2019; - D7979-20 Standard Test Method

Per garantire la comparabilità dei dati ottenuti deve essere utilizzata sempre la stessa metodica che presenti il limite di rilevabilità più basso. Il Gestore, nel caso intenda utilizzare una metodica diversa dalla EN previste dalle BATC, e da quelle equivalenti riportate sopra, dovrà produrre adeguata documentazione che attesti la qualità scientifica equivalente della metodica proposta.

- di **confermare come invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda con l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022.

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Unità Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali

4. di **ricordare che**, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

L'INCARICO DI FUNZIONE
UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI
AMBIENTALI
PAOLA CAVAZZI⁸
(lettera firmata digitalmente)⁹

⁸ D.D.G. n. 26/2024 del 13/03/2024 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (2024-2028) conferiti con DET-2024-406 del 29/05/2024;

⁹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2790 del 21/05/2026
Oggetto	6^ MNS AIA d'ufficio - RI 2026
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2942 del 21/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno ventuno MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 15756/2026

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - 3^ Modifica Non Sostanziale d'ufficio (art. 29 nonies D.Lgs.152/06) - **Azienda Recter s.r.l.** - Installazione IPPC di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi - Punto 5.5 (Allegato VIII, alla Parte Seconda, D.Lgs. n° 152/06), Comune di Imola (BO), Via Laguna n° 27/A.

La Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali

Visti:

- il D.Lgs. n° 46/2014, recante *"Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"* e il D.Lgs. n° 128/2010 *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n° 69"*, che hanno integrato il D.Lgs. n° 152/06;
- la Parte Seconda, Titoli I e III-bis del D.Lgs. n° 152/2006, contenente i "Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)", gli articoli riguardanti l'AIA dal 29 bis ed in particolare l'art. 29 decies "Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale";
- la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n° 21 del 11/10/2004, così come modificata e integrata con L.R. 9/2015 in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n° 13/2015, che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ambientali ad Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente, poi Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (di seguito AACM) di Arpae per il territorio di Bologna, spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1795 del 31/10/2016, *"Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n° 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n° 2170/2015"*, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana" (di seguito AAEME), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;
- la successiva Deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 7/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza 1/3/26, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae sopra richiamate;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. DEL-2024-103 con cui è stato conferito all' Ing. Leonardo Palumbo l'incarico di Responsabile dell'AACM, ora AAEME;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Unità Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali - **Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana**
Via San Felice, n. 25, Bologna | CAP 40122 | centralino tel. +39 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale: Via Po, n. 5, 40139 Bologna | tel. +39 051 6223811 | PEC dirigen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 26/2024 del 13/03/2024 "*Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (2024-2028) conferiti con DET-2024-406 del 29/05/2024*";

Richiamata l'AIA intestata all'Azienda Recter s.r.l., avente sede legale in Comune di Faenza (RA) in Via Vittime Civili di Guerra n° 5, rilasciata da Arpae con DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022, poi rettificata con DET-AMB-2022-6005 del 23/11/2022, quindi modificata e integrata con DET-AMB-2022-4876 del 26/09/2022, DET-AMB-2023-2080 del 21/04/2023, DET-AMB-2025-1279 del 4/03/2025, DET-AMB-2025-3047 del 23/05/2025 e DET-AMB-2025-5777 del 10/10/2025, per l'esercizio dell'installazione IPPC di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06) situata in Comune di Imola (BO), in Via Laguna n° 27/A;

Visto il Rapporto trasmesso in data 23/04/2026 (PG/2026/74687 del 23/04/2026) da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale di Bologna (Arpae APAM), relativo agli esiti della visita ispettiva programmata effettuata in data 19/03/2026, presso l'installazione IPPC in oggetto, col quale si propone la **modifica non sostanziale d'ufficio all'autorizzazione vigente** riguardo ai seguenti punti:

1. in sede di vista ispettiva si è riscontrata la mancata realizzazione della nuova Zona di Lavorazione identificata come "L1" e delle opere impiantistiche annesse (rete fognaria e vasca di sedimentazione da 25 m³), come previsto dal Riesame AIA (Modifica n. 3, par. C.5 MODIFICHE RICHIESTE DAL GESTORE); si ritiene opportuno, all'atto del completamento degli interventi suddetti, che il Gestore provveda all'aggiornamento delle planimetrie "Allegato 3B – reti idriche" e "Allegato 3D – depositi e stoccaggi" inserendo una prescrizione apposita tra gli obblighi di comunicazione e notifica al paragrafo D.2.2 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA GENERALI;
2. in relazione al monitoraggio della portata al punto di scarico S2 (Tabella 2, par. D.3.2), l'AIA vigente prevede di effettuare misure con frequenza mensile attraverso un contalitri; causa malfunzionamenti della batteria di alimentazione, in sede di visita ispettiva si è constatato come non siano state eseguite le misure per i mesi di settembre e novembre 2024. Valutato necessario che, anche in caso di guasti di natura elettrica, sia sempre garantita la piena funzionalità del sistema di misura attraverso opportuni accorgimenti (batterie di emergenza, generatore in continuo, segnalatori malfunzionamenti), si ritiene opportuno integrare il paragrafo D.3.2 con un'apposita prescrizione in merito;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

- 1) la **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** concessa all'Azienda Recter s.r.l., per l'esercizio dell'installazione IPPC di PPC di recupero e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06), situata in Comune di Imola (BO), in Via Laguna n. 27/A, **stabilendo quanto segue**:

- **in coda al paragrafo D.2.2 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA GENERALI, sia aggiunto il seguente punto 9:**

" 9. All'avvio e al compimento degli interventi relativi al nuovo assetto delle aree di stoccaggio e lavorazioni, di cui alla Modifica n. 3, par. C.5, dare opportuna comunicazione ad Arpae e trasmettere, entro 30 giorni dalla fine dei lavori, l'aggiornamento delle planimetrie "Allegato 3B - reti idriche" e "Allegato 3D - depositi e stoccaggi"; tali comunicazioni dovranno essere inviate via PEC ad Arpae";

- il sottoparagrafo Scarichi idrici, al paragrafo D.3.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IDRICI, è così sostituito:

Scarichi idrici

Per gli scarichi idrici dovranno essere eseguiti i monitoraggi indicati in tabella 1.

Tabella 1 – Scarichi idrici

Punto di campionamento	Parametri	Unità di misura	Limiti autorizzativi	Frequenza Controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Scarico S1	pH	Unità di pH	Tabella 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato	Annuale	Su supporto informatico da trasmettere nel <u>report annuale</u> ; conservazione dei certificati di analisi
	TSS (solidi sospesi totali)	mg/L			
	BOD5	mg/L			
	COD	mg/L			
	COD (dopo 1 h di sedimentazione)	mg/L			
	Azoto Ammoniacale (come NH ₄)	mg/L			
	Fosforo Totale	mg/L			
	Rame	mg/L			
	Zinco	mg/L			
	Piombo	mg/L			
	Nichel	mg/L			
	Cadmio	mg/L			
	Cromo Totale	mg/L			
Scarico S2 (prima dell'immissione nel bacino di laminazione)	pH	mg/L	Tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n° 152/2006, riferiti a scarico in acque superficiali	Semestrale	Su supporto informatico da trasmettere nel <u>report annuale</u> ; conservazione dei certificati di analisi
	BOD5	mg/L			
	COD (dopo 1 h di sedimentazione)	mg/L			
	Azoto Ammoniacale (come NH ₄)	mg/L			
	Fosforo Totale	mg/L			
	Rame	mg/L			
	Zinco	mg/L			
	Piombo	mg/L			
	Nichel	mg/L			
	Cadmio	mg/L			
	Cromo Totale	mg/L			
	Idrocarburi Totali	mg/L			
	COD	mg/L	BAT-AEL 60 mg/l	Mensile	
	TSS (solidi sospesi totali)	mg/L		Mensile	
	PFOA	ng/L		Semestrale	
	PFOS	ng/L		Semestrale	

Nota: per COD, TSS, PFOA e PFOS si prosegue con la frequenza del monitoraggio indicato in tabella 1 (mensile per COD e TSS e semestrale per PFOA e PFOS) per almeno due anni a partire da novembre 2025, poi da valutare sulla base degli esiti, su richiesta del Gestore.

Tabella 2 - Rilevazione portata

Punto di emissione	Flusso (m3)	Frequenza	Metodo di misura	Modalità di registrazione
Scarico S2		mensile	contaltri	Su supporto informatico da trasmettere nel <u>report annuale</u> .

Nota: il contaltri asservito allo scarico S2 deve essere dotato di un sistema aggiuntivo di batterie di emergenza, oppure di un sistema di generazione in continuo, oltre che di un sistema di segnalazione di malfunzionamento.

- 2) di **richiedere al Gestore**, entro i rispettivi termini temporali, quanto di seguito indicato:
 - 2.a **entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto**, dotare il contaltri per la misura della portata allo scarico S2 di un sistema aggiuntivo di batterie di emergenza, oppure di un sistema di generazione in continuo, oltre che di un sistema di segnalazione di malfunzionamento; comunicare inoltre ad Arpae a mezzo PEC l'avvenuta esecuzione dei miglioramenti suddetti;
 - 2.b all'avvio e al compimento degli interventi relativi al nuovo assetto delle aree di stoccaggio e lavorazioni, come autorizzate dal Riesame AIA per la Modifica n. 3, par. C.5, dare opportuna comunicazione ad Arpae e trasmettere, entro 30 giorni dalla fine dei lavori, l'aggiornamento delle planimetrie "Allegato 3B – reti idriche" e "Allegato 3D – depositi e stoccaggi"; tali comunicazioni dovranno essere inviate via PEC ad Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana e ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Distretto di Imola;
- 3) **che resti invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'Azienda Recter s.r.l. con l'AIA rilasciata da Arpae con DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022 per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto;
- 4) **di dare atto che, contro il presente provvedimento**, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, che decorrono, per la ditta autorizzata, dalla data di ricevimento dell'atto e per gli altri interessati, dall'avvenuta pubblicazione sul sito web di Arpae (www.arpae.it – Amministrazione Trasparente - Provvedimenti).

Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali
Paola Cavazzi
(lettera firmata digitalmente)¹

¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.